

ACC 10000/146565

091.4656

WAGES - NAPLES PROVINCIAL ADMINISTRATION

MAY - JUNE 1944

Alligato 1

Amministrazione della Provincia
di
Napoli

Stipendi per tutti i gradi degli impiegati
e dei Salariati

(stipendi e salari base lordi attuali)

7150

Categorie di personale	Stipendi annuali lordi		Indennità per servizio attivo		Assegno temporaneo di guerra	Aggiunta di famiglia	Indennità di presenza	Premio per lavoro straordinario
1 Segretario generale	23.782	20	7.898	40				
2 1° Segretario	15.014	40	2.106	=				
3 Segretario	13.213	20	1.723	20				
4 Vice Segretario	11.812	80	1.541	40				
5 Avvocato Procuratore	15.014	40	1.723	20				
6 Ingegnere Capo	20.920	20	3.159	60				
7 Ingegnere I Classe	13.213	20	1.723	20				
8 Ingegnere II Classe	12.594	60	1.652	90				
9 Geometra I Classe	10.889	40	1.431	=				
10 Geometra II Classe	9.742	80	1.353	60				
11 Assistente Tecnico	8.023	80	1.131	=				

12	Ragioniere Capo	19.819	20	3159	60
13	I ^o Ragioniere	13.327	80	2830	=
14	Ragioniere	13.213	20	1651	80
15	Uffice Ragioniere	11.369	40	1522	20
16	Quinto Contabile	8.253	=	1124	40
17	Leomomo	15.014	40	1723	20
18	Archivista Capo	11.462	40	1540	80
19	Archivista	10.315	20	1320	60
20	Applicato I Classe	10.315	20	1320	60
21	Applicato II Classe	9.442	80	1210	80
22	Ufficiale d'ordine	7.494	60	995	40
23	Dattilografe	5.960	40	853	20
24	Usciere Capo	8.253	=	915	80

25	Alciere	7.494	60	916	80
26	Inseriente	6648	=	684	=
27	Portiere Urbano	6648	=	684	=
28	Portiere Secondario	4.585	20	659	40
29	Zacchino	5431	20	609	60
	Personale Stradale				
30	Capo Cantoniere I Classe	4585	20	488	40
31	Capo Cantoniere II Classe	4526	40	488	40
	Personale Ospedale Pn				
32	Direttore	18.414	60	2291	40
33	Medico I Categoria	11.412	60	1344	60
34	Medico II Categoria	10.431	=	1144	20
35	Chirurgo	11.412	60	1254	60

36	Farmacista	11.412	60	1254	60
37	Aiuto Farmacista	10.431	-	1144	25
38	Capo reparto	4.521	60	420	
39	Infermiere effettivo	4.443	60	244	80
40	Infermiere ausente	3.595	80	292	20
41	Infermiera effettiva	3.424	80	243	=
42	Infermiera ausente	3.005	40	243	=
43	Lavandaia ausente	2.940	60	243	=
44	Impiegati ausenti (gruppo A) laureati	8.553	60	=	
45	Impiegati ausenti (gruppo B) diplomati	7.840	80	=	
46	Impiegati ausenti (gruppo C) senza titoli di studio	7.698	=	=	

174 Dattilografie ardentigje

6272

810

=

18 Insistenti ardentigje

7294

80

=



AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Mod. 33

Sez. - Num. 14527

Cat. - Fasc. ---

Napoli, 3 giugno 1944

Sig. On.le Commissione Alleata di
Controllo - Labor Sub - Commission
Via Roma 148 N A F O I I

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Allegati N. ---

Oggetto: Notizie sulle competenze del personale

In pronto riscontro alla richiesta di codesta On.le Commissione del 30 maggio u.s., si compiegano, allegati alla presente, le notizie richieste.

Seguendo lo schema tracciato da codesto Ufficio si trasmette (allegato 1) la tabella completa degli attuali stipendi base al lordo di tutte le ritenute e per tutti i gradi di impiegati e salariati.

La tabella medesima comprende anche, e sempre al lordo, i supplementi di servizio attivo di cui al n.2 della richiesta, mentre per gli assegni temporanei di guerra e per l'aggiunta di famiglia di cui ai numeri 3 e 4 della richiesta medesima si comunicano qui di seguito i criteri di applicazione.

Gli assegni temporanei di guerra si corrispondono nella misura fissata dal

R.D.L. 17 luglio 1941 n.646 nel modo seguente:

20% sulla prime 400 lire di stipendio

10% da 401 a 8.700 di stipendio

con un massimo insuperabile di 2.110 mensili lorde.

L'aggiunta di famiglia non è considerata come un corrispettivo dell'opera prestata, ma come una giusta forma di assistenza a favore del personale.

Pertanto, essa, è corrisposta in funzione del numero dei componenti la famiglia a carico dell'impiegato o salariato e viene liquidata in conformità della tabella allegata 2.

7114

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Allegati N.

Controllo - Labor Dub - Commission

Via Roma 143
N A P O L I

Oggetto: Notizie sulle competenze del personale

In pronto riscontro alla richiesta di codesta On.le Commissione del 30 maggio u.s., si compiegano, allegati alla presente, le notizie richieste.

Seguendo lo schema tracciato da codesto Ufficio si trasmette (allegato 1) la tabella completa degli attuali stipendi base al lordo di tutte le ritenute e per tutti i gradi di impiegati e salariati.

La tabella medesima comprende anche, e sempre al lordo, i supplementi di servizio attivo di cui al n. 2 della richiesta, mentre per gli assegni temporanei di guerra e per l'aggiunta di famiglia di cui ai numeri 3 e 4 della richiesta medesima si comunicano qui di seguito i criteri di applicazione.

Gli assegni temporanei di guerra si corrispondono nella misura fissata dal R.D.I. 17 luglio 1941 n. 646 nel modo seguente:

20% sulle prime 400 lire di stipendio

10% da L. 401 a L. 700 di stipendio

con un massimo insuperabile di L. 110 mensili lordo.

L'aggiunta di famiglia non è considerata come un corrispettivo dell'opera prestata, ma come una giusta forma di assistenza a favore del personale.

Pertanto, essa, è corrisposta in funzione del numero dei componenti la famiglia e carico dell'impiegato o salariato e viene liquidata in conformità della tabella allegata 2.

L'indennità di presenza (già indennità di allarme) viene corrisposta con effetto dal 1° dicembre 1942; e dal 1° Gennaio 1944 è data a tutto indistintamente il personale che lavora in qualsiasi Comune della Provincia.

Essa viene liquidata in funzione dell'indennità diaria per missione ed in fun-

Tip. Osp. prov. napolet. (R. 10 - 1944 - 3000)

./.

zione dell'aggiunto di famiglia di cui gode ciascun impiegato, e si calcola il terzo dell'indennità diaria e la metà dell'aggiunta di famiglia giornaliera, con un minimo di L.22 e un massimo di L.60 al giorno.

L'indennità è corrisposta a mese compiuto a tutto indistintamente il personale, cioè impiegati, salariati e giornalieri, per tutte le giornate di effettiva presenza di ciascuno, comprendendo nelle presenze anche i giorni festivi.

Tale indennità, dal 1° dicembre 1943, è migliorata in esecuzione ed in conformità dell'Ordine Regionale n.2.

Circa il premio mensile per lavoro straordinario di cui al n.6 della richiesta, si comunica che il personale gode inoltre di un compenso per lavoro straordinario calcolato in base a 75 ore mensili ed alla tariffa che segue:

Gruppo A di ruolo L.4 per ogni ora

Gruppo B di ruolo L.3.75 per ogni ora

Gruppo C di ruolo L.3.50 per ogni ora

Salariati di ruolo L.3.25 per ogni ora

Gruppo A avventizi L.3.50 per ogni ora

Gruppo B avventizi L.3.25 per ogni ora

Gruppo C avventizi L.3.00 per ogni ora

Salariati avventizi L.2.75 per ogni ora

Da questo trattamento è escluso il personale assente e quello non meritevole.

Si alliga una sola delle deliberazioni di concessione sulla quale sono modelate quelle del rimanente personale (alligato 3).

Anche questi assegni sono passibili delle maggiorazioni di cui al paragrafo precedente.

Circa il premio di operosità di cui al n.7-) si informa che al personale meritevole, il quale, durante l'anno, si è particolarmente distinto per operosità e rendimento, viene concesso, a fine d'anno, uno speciale premio variabile di anno in anno.

Per questo premio non esistono norme fisse ed il suo importo globale è limitato alla somma annualmente disponibile.

Nel 1943 vennero distribuite, complessivamente, L.50.000 a 36 persone, con un minimo di L.400 ed un massimo di L.3.600.

Circa la tredicesima mensilità, di cui al n.7-b), si informa che essa non è stata mai istituita nell'Amministrazione provinciale di Napoli.

ti dell'Ordine Regionale n.2.

Circa il premio mensile per lavoro straordinario di cui al n.6 della richiesta, si comunica che il personale gode inoltre di un compenso per lavoro straordinario calcolato in base a 75 ore mensili ed alla tariffa che segue:

Gruppo A di ruolo L.4 per ogni ora

Gruppo B di ruolo L.3.75 per ogni ora

Gruppo C di ruolo L.3.50 per ogni ora

Salariati di ruolo L.3.25 per ogni ora

Gruppo A avventizi L.3.50 per ogni ora

Gruppo B avventizi L.3.25 per ogni ora

Gruppo C avventizi L.3.00 per ogni ora

Salariati avventizi L.2.75 per ogni ora

Da questo trattamento è escluso il personale assente e quello non meritavole.

Si alliga una sola delle deliberazioni di concessione sulla quale sono modellate quelle del rimanente personale (alligato 3).

Anche questi assegni sono passibili delle maggiorazioni di cui al paragrafo precedente.

Circa il premio di operosità di cui al n.7-) si informa che al personale meritavole, il quale, durante l'anno, si è particolarmente distinto per operosità e rendimento, viene concesso, a fine d'anno, uno speciale premio variabile di anno in anno. Per questo premio non esistono norme fisse ed il suo importo globale è limitato alla somma annualmente disponibile.

Nel 1943 vennero distribuite, complessivamente, L.50.000 a 36 persone, con un minimo di L.400 ed un massimo di L.3.600.

Circa la tredicesima mensilità, di cui al n.7-b), si informa che essa non è stata mai istituita nell'Amministrazione provinciale di Napoli.

Tanto meno vengono pagate eventuali altre mensilità nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda il n.8 (compensi vari) si dichiara che nessuno dei compensi della natura di quelli indicati nel detto paragrafo viene corrisposto in via normale dall'Amministrazione provinciale di Napoli.

Se si verifica, eventualmente, durante l'anno qualche caso meritavole di speciali considerazioni, vi si provvede con apposito provvedimento volta per volta.



AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Mod. 33

= 2 =

Sez. - Num.

Cat. - Fasc.

Napoli.

194

Sig.

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Allegati N.

Oggetto

Circa gli altri compensi, di cui al paragrafo 3, nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sono da considerare solamente le indennità di trasferta per missioni.

Tali indennità vengono corrisposte in base alla deliberazione 25 aprile 1942 n. 8, di cui si acclude copia (allegato 4).

Dal 1° dicembre 1943 le dette indennità sono maggiorate del 70%, decrescente e senza conglobamento in conformità dell'Ordine Regionale n. 2.

I premi di anzianità e natalità di cui al paragrafo 10 vengono corrisposti dall'Amministrazione provinciale di Napoli con le stesse modalità e nella medesima misura di quelli stabiliti per il personale dello Stato.

Detti premi sono del seguente importo:

a) Premi di anzianità

lire 4.000 per il personale laureato (gruppo A)

lire 3.000 per il personale diplomato (gruppo B)

lire 2.000 per il personale di ordine (gruppo C)

lire 1.500 per i salariati

b) Premi di natalità

lire 400 per il primo figlio

7143

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Allegati N.

Cat. - Fasc.

Sig.

Oggetto

Circa gli altri compensi, di cui al paragrafo 9, nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sono da considerare solamente le indennità di trasferta per missioni.

Tali indennità vengono corrisposte in base alla deliberazione 25 aprile 1942 n.8, di cui si acclude copia (allegato 4).

Dal 1° dicembre 1943 le dette indennità sono maggiorate del 70%, decessante e senza conglobamento in conformità dell'Ordine Regionale n.2.

I premi di nuzialità e natalità di cui al paragrafo 10 vengono corrisposti dall'Amministrazione provinciale di Napoli con le stesse modalità e nella medesima misura di quelli stabiliti per il personale dello Stato.

Detti premi sono del seguente importo:

a) Premi di nuzialità

lire 4.000 per il personale laureato (gruppo A)
 lire 3.000 per il personale diplomato (gruppo B)
 lire 2.000 per il personale di ordine (gruppo C)
 lire 1.500 per i salariati

b) Premi di natalità

lire 400 per il primo figlio
 lire 600 per il secondo figlio
 lire 1.000 per il terzo figlio
 lire 1.500 per il quarto figlio
 lire 2.500 per il quinto figlio
 lire 3.000 premio massimo dal sesto figlio in poi.

7143

Il lavoro straordinario, di cui è oggetto il paragrafo 11, è compensato per caso, ed è liquidato, talvolta in base alla natura ed alla importanza del lavoro effettivamente compiuto, e talvolta in base al numero delle ore impiegate per eseguirlo.

Esso viene pagato a seguito di speciali deliberazioni regolarmente approvate dalla R. Prefettura.

Per il lavoro serale e notturno, cui si riferisce il paragrafo 12, non si corrisponde alcun compenso, anche perchè, nelle attuali condizioni, esso non viene effettuato.

Si corrisponde, invece, una speciale indennità al personale di servizio per la sua permanenza in ufficio oltre l'orario normale; e si corrisponde, inoltre, una speciale indennità alle persone incaricate del servizio notturno di protezione antiaerea.

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale n. 2 viene liquidato e pagato calcolandolo sull'ammontare globale di tutte le competenze ordinarie di ogni singolo impiegato o salariato.

Sono, naturalmente, eccettuate da questo conteggio le competenze relative alle indennità per missione, pagabili saltuariamente e quando ne ricorre la necessità.

Per queste indennità l'aumento viene calcolato sul loro ammontare senza conglobarlo con gli altri compensi ordinari.

Tanto l'aumento sul compenso ordinario quanto quello sull'indennità di presenza, sono calcolati con l'aliquota decrescente del 70%, autorizzata con l'Ordine Regionale n. 2, queste indennità si dovranno d'ora innanzi, considerare globalmente con tutte le altre menzionate competenza ordinarie, applicando ad esse il minore aumento decrescente che deriva da questa fusione.

Siccome dall'applicazione di questo criterio restrittivo deriverebbe una notevole riduzione degli assegni mensili dei singoli impiegati e salariati, questa Amministrazione fa rilevare l'opportunità di compensare dalla attuazione di questo nuovo sistema di calcolo.

Ciò si propone in considerazione della delicata situazione economica in cui si dibatte tutto il personale degli Enti pubblici.

Il rinvio trova anche una plausibile giustificazione nel fatto della imminente attuazione, già solennemente promessa, di nuove provvidenze economiche a favore degli impiegati e salariati.

Per il lavoro serale e notturno, cui si riferisce il paragrafo 12, non si corrisponde alcun compenso, anche perché, nelle attuali condizioni, esso non viene effettuato.

Si corrisponde, invece, una speciale indennità al personale di servizio per la sua permanenza in ufficio oltre l'orario normale; e si corrisponde, inoltre, una speciale indennità alle persone incaricate del servizio notturno di protezione antiaerea.

L'aumento disposto dall'Ordine Regionale n.2 viene liquidato e pagato calcolandolo sull'ammontare globale di tutte le competenze ordinarie di ogni singolo impiegato o salariato.

Sono, naturalmente, eccettuate da questo conteggio le competenze relative alle indennità per missione, pagabili saltuariamente e quando ne ricorre la necessità.

Per questa indennità l'aumento viene calcolato sul loro ammontare senza cogliarlo con gli altri compensi ordinari.

Tanto l'aumento sul compenso ordinario quanto quello sull'indennità di presenza, sono calcolati con l'aliquota decrescente del 70%, autorizzata con l'Ordine Regionale n.2, queste indennità si dovranno ~~ora~~ ^{peraltro} ~~considerare globalmente con tutte le altre menzionate competenze ordinarie, applicando ad esse il minore aumento decrescente che deriva da questa fusione.~~

Siccome dall'applicazione di questo criterio restrittivo deriverebbe una notevole riduzione degli assegni mensili dei singoli impiegati e salariati, questa Amministrazione fa rilevare l'opportunità di soprassedere dalla attuazione di questo nuovo sistema di calcolo.

Ciò si propone in considerazione della delicata situazione economica in cui si dibatte tutto il personale degli Enti pubblici.

Il rinvio trova anche una plausibile giustificazione nel fatto della imminente attuazione, già solennemente promessa, di nuove provvidenze economiche a favore degli impiegati e salariati.

Una eventuale riduzione di assegni, comunque giustificabile, produrrebbe in questo difficile momento, un più grave perturbamento delle situazioni economiche familiari dei singoli, accrescendo quel disagio materiale e morale della classe impiegatizia alla quale, già nelle condizioni attuali, riesce impossibile, anche col più modesto e più ridotto tenore di vita, di fronteggiare le più indispensabili necessità con le



Mod. 33

- 3 -

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Sez. - Num.

Cat. - Fasc.

Napoli

204

Sig.

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Oggetto

Allegati N.

inadeguate paghe che attualmente si corrispondono.

Le stesse considerazioni valgono anche per il modo di calcolare la maggiorazione del premio mensile per lavoro straordinario di cui al precedente paragrafo 6).

Nella categoria dei diritti vari (paragrafo 14) sono da segnalare i diritti di Segreteria che spettano al Segretario Generale in base alla legge comunale e provinciale.

Tali diritti, vengono applicati ai contratti che il Segretario Generale redige come notaio dell'Amministrazione, e spettano per metà alla Provincia e per metà al Segretario Generale.

In questo eccezionale periodo i contratti sono ridotti ad un numero oltremodo esiguo e pertanto questa voce non ha alcuna importanza sostanziale.

Le ritenute che si praticano sugli stipendi e sui salari del personale (paragrafo 15 sono le seguenti:)

a) Ritenute per il trattamento di quiescenza (6 e 7% e seconda che il dipendente è iscritto al Monte pensione della Provincia e agli Istituti di Previdenza in Roma: uno iscritti agli Istituti di previdenza gli impiegati e salariati assunti posteriormente al 1944. Tale trattenuta viene praticata soltanto sullo stipendio lordo esclusa ogni indennità non pensionabile.

7142

Cat. - Fasc.

Sig.

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Allegati N.

Oggetto

inadeguate paghe che attualmente si corrispondono.

Le stesse considerazioni valgono anche per il modo di calcolare la maggiorazione del premio pensile per lavoro straordinario di cui al precedente paragrafo 6).

Nella categoria dei diritti vari (paragrafo 14) sono da segnalare i diritti di Segreteria che spettano al Segretario Generale in base alla legge comunale e provinciale.

Tali diritti, vengono applicati ai contratti che il Segretario Generale redige come notaio dell'Amministrazione, e spettano per metà alla Provincia e per metà al Segretario Generale.

In questo eccezionale periodo i contratti sono ridotti ad un numero oltremodo esiguo e pertanto questa voce non ha alcuna importanza sostanziale.

Le ritenute che si praticano sugli stipendi e sui salari del personale (paragrafo 15 sono le seguenti:)

a) Ritenute per il trattamento di quiescenza (6 e 7% a seconda che il dipendente è iscritto al Monte pensione della Provincia e agli Istituti di Previdenza in Roma: uno iscritti agli Istituti di previdenza gli impiegati e salariati assunti posteriormente al 1914. Tale trattenuta viene praticata soltanto sullo stipendio lordo esclusa ogni indennità non pensionabile.

b) Ritenuta per la Cassa di Previdenza a favore del personale provinciale (1% sullo stipendio lordo esclusa ogni altra indennità. La Cassa provinciale di previdenza venne istituita per scopi assistenziali a favore del personale.

c) Ritenuta a favore dell'Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti Locali in Roma (il 2% sullo stipendio lordo come sopra). Tale Cassa prevede vari benefici

7112

tra i quali quel dell'insennità di buona uscita per onule esonerato, con meno di 20 anni di servizio.

d) Ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile (2.16% e 4.00% e seconda si tratta di stipendiati e di salariati.

Tale trattativa viene praticata su tutte le competenze, con detrazione delle somme ritenute per le voci di cui alle lettere a, b e c.

e) Ritenuta per l'imposta complementare (1.10% per tutto indistintamente il personale). Essa viene calcolata come per la imposta di ricchezza mobile.

Il personale della Provincia cui si riferisce il paragrafo 16, raggiunge il numero complessivo di circa 1.000 persone, così distinto:

1) Segreteria	n. 11
2) Avvocatura	n. 3
3) Regioneria	n. 20
4) Ufficio d'ordine	n. 32
5) Ufficio tecnico	n. 21
6) Personale stradale	n. 30
7) Personale Istituti di istruzione tecnici e non- tici di Napoli e Provincia	n. 90
8) Personale Laboratorio d'igiene e profilassi	n. 23
9) Personale amministrativo e di servizio del Consortio antitubercolare	n. 10
10) Personale di servizio effettivo	n. 26
11) Personale di servizio avventizio	n. 14
12) Impiegati straordinari	n. 73
13) Agenti gantoniari giurati per la vigilanza sulla tassa di circolazione	n. 8
14) Personale del Museo Campano di Capua	n. 2
15) Personale Ospedale psichiatrico:	

a) Sanitari	n. 24
b) Capi reparti	n. 7
c) Infermieri effettivi	n. 126
d) Infermieri avventizi	n. 230
e) Infermiere effettive	n. 56
f) Infermiere avventizie	n. 7
g) Personale di cucina	n. 5
h) Lavandaie	n. 25
i) Operai giornalieri	n. 12

Il personale della Provincia cui si riferisce il paragrafo 16, raggiunge il numero complessivo di circa 1.000 persone, così distinto:

1) Segreteria	n. 11
2) Avvocatura	n. 3
3) Ragioneria	n. 20
4) Ufficio d'ordine	n. 32
5) Ufficio tecnico	n. 21
6) Personale stradale	n. 30
7) Personale Istituti di istruzione tecnici e naturali di Napoli e Provincia	n. 90
8) Personale Laboratorio d'Igiene e profilassi	n. 23
9) Personale amministrativo e di servizio del Consorzio antituberculare	n. 10
10) Personale di servizio effettivo	n. 26
11) Personale di servizio avventizio	n. 14
12) Impiegati straordinari	n. 73
13) Agenti cantonieri giurati per la vigilanza sulla tassa di circolazione	n. 8
14) Personale del Museo Campano di Capua	n. 2
15) Personale Ospedale psichiatrico:	
a) Sanitari	n. 24
b) Capi reparti	n. 7
c) Infermieri effettivi	n. 126
d) Infermieri avventizi	n. 230
e) Infermiere effettive	n. 56
f) Infermiere avventizie	n. 7
g) Personale di cucina	n. 5
h) Lavandaio	n. 25
i) Operai giornalieri	n. 12
	n. 615

Totale

n. 978

Si acclude, infine, alla presente, (allegato 5) copia del Regolamento organico richiesto col paragrafo 17 e approvato a suo tempo con deliberazione 23 agosto 1928

Mod. 33

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Sez. - Num.

Cat. - Fasc.

Napoli

194

Sig.

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Allegati N.

Oggetto

n.44, debitamente approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Per ogni altra eventuale notizia o chiarimento questa Amministrazione si tiene a disposizione di codesta On.le Commissione.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE

Calderoli

*Chieder per numero
spese: a. trasferi
ment*

7111

Cat. - Fasc.

Sig.

Risposta al foglio del

Div.

Sez.

N.

Oggetto

Allegati N.

n.44, debitamente approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Per ogni altra eventuale notizia o chiarimento questa Amministrazione si tiene a disposizione di codesta Ch. le Commissione.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE

Castelli

*Chiedo per un lavoro
spese: es. trasferimenti
ment.*

7111

Allegato 2

Aggiunta di famiglia personale effettivo (dal 1/10/1942) Legge 17/7/1942
n. 1161 nella misura di quella stabilita per gli impiegati statali

	impiegati		salariati	
	annue	mensili	annue	mensili
		(1)		(2)
solo moglie	3.267.00	272.25	2.940.30	245.00
moglie e 1 figlio	3.920.40	326.70	3.484.80	290.40
" " 2 "	4.753.80	381.15	4.029.30	335.75
" " 3 "	5.227.20	435.60	4.573.80	381.15
" " 4 "	6.534.00	544.50	5.662.80	471.90
" " 5 "	7.840.80	653.40	6.751.80	562.65
" " 6 "	9.147.60	762.30	7.840.80	653.40
" " 7 "	10.454.40	871.20	8.929.80	744.15
" " 8 "	11.761.20	980.10	10.018.80	834.90
" " 9 "	13.068.00	1.089.00	11.107.80	925.65

(1) Le L. 272.25 risultano così formate:

Aggiunta di famiglia originaria	L. 150.00
+ aumento 10%	" 15.00
	L. 165.00
+ Aumento 65%	" 107.25
Totale	L. 272.25

(2) Le L. 245.00 risultano così formate:

Aggiunta di famiglia originaria	L. 135.00
+ Aumento 10%	" 13.50
	L. 148.50
+ Aumento 65%	" 96.50
Totale	L. 245.00

Per il personale che domicilia nei Comuni con popolazione inferiore a quella del Capoluogo tale indennità viene pagata con le seguenti riduzioni:
il 25% per il personale domiciliato in Comuni con oltre 50.000 abitanti

7140

	annue	mensili	annue	mensili
		(1)		(2)
solo moglie	3.267.00	272.25	2.940.30	245.00
moglie e 1 figlio	3.920.40	326.70	3.484.80	290.40
" " 2	4.753.80	381.15	4.029.30	335.75
" " 3	5.227.20	435.60	4.573.80	381.15
" " 4	6.534.00	544.50	5.662.80	471.90
" " 5	7.840.80	653.40	6.751.80	562.65
" " 6	9.147.60	762.30	7.840.80	653.40
" " 7	10.454.40	871.20	8.929.80	744.15
" " 8	11.761.20	980.10	10.018.80	834.90
" " 9	13.068.00	1.089.00	11.107.80	925.65

(1) Le L.272.25 risultano così formate:

Aggiunta di famiglia originaria	L. 150.00
+ aumento 10%	" 15.00
	L. 165.00
+ Aumento 65%	" 107.25
	L. 272.25
Totale	=====

(2) Le L.245.00 risultano così formate:

Aggiunta di famiglia originaria	L. 135.00
+ Aumento 10%	" 13.50
	L. 148.50
+ Aumento 65%	" 96.50
	L. 245.00
Totale	=====

Per il personale che domicilio nei Comuni con popolazione inferiore a quella del Capoluogo tale indennità viene pagata con le seguenti riduzioni :

il 25% per il personale domiciliato in Comuni con oltre 50.000 abitanti

il 40% per il personale domiciliato in Comuni con oltre 20.000 abitanti e fino a 50.000.

il 50% per il personale domiciliato in Comuni con meno di 20.000 abitanti.

7140

Aggiunta di famiglia personale straordinario dal 1/7/1943

R.D.L. 1/7/1943 n. 610

	impiegati		salariati	
	annue	mensili	annue	mensili
		(1)		(2)
solo moglie	1.980.00	165.00	1.782.00	148.50
woglie e 1 figlio	2.376.00	198.00	2.098.80	174.90
" " 2 "	2.772.00	231.00	2.415.60	201.30
" " 3 "	3.168.00	264.00	2.732.10	227.70
" " 4 "	3.960.00	330.00	3.366.00	280.50

(1) Le L.165.00 risultano così formate:

Aggiunta di famiglia originaria	L. 50.00
+ Aumento 10%	" 5.00
+ Aumento 100%	L. 55.00
+ Aumento 100%	" 55.00
+ Aumento 50%	L. 110.00
dal 1/7/1943 Totale	" 55.00
	L. 165.00

(2) le L.148.50 risultano così formate:

Aggiunta di famiglia originaria	L. 45.00
+ Aumento 10%	" 4.50
+ Aumento 100%	L. 49.50
+ Aumento 100%	" 49.50
+ Aumento 50%	L. 99.00
dal 1/7/1943 Totale	" 49.50
	L. 148.50

7139

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ESTRATTO

L/E

dal PROCESSO VERBALE delle deliberazioni adottate dal
Commissario il di 5 aprile 1944 con l'assistenza
del Comm. avv. Luigi Accardi, Segretario Generale.

Visto che in seguito al collocamento a riposo dell'archivista Suppe Nicola e del trasferimento ad altri uffici senza sostituzione degli impiegati Mazzella Luigi e Scurti Alfredo, tutto il restante personale degli uffici dell'Ospedale P.P. ha dovuto sopprimere alla mancanza dei suddetti dipendenti mercè un lavoro straordinario da essi espletato in ore oltre quelle d'ufficio;

Visto che il detto lavoro straordinario fu autorizzato verbalmente in vista della urgenza di doverlo effettuare senza indugio per le circostanze del momento e per non intralciare il regolare andamento degli uffici, con riserva di adottare il relativo provvedimento;

Visto che il Direttore dell'Ospedale P.P. ha riferito che perdurando tuttora le regioni che richiesero la esecuzione del lavoro straordinario ne debba essere autorizzata la prosecuzione;

Ratifica le disposizioni di cui sopra ed autorizza il personale addetto alla Segreteria dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale a continuare a prestare il lavoro straordinario oltre il normale orario di ufficio;

N

5

Oggetto

Ospedale P.P. Lavoro
straordinario.

Dir.

Sez.

12375

Cat.

Fasc.

Napoli, li 5 MAG. 1944

Si trasmette in duplice copia
alla R. Prefettura, per gli effetti
delle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente

R. PREFETTURA DI NAPOLI

N. di protocollo

Div. Sez.

Napoli, li

138

IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI NAPOLI

N. di protocollo

Oggetto

Ospedale P.P. Lavoro straordinario.

12375

Div. Sez.

Cui. Fasc.

Napoli, li 5 MAG. 1944

Si trasmette in duplice copia alla R. Prefettura, per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente

R. PREFETTURA DI NAPOLI

N. di protocollo

Div. Sez.

Napoli, li

138
IL PREFETTOAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI NAPOLI

N. di protocollo

Napoli, li 194

Pervenuto oggi il presente estratto.

dal PROCESSO VERBALE delle deliberazioni adottate dal
Commissario il di 5 aprile 1944 con l'assistenza
del Comm. avv. Luigi Accardi, Segretario Generale.

Visto che in seguito al collocamento a riposo dell'archivista Suppa Nicola e del trasferimento ad altri uffici senza sostituzione degli impiegati Mezzella Luigi e Scurti Alfredo, tutto il restante personale degli uffici dell'Ospedale P.P. ha dovuto sopprimere alla mancanza dei suddetti dipendenti mercè un lavoro straordinario da essi espletato in ore oltre quelle dell'ufficio;

Visto che il detto lavoro straordinario fu autorizzato verbalmente in vista delle urgenze di doverlo effettuare senza indugio per le circostanze del momento e per non intralciare il regolare andamento degli uffici, con riserva di adottare il relativo provvedimento;

Visto che il Direttore dell'Ospedale P.P. ha riferito che perdurando tuttora le ragioni che richiesero la esecuzione del lavoro straordinario ne debba essere autorizzata la prosecuzione;

Ratifica le disposizioni di cui sopra ed autorizza il personale addetto alla Segreteria dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale a continuare a prestare il lavoro straordinario oltre il normale orario di ufficio;

VISTO

IL PRESIDENTE

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO GENERALE



II 32
1

Amministrazione della Prefettura di Napoli
Stipendi che attualmente si corrispondono

~~Categoria di personale~~	Stipendi lordi con servizio attivo (minimi)	Stipendi lordi con servizio attivo (massimi)
~~Personale Amministrativo~~		
Segretario Generale	2.779 70	3.975 20
I Segretario	1.623 70	2.440 =
Segretario	1.282 40	1.974 75
Vice Segretario	1.136 90	1.697 50
Avvocato procuratore	1.282 40	1.974 75
6 Ragioniere Capo	2.005 90	3.177 15
12 I Ragioniere	1.383 15	1.974 65
12 Ragioniere	1.193 85	1.835 20
12 Vice Ragioniere	1.032 =	1.596 50
12 Aiuto Contabile	783 25	1.228 05
12 Economo	1.282 40	1.974 75
12 Archivista capo	1.088 90	1.651 55
12 Archivista	974 50	1.513 80
12 Applicato I Classe	974 50	1.513 80
12 Applicato II Classe	917 =	1.431 35
12 Ufficiale d'ordine	735 50	1.187 95
12 Datilografa	563 55	936 =
~~Ufficio Tecnico~~		
18 Ingegnere Capo	2.101 =	3.247 35
9 Ingegnere I Classe	1.282 40	1.974 75
10 Ingegnere II Classe	1.193 85	1.835 20
2 Geometri I Classe	1.034 60	1.596 50
22 Geometri II Classe	932 60	1.358 85

Categorie di personale	Stipendi Lordi servizio attivo (minimi)		Stipendi Lordi servizio attivo (massimi)	
Personale Stradale				
23 Capi Cantonieri I ^a Classe	528	45	631	65
24 Capi Cantonieri II ^a Classe	438	95	617	85
Laboratorio d'Igiene				
25 Direttore	2000	=	2.750	=
26 Coadiutore	1.216	65	1.758	35
27 Assistente	991	65	1.427	50
28 Ufficiale sanitario	541	65	775	=
Personale di servizio				
29 Msciore	783	35	1.184	40
30 Inserviente	601	85	1.012	45
31 Portiere urbano	601	85	1.009	45
32 Portiere secondario	526	45	687	75
33 Facchino	558	85	558	85
Personale straordinario				
34 Personale I ^a Categoria	722	20	950	40
35 Personale II ^a Categoria	653	40	891	=
36 Personale III ^a Categoria	641	50	772	20
37 Personale IV ^a Categoria	529	70	558	35
38 Personale ultimo assunto	400	=	400	=
Personale servizio assenteismo				
39 Inserviente assenteismo	608	15	608	15
Personale addeletto vigilanza				
Veicoli per l'assa circolazione stradale				
40 Agente Giurato	847	50	847	50

Off. di categori personale	Categorie di personale	Stipendi Lordi servizio attivo (minimi)	Stipendi Lordi servizio attivo (massimi)
	~~Personale Istituto d'istruzione di Napoli~~		
41	~~Segretario~~	769 25	1.301 80
42	~~Applicato~~	660 50	1.068 15
43	~~Bidello~~	5700 =	832 55
44	~~Mecanico~~	670 60	916 80
	~~Personale Ospedale Psichiatrico~~		
45	~~Direttore~~	1.845 25	3.095 75
46	~~Medico 1^a Categoria~~	1.069 80	1.765 =
47	~~Medico 2^a Categoria~~	964 75	1.627 75
48	~~Chirurgo~~	1.069 80	1.765 =
49	~~Farmacista~~	1.069 80	1.765 =
50	~~Aiuto Farmacista~~	964 75	1.627 75
51	~~Capo Reparto~~	511 80	989 60
52	~~Infermiere effettivo~~	418 20	784 90
53	~~Infermiere ausiliario~~	324 =	471 =
54	~~Infermiera effettiva~~	305 65	572 65
55	~~Infermiera ausiliaria~~	270 70	371 30
56	~~Lavandaia (ausiliaria)~~	267 80	267 80

UFFICIO REGIALE DEL LAVORO

FORMULA per il calcolo dell'INDENNITA' di cui

al R.D.I. 16/12/42

Un terzo della diaria, più un 60° dell'aggiunta di famiglia (come da specchietto in calce) x per i giorni del mese, sul risultato si applica l'aumento di cui all'O.R. N° 2, detraendo, infine, fino al grado VII, l'intero assegno temporaneo di guerra e dell' VIII in poi, £ 137,50 .

DIARIE	1/3	AGGIUNTA FAM.	60°	x 30
130	43,33	1084, 272,25	4,54	
120	40,00	1 326,70	5,44	
100	33,33	2 381,15	6,35	
90	30,00	3 435,60	7,25	
80	26,66	4 544,50	9,07	
70	23,33	5 652,40	10,89	
60	20,00	6 744,15 usciat.	12,40	
55	18,33	7 871,20	14,52	
50	16,67			
35	11,66			

8

1083/4

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

1. - Stipendi normali

STIPENDIATI : minimo (dattilografo) L. 440,--

massimo mensile (Segretario Generale)

" 3.317,--

Spesa totale annua

" 210.000,--

SALARIATI :

minimo mensile (lavandaia Ospedale psichiatr.)

" 370,--

massimo mensile (uscieri)

" 1.108,--

Spesa totale annua

" 340.000,--

2. - Azienda di famiglia

STIPENDIATI : minimo (celibe)

" -

massimo (9 figli residenza Napoli)

" 1.089,--

SALARIATI : minimo (celibe)

" -

massimo (9 figli residenza Napoli)

" 925.65

3. - Assegno temporaneo di guerra

STIPENDIATI : minimo

" 84,--

massimo

" 110,--

SALARIATI : minimo

" 74,--

massimo

" 110,--

4. - Aureenti Ordinanza Regionale n. 2

Assegno minimo

" 310.80

Assegno massimo

" 1.841.10

5. - Indennità di presenza

Indennità minima

" 1.022,--

Indennità massima

" 1.417.50

Napoli, 5 maggio 1944

IL RAGIONIERE CAPO

Provincia (Kampuchea)

11A3 1/4

Kampuchea

1) SyngnathusSyngnathus argenteus
Syngnathus argenteus

2. 12.000

1.500

13.500

-12% (R.D.L. 20-1-1932 ~ 11491)
 -6% (R.D.L. 14-4-934 561)
 +8% (R.D.L. 24-9-936 1719)
 +8% (R.D.L. 27-6-937 1033)
 +8% (R.D.L. 27-4-939 591)
 +10% (R.D.L. 16-4-940 237)

1632 = 11.968.50

718.10 11 249.90

900 = 12 149.90

972 = 13 121.90

1049.75 14 171.65

1417.15 15 588.80 : 12 = 1282.40

Syngnathus argenteus 588.80 Syngnathus argenteus 1282.40

2 Syngnathus argenteusSyngnathus argenteus
Syngnathus argenteus

2. 4400

240

4640

-12%

+8%

+8%

+8%

+10%

+10%

556.80 4083.20

326.65 4409.85

352.80 4762.65

476.25 5238.90 : 12 = 418.25

Syngnathus argenteus 5238.90 Syngnathus argenteus 418.25

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ESTRATTO

dal PROCESSO VERBALE delle deliberazioni adottate dal
Presidente il dì 25 aprile 1942 con l'assistenza
del Comm. avv. Luigi Accardi, Segretario Generale.

Richiamati i provvedimenti di questa Amministrazione del 26 agosto 1931 n. 145, approvato dalla G.P.A. il 16.2.1932 n. 81927 e 8.1.1935 n. 27 approvato G.P.A. il 26.2.1935 n. 9228 e 8 settembre 1936 n. 23 approvato dalla G.P.A. il 6 aprile 1937 n. 42254, relativi alle indennità da corrispondersi al personale di questa Amministrazione per trasferte fuori dalle sedi dello Ufficio;

Letto il R.D.L. del 27 febbraio c.a. n. 76 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1942 con il quale vengono stabilite le nuove misure della indennità di missione per l'interno del Regno, a favore del personale statale, a decorrere dal 1° marzo c.a. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra;

Considerata le necessità di provvedere per un aumento delle indennità che attualmente si corrispondono al personale di questa Provincia in correlazione con gli aumenti disposti col citato Decreto ;

DELIBERA - determinare con decorrenza dal 1° marzo c.a. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, le indennità di trasferta a favore del personale dipendente da questa Amministrazione come se-

Oggetto

Indennità al personale
per trasferte fuori dalla
la sede dell'Ufficio.

£5861

Div. 1 Sec. 1

Cat. _____ Fasc. _____

Capoff, Jr.

1994

Si trasmette in duplice copia alla R. Prefettura, per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

II. Preside

R. PREFETTURA DI NAPOLI

N. _____ di protocollo _____

Div. _____ Ser. _____

Napoli, 14 1941

IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI NAPOLI

N..... di protocollo

Preside il 25 aprile

194 2 con l'assistenza
del Comm. avv. Luigi Accardi, Segretario Generale.

Richiamati i provvedimenti di questa Amministrazione del 26 agosto 1931 n. 145, approvato dalla G.P.A. il 16.2.1932 n. 81927 e 8.1.1935 n. 27 approvato G.P.A. il 26.2.1935 n. 9228 e 8 settembre 1936 n. 23 approvato dalla G.P.A. il 6 aprile 1937 n. 42254, relativi alle indennità da corrispondersi al personale di questa Amministrazione per trasferite fuori dalle sede dello Ufficio;

Letto il R.D.L. del 27 febbraio c.a. n. 76 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1942 con il quale vengono stabilite le nuove misure delle indennità di missione per l'interno del Regno, a favore del personale statale, a decorrere dal 1° marzo c.a. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra;

Considerata la necessità di provvedere per un aumento delle indennità che attualmente si corrispondono al personale di questa Provincia in correlazione con gli aumenti disposti col citato Decreto;

DILIBERA - determinare con decorrenza dal 1° marzo c.a. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, le indennità di trasferta a favore del personale dipendente da questa Amministrazione come segue:

./.

Tip. - Org. - Print. - Prov. 14 - 8-1942 - 3000

Indennità al personale
per trasferite fuori dalla
la sede dell'Ufficio.

19853

Div. 1 Sez. N.

Cat. Fasc.

Capoli, li 194

Si trasmette in duplice copia
alla R. Prefettura, per gli effetti
delle vigenti disposizioni di legge.

Il Preside

R. PREFETTURA DI NAPOLI

N. di protocollo

Div. Sez.

Capoli, li 194

IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI NAPOLI

N. di protocollo

Capoli, li 194

Pervenuto oggi il presente
estratto.

	Diaria attuale	Aumento da apportare	Nuova diaria dal 1.3.42
1) Segretario Generale	L. 80	L. 40	L. 120.--
2) Ing.re Capo-Direttore del Manicomio Ragioniere Capo e Procuratore anziano dell'Avvocatura	" 70	" 30	" 100.--
3) Direttori Laboratorio Igiene - Primo Segretario - Primo Ragioniere	" 60	" 30	" 90.--
4) Segretario-Ingegnere-Medico, avvocato, ragioniere, economo e archivistista capo	" 50	" 30	" 80.--
5) Vice-segretario - " ragioniere - Archivista, geometra, applicato ed aiuto-contabile	" 40	" 30	" 70.--
6) Ufficiale d'ordine e dattilografo	" 30	" 25	" 55.--
7) Assistente tecnico (delib. 8.1.1935 n.27) Lavori inferiori a 10 e 50% di L. 40	" 15	" 15	" 35
Lavori durata superiore a 10 e 75% di L. 40	" 10	" 7.50	" 17.50
8) Infermieri ed affini	" 30	" 10	" 40
9) Salaristi	" 20	" 10	" 30
10) Impiegati straordinari (Cat. A. B del. 8.10. delib. 8.9.35 n.123)	" 10	" 20	" 30
(Cat. C. D. delib. 8. " 10.37 n.3 ed altri straordinari)	" 10	" 10	" 20

- re del Manicomio
Ragioniere Capo e
Procuratore anziano
dell'Avvocatura
- 3) Direttori Laboratorio
Igiene - Primo Segre-
tario - Primo Ragio-
niere
- 4) Segretario-Ingegnere-
Medico, avvocato, ra-
gioniere, economo e
archivista capo
- 5) Vice-segretario -
" ragioniere -
Archivista, geome-
tra, applicato ed
aiuto-contabile
- 6) Ufficiale d'ordine
e dattilografo
- 7) Assistente tecnico
(delib. 8.1.1935
n.27) Lavori infe-
riori a 10 g. 50% di
L. 40
- Lavori durata supe-
riore a 10 g. 75% di
L. 40
- 8) Infermieri ed affini
- 9) Salarati
10) Impiegati
straordinari
delib. 8.9.36
n.123
- 11) Salarati straordinari
delib. 8.2.36 n.23

"	70	"	30	"	100.-	"
"	60	"	30	"	90.-	80
"	50	"	30	"	80.-	60
"	40	"	30	"	70.-	55
"	30	"	25	"	55.-	45
"	15	"	15	"	35	12.50
"	10	"	7.50	"	17.50	15-
"	30	"	10	"	40	30
"	20	"	10	"	30	30
"	10	"	20	"	30	30
"	10	"	10	"	20	20
"	8	"	8.-	"	16.-	16

Le indennità suddette si intendono al netto delle riduzioni di cui al R.D.L. del 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561.

Anche per il doppio decimo delle spese di viaggio, quando dovuto, e per le indennità chilometriche pure quando dovute sono abrogate le due riduzioni disposte dai predetti R.D.L. 1491 e 561.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta a alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Per quanto concerne la spesa di viaggio da rimborsare alle varie categorie di personale suddetto nonché le misure delle indennità chilometriche, restano ferme le misure stabilite coi suddetti provvedimenti di quest'Amministrazione;

Restano ferme altresì tutte le altre disposizioni contenute nei succitati provvedimenti dell'Amministrazione non contemplato che non siano in contrasto con la presente deliberazione.

VISTO

IL PRESIDENTE

PER COPIA CONFERME

SEGREARIO GENERALE



CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

SESSANTESIMA ORDINANZA 1921 - 1922

TAVOLA IX.

L'anno 1921, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 19,45, si è riunito il Consiglio provinciale di Napoli, nell'aula di S. Maria la Nova, in seduta pubblica ed in seguito a regolare convocazione, per discutere gli affari inseriti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE - Pasquale GR. 28. dott. ngelo, deputato al Parlamento.

SEGREARIO - Roberto avv. Carlo.

R. GOVERNATORE - Pasquale GR. 28. dott. ngelo, Prefetto della Provincia.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento organico generale per gli impiegati provinciali 11 ed al Regolamento organico speciali.

Miglioramenti concernenti ed aumento degli stipendi e dei salari.

GIUNTA

PROVINCIALE - D. in seguito, la parola al deputato Rossi perchè riferisca sulla proposta circa i miglioramenti concernenti al personale, secondo è seguito al n. 2 dell'ordine del giorno.

ROSSI, deputato provinciale, relatore - Legge la seguente deliberazione presa dalla Deputazione nella seduta del 29 volgente:

"Visto che la Deputazione provinciale, spontaneamente, ha da tempo riconosciuto doverci intervenire ad un punto lo miglioramento degli stipendi e salari del personale dipendente, che, anzi, nella sua Relazione sul bilancio dell'esercizio 1921, ne fece espressamente cenno;

"Visto che, nel presentare al Consiglio la proposta dei miglioramenti concernenti al personale salariato del Municipio, il quale fu poi approvato nella seduta del 16 luglio 1921 la Deputazione stessa riferì, tale proposito, dando assoluzione che analogo proposta avrebbe presentata per tutto il rimanente personale stipendiato e salariato dell'amministrazione.

"Visto che, mentre la Deputazione era intesa allo studio della questione, la Federazione degli'impiegati e salariati dipendenti da questa amministrazione, in data 11 agosto ultimo, presentò un memoriale contenente i vari desiderata

1743

Giorno 1921, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 15.45, ad è riunito il Consiglio provinciale di Napoli, nell'aula di S. Maria la Nova, in seduta pubblica ed in seguito a regolare convocazione, per discutere gli affari insorti al all'ordine del giorno.

PR. ID. VICE - Ferrullo pr. S. dott. Agelo, deputato al Parlamento.

SEGRETERIO - Grobart avv. Carlo.

REGOLAMENTO - Tesoro G. uff. dott. Agelo, Profetto della Provincia.

GOVERNO: Modifica al Regolamento organico generale per gli impiegati provinciali 14 ed al Regolamento organico speciali.

Aggiornamenti economici ed aumento degli stipendi e dei salari.

ORDINE

PR. ID. VICE - Dò, in seguito, la parola al deputato Rossi perche riferisce sulla proposta circa i miglioramenti economici al personale, secondo è seguito al n. 2 dell'ordine del giorno.

ROSSI, deputato provinciale, relatore - Legge la seguente deliberazione presa dalla Deputazione nella seduta del 20 seguente:

"Videando che la Deputazione provinciale, opportunamente, ha da tempo si-
"completato lavori addiversi ad un razionale miglioramento degli stipendi o
"salari del personale dipendente, che, anzi, nella sua Relazione sul bilancio
"di previsione dell'esercizio 1921, ha fatto espressamente cenno;

"Videando, che, nel presentare al Consiglio la proposta dei miglioramenti
"economici da concedere al personale salariato del Municipio, ¹³¹ ha poi
"approvata nella seduta del 16 luglio 1921 la Deputazione stessa riferire, tale
"proposta, dando assicurazione che analogo proposta avrebbe presentata per tutto
"il rimanente personale dipendente o salariato dell'amministrazione.

"Tutto ciò, mentre la Deputazione era intenta allo studio della questione,
"La Federazione degli'impiegati e salariati dipendenti da questa amministrazione,
"in data 11 agosto ultimo, presentò un memoriale contenente i vari desiderata
"del personale suddetto, esprimendo il voto che tali desiderata fossero discusse
"ed dall'amministrazione in corso e con la collaborazione dei rappresentanti
"dello stesso interesse;

"Videando che, in seguito a tale richiesta, questa Deputazione nella sua

(6)
 "Adunanza del 23 settembre ultimo, avendo rilevato che nulla si opponeva a che ai
 "lavori preparatori della proposta prendessero parte anche i rappresentanti del
 "personale, fatti per l'oggetto una Commissione composta del proprio Presidente,
 "dei deputati provinciali cant. Cantone, comm. Cantone e comm. Locali, del Segretario
 "generale dell'Amministrazione, nonché del Presidente di Consiglio della Federazione
 "dei
 "dei

"Visto che a tale Commissione venne affidato l'incarico di discutere e presentare
 "tre opportune proposte, dirette allo scopo di migliorare organicamente le condizioni
 "fini economiche del personale e d'introdurre nel Regolamento organico generale e
 "nei Regolamenti speciali quelle nuove norme, le quali, o proposte diret-
 "te, avrebbero stato riconosciuto necessario di opportuno

"considerate, in linea di massima, che gli stipendi ed i salari concessi agli
 "impiegati provinciali di Napoli sono stati finora mantenuti entro limiti piuttosto
 "modesti, certamente non rispondenti all'attuale costo della vita, e che, di con-
 "seguenza, debbono essere aumentati, per quanto sia consentibile con le risorse
 "finanziarie della Provincia, entro ragionevoli proporzioni;
 "Considerato, subordinatamente, che, a parte qualsiasi rilievo sull'attuale

"costo della vita, che da argomenti posti in tempi più o meno lontani attestano,
 "gli stipendi ed i salari degli impiegati della Provincia di Napoli sono di gran
 "lunga inferiori a quelli delle altre maggiori Province d'Italia, alle quali la
 "Provincia non può non essere legittimamente ragguagliata;

"Rilevato dal menovale presentato dalla Federazione degli impiegati, che i
 "loro desiderati di ripartiscono in richieste di ordine generale, interessanti tut-
 "ta la classe impiegatizia, ed in richieste particolari, che interessano solo uno
 "singolo categoria d'impiegati;

Ritornato che, per procedere con metodo, sia il caso di cominciare, una per
 "una, tali richieste, e spiegare per quali considerazioni si debba giungere all'eco-
 "nomico o meno delle stesse;

"Letta la 1^a richiesta, del tenore seguente:

"1. Si chiede, innanzi tutto, che a qualsiasi riforma di regolamenti org. dei

"si proceda con la collaborazione dei rappresentanti delle categorie

"guarale dell'amministrazione, nonché del Presidente di Napoli della Federazione
"dei Delegati o del Presidente del Consiglio Direttivo della Federazione stessa;

"Visto che a tale Commissione vanno affidato l'incarico di discutere e presentare opportune proposte, dirette allo scopo di migliorare organicamente lo consiglio
"del personale e d'introdurre nel regolamento organico generale e
"nel regolamento organico speciali quelle nuove norme, le quali, o proposte dirette,
"sarebbero state riconosciute necessarie ed opportune;

"Considerato, in linea di principio, che gli stipendi ed i salari assegnati agli
"impiegati provinciali di Napoli sono stati finora mantenuti entro limiti piuttosto
"modesti, conformemente ai risponderli all'attuale costo della vita, o che, di conseguenza,
"debbono essere aumentati, per questo sia conveniente con le risorse
"finanziarie della Provincia, entro ragionevoli proporzioni;

"Considerato, subordinatamente, che, a parte qualsiasi rilievo sull'attuale
"costo della vita, che è da valutarsi pesa in tempi più o meno lontani attenuarsi,
"gli stipendi ed i salari degli impiegati della Provincia di Napoli sono di gran
"lunga inferiori a quelli delle altre maggiori Province d'Italia, allo quali la
"Provincia non può non essere legittimamente paragonata;

"Rilevato dal memoriale presentato dalla Federazione degli impiegati, che i
"loro desiderata si ripartiscono in richieste di ordine generale, interessanti tutte
"le classi impiegatizie, ed in richieste particolari, che interessano soltanto
"singole categorie d'impiegati;

Ritenuto che, per procedere con metodo, sia il caso di esaminare, una per
"una, tutte le richieste, e spiegare per quali considerazioni si debba giungere all'accoglimento o meno delle stesse;

Vista la 1^a richiesta, del tenore seguente:

"1. Si chiede, l'annullamento, che a qualsiasi riforma di regolamenti org. del
"si proceda con la collaborazione dei rappresentanti dello categoria interessato.

"Considerato che l'attuale legislazione, nell'aggregare alle province Corisole
"no di deputati provinciali i rappresentanti della Federazione, per avere i 1 mi,
"per contare le regioni ed i desideri della intera classe impiegatizia da essi
"rappresentata, già ha dato prova manifesta delle sue benevoli disposizioni al ri-

"Pigliando;

"Altamente, però, che la Delegazione, così procedendo, ha esercitato un suo diritto in atto, rispondendo ai suoi convincimenti in materia, ma non ha la facoltà d'impegnare la libera azione delle future amministrazioni, alle quali deve essere lasciata la piena libertà di decidere con criteri propri;

"Altamente, pertanto, che, allo stato delle cose, la richiesta sia da considerarsi come non accolta;

"Letta la 2^a richiesta;

"2. Tutte le norme organiche, e specialmente le remunerazioni, dovrebbero essere equiparate per categoria, in base ai titoli di studio richiesti per l'assegnazione ai vari uffici;

"Considerato, in merito a tale richiesta, che il titolo di studio per l'assegnazione ai vari uffici viene prescritta nei Regolamenti organici come minimo indispensabile per dimostrare l'attitudine del concorrente ai posti cui si aspira, ed in relazione all'importanza dei posti stessi, ma tale titolo non può rappresentare il criterio esclusivo per la determinazione dello stipendio o salario annuo all'ufficio, dovendo i medesimi rappresentanti, irriducibilmente ed in complesso, nel corrispettivo della funzione assegnata all'ufficio stesso, della maggiore o minore opera che si presta e della responsabilità che con l'ufficio si annesse;

"Altamente, in conseguenza, che non viene da dubitare, per questa parte, i rapporti ammessi stabiliti nello Tabello annesso al Regolamento organico generale dell'8 maggio 1914, attualmente in vigore;

"Letta la 3^a richiesta;

"3. Equiparati in tal modo gli stipendi ed i salari iniziali per ciascun ufficio o per ciascun grado della carriera, essi dovrebbero essere accresciuti in misura congrua e corrispondente alle accresciute esigenze della vita ed alla normale retribuzione di ogni specie di prestazioni di opera. - In conformità dei recenti disposizioni per gli impiegati dello Stato, si offre un 30% di lire 1500 per gli stipendi fino a lire 3000; di lire 2000 per gli stipendi fino a lire 4000; di lire 2500 per quelli fino a lire 5000 e di lire 3000 per quelli fino a lire 6000, ed un proporzionale aumento di maggiori stipendi ora assegnati nei Capli-Carvino.

«Ho essere lasciata la piena libertà di decidere con criteri propri;

«Inoltre, pertanto, che, allo stato delle cose, la richiesta sia da considerarsi come accolta;

«Letta la 2^a richiesta;

«2. Tutte le nuove organiche, e specialmente le rimunerationi, dovrebbero essere equiparate per categoria, in base ai titoli di studio richiesti per l'assunzione ai vari uffici;

«Considerato, in merito a tale richiesta, che il titolo di studio per l'assunzione ai vari uffici viene prescritto nei Regolamenti organici come minimo indispensabile per dimostrare l'attitudine del concorrente ai posti cui si aspira, ed in relazione all'importanza dei posti stessi, se tale titolo non può rappresentare il criterio esclusivo per la determinazione dello stipendio o salario annuo all'ufficio, dovendo i medesimi rappresentare principalmente ed in complesso, il corrispettivo della funzione assegnata all'ufficio stesso, della maggiore o minore opera che ad esso è della responsabilità che con l'ufficio si assume;

«Ritenuto, in conseguenza, che non siano da tralasciare, per questa parte, i rapporti armonici stabiliti nello Tabello annesso al Regolamento organico generale dell'8 maggio 1914, attualmente in vigore;

«Letta la 3^a richiesta;

«3. Equiparati in tal modo gli stipendi ed i salari iniziali per ciascun ufficio e per ciascun grado della carriera, essi dovrebbero essere accresciuti in misura congrua e corrispondente alle accresciute esigenze della vita ed alla normale retribuzione di ogni specie di prestazioni di opere. - In conformità dei recenti disposizioni per l'impiegati dello Stato, si chiede un aumento di lire 1500 per gli stipendi fino a lire 3000; di lire 2000 per gli stipendi fino a lire 4000; di lire 2500 per quelli fino a lire 5000 e di lire 3000 per quelli fino a lire 6000, ed un proporzionale aumento di maggiori stipendi ora assegnati al Capil-cervino.

«Ritenuto, in ordine a tale richiesta, che già l'Amministrazione ha espresso, in molteplici occasioni, il suo deciso proposito di addivare al miglioramento delle condizioni economiche del proprio personale verso un congruo aumento degli stipendi e dei salari, sicché trattasi ora, per l'attuazione di tale proposito, di esaminare soltanto quale debba essere la misura dell'umento da

4)

tenimentivo;

"Ritenuto, però, che la richiesta dell'aumento del 50% sugli stipendi ed i salari, fatta dalla Federazione, sia eccessiva o che debba essere contenuta in più limitata misura,

"Ritenuto che tale aumento possa essere equamente determinato nella misura del 32% sugli stipendi e salari organici che la generalità del personale come-
"qui con la deliberazione conclusiva del 10 aprile 1950, occorrendo nel modo più co-
"nilito gli aumenti posteriormente concessi a volume singolo ontegnario di perso-
"nale, e che, qualora, nell'applicare la suddetta percentuale agli stipendi ed
"ai salari di ciascuna ontegnaria, gli stessi risultino in una cifra frangente,
"essi possano essere lievemente aumentati, fino a completare, in cifra tonda, il
"continuo immediatamente superiore, se la frazione eccedeva le lire 50, e dimi-
"nuiti al precedente continuo se infra tale ocena;

"Letta la 4^a richiesta;

"4. Gli aumenti periodici dovrebbero essere biennali ed elevati a dodici per-
"tutte le categorie d'impiegati e salariati, in conformità degli organici di altre
"Provincie, e specialmente di quella di Milano.

"Ritenuto che, effettivamente, l'amministrazione provinciale di Milano ha
"potenza organizzativa a tutto il personale alla sua dipendenza il beneficio di
"dodici aumenti biennali del decimo degli stipendi e salari, se che tale benefi-
"cio quest'amministrazione, per suo conto, ritiene di dovere limitare alquanto, as-
"sunto riguardo che già il personale dipendente da quest'amministrazione usufruisce
"di otto aumenti triennali del decimo;

"Ritenuto, pertanto, che possa accogliere parzialmente, la richiesta col-
"comunque indistintamente a tutti gli impiegati e salariati di ogni grado o classe.
"che l'aumento di dieci decimi consecutivi, di cui i primi due biennali ed i riman-
"enti otto triennali;

"Letta la 5^a richiesta;

"5. Gli aumenti stipendi iniziali, dovrebbero essere liquidati gli aumenti per-
"iodici arretrati, in ordine da mantenere fermi ed inalterati i benefici, che
"attualmente derivano dall'anzianità, e proporzionalmente insieme gli emolumenti al
"bisogni della vita, che generalmente aumentano con gli anni.

"Ritenuto che tale aumento possa essere quantificato determinando nella misura del 33% sugli stipendi e salari organici che la generalità del personale conosce già con la deliberazione consiliare del 10 aprile 1924, esclusi nel modo più esPLICITO gli aumenti posteriormente concessi a taluno singolo categoria di personale, e che, qualora, nell'applicarsi la suddetta percentuale agli stipendi ed ai salari di ciascuna categoria, gli stessi risultino in una cifra frazionata, essi possono essere lievemente arrotondati, fino a completare, in cifra tonda, il trattamento immediatamente superiore, se la frazione eccedeva le lire 50, e dimi-UNITI al precedente contributo se infra tale somma;

"Letta la 4^a richiesta;

"4. Gli aumenti periodici dovrebbero essere biennali ed elevati a dodici per tutte le categorie d'impiegati e salariati, in conformità degli organici di altre Province, e specialmente di quella di Milano.

"Ritenuto che, effettivamente, l'amministrazione provinciale di Milano ha conosciuto organicamente a tutto il personale alla sua dipendenza il beneficio di dodici aumenti biennali del decimo degli stipendi e salari, ma che tale beneficio sia quest'amministrazione, per suo conto, ritiene di dovere limitare alquanto, es-SENTO riguardo che già il personale dipendente da quest'amministrazione usufruisce del otto aumenti triennali del decimo;

"Ritenuto, pertanto, che possa necessitarsi particolarmente, la richiesta col "conoscenza indistintamente a tutti gli impiegati e salariati di ogni grado e clas-SE l'aumento di dieci decimi consecutivi, di cui i primi due biennali ed i rimanenti otto triennali;

"Letta la 5^a richiesta;

"5. Gli nuovi stipendi iniziali, dovrebbero essere liquidati gli aumenti pe-riodici successivi, in maniera da mantenere fermi ed inalterati i benefici, che attualmente derivano dall'anzianità, e proporzionare invece gli aumenti al bisogno della vita, che conseguentemente aumentano con gli anni.

"Considerato, che quanto si chiede dalla Federazione già dall'amministrazione è stato consentito al personale salariato del Ministero, al quale, con la deli-berazione consiliare del 6 luglio 1924, recente miglioramenti economici in favo-re degli impiegati, vanno assegnati i dodici triennali consentiti dalla loro entrata in servizio, e conseguenti sulle basi del rispettivo nuovo salario in-

richiede;

"Ritanto pertanto che, per evidenti ragioni di giustizia, tale disposizione non debba essere estesa a tutto il personale dipendente, con ciò che, conseguentemente stabilito che la corrispondenza dei salari ragguagliati nei nuovi stipendi o salari non debba avere effetto retroattivo, ma debba avere inizio soltanto dalla data sopra, in cui sarà fissata nella presente deliberazione;

"Letta la richiesta 6°.

"6. I posti di Capo di Ufficio dovrebbe provvedersi per concorso interni tra impiegati e esaltati dei gradi immediatamente inferiori, sempre quando siano riconosciuti idonei da speciali Commissioni, costituito con opportune garanzie.

"Tanto prescrive l'art. 3 del Regolamento organico generale, il quale dettare prima quali sono i Capi di Ufficio e, cioè, il Primo Segretario, il Segretario destinato temporaneamente a prestare servizio presso la Segreteria del Municipio, finché dura in quella destinazione, l'Esattore dell'Ufficio centrale, l'Esattore del Municipio e l'Archivista capo;

"Ritanto che, evidentemente, la richiesta suddetta non possa riferirsi al Segretario destinato al Municipio ed agli Esattori, ma debba intendersi fatta, invece, nel Primo Segretario e per l'Archivista capo, i cui posti, secondo è prescritto negli articoli 12 e 19 del Regolamento organico generale, possono essere conferiti a scelta o per pubblici concorsi, e sempre inteso il parere della Commissione consultiva;

"Ritanto che la richiesta possa essere parzialmente accolta, nel senso di stabilire che la promozione ai detti posti debba essere fatta, anzitutto, tra gli impiegati del rispettivo grado - se sempre in seguito al parere della Commissione consultiva - e che, soltanto nel caso la Commissione riconosca non esservi nessun candidato idoneo per capacità e che non abbia gli altri requisiti necessari per coprire l'ufficio, possa provvedersi all'assegnazione del posto presso e mediante pubblico concorso;

"Ritanto che, stabilendosi tale principio, debbano essere analoga mente modificati i pertinenti articoli 12 e 19 del Regolamento organico generale;

"Letta la richiesta 7°.

"7. Nel caso di promozione o di nuova nomina, dovrebbero essere liquidati

712

"quali non debba avere effetto retroattivo, ma debba avere inizio soltanto dalla data sopra, in cui essi siano stati nella presente deliberazione;

Metta la richiesta 6".

"6. I posti di Capo di Ufficio dovrebbe provvedere per generali interni
"tra impiegati e collaboratori dei gradi immediatamente inferiori, entro quanto sia
"no riconoscibili alcuni dei speciali Commissioni, costituiti con opportune misure
"rio.

"Quanto previsto l'art. 3 del Regolamento organico generale, il quale dettare
"una quali sono i capi di Ufficio e, cioè, il Primo Segretario, il Segretario
"destinato temporaneamente a prestare servizio presso la Segreteria del Banco-
"rio, finché dura in quella destinazione, l'Uomo dell'Ufficio centrale, l'Uomo
"senza del Banco e l'Uomo capo;

"Ritenga che, evidentemente, la richiesta suddetta non possa riferirsi al
"Segretario destinato al Banco ed agli Uomini, ma debba intendersi fatta,
"invece, nel Primo Segretario e per l'Uomo capo, i cui posti, secondo è
"previsto negli articoli 12 e 13 del Regolamento organico generale, possono
"essere conferiti a scelta e per pubblici concorsi, e sempre inteso al parere
"della Commissione consultiva;

"Sintanto che la richiesta possa essere preliminarmente accolta, nel senso di
"stabilire che la promozione al detto posti debba essere fatta, unitamente, tra
"gli impiegati del rispettivo grado - ma sempre in seguito al parere della Com-
"missione consultiva - e che, soltanto nel caso la promozione risulti non de-
"servi nessun candidato idoneo per capacità o che non abbia gli altri requisiti
"necessari per servire l'Ufficio, possa procedere all'assegnazione del posto
"vacante mediante pubblici concorsi;

"Ritenga che, stabilendosi tale principio, debbano essere analoga-
"mente i successivi articoli 12 e 13 del Regolamento organico generale;

Metta la richiesta 7".

"7. Nel caso di promozione e di nuova nomina, dovrebbero essere liquidati
"gli annuali periodici decorsi sul nuovo stipendio iniziale, impedendo in tal
"modo che il passaggio da una categoria o da un grado all'altro importi uno scem-
"po o aumento o addirittura una diminuzione di emolumenti".

"Considerato che la presente richiesta trova la sua spiegazione nell'art.

"13 del Regolamento organico generale, che stabilisce la composizione degli organi
 "mentali periodici già acquisiti nel caso un impiegato, sia per pubblico servizio
 "comune, sia per servizio diretto, venga assunto ad altro ufficio, per dipendenza
 "da quell'Amministrazione, sia di grado o classe superiore o quello, di cui era
 "in servizio;

[illegible]

"L'ultimo atto, concepito in violente note, dopo un lungo e
 "lento intervallo".

"Let's be realistic n.d., del genere esogeno"

“I have had a common school education and am a very good one”.

[illegible]

"Considerato, altresì, che l'impiegato destinato attualmente alla regia-
strazione o esposizione degli atti presso gli Uffici centrali è contratto in
ogni caso a retribuzione di molto ore la sua permanenza in Ufficio, e che al-
trimenti dove dipendesse dall'ordine, per la dattilografia, per l'uso
ordinario o per l'istruttoria, i quali presentino servizio di guardia, per turno,
o a disposizione della Segreteria e degli Uffici, nonché nel personale an-
nello, che, per turno, presta servizio di guardia nei giorni festivi;

"Affidando che tale migliore orario, ineditamente al detto personale, debba essere equamente compensato, con ciò con abilita ad ottenere valimento; per gli altri impiegati, il principio dell'obbligo variato della permanenza in ufficio all'interno dell'orario e senza compenso, noi essi previsti dalla l. art. 65 del Regolamento organico generale;

«L'importo portante cioè, contare non è il costo del capitale in corso ma

"Ritengo che - secondo la richiesta contenuta nel capo 5° ed avendo
 "il principio che gli aumenti periodici del decimo indistintamente per tutti
 "gli impiegati stipendiati o salarati, debbano decorrere dal giorno dell'entrata
 "in servizio di ciascun funzionario con regolare nomina e debbano essere
 "rivalutati ai due periodi biennali ed agli otto periodi triennali del servizio
 "stesso - non possa non essere accolta la presente richiesta;

"Ritengo che, accogliendosi la richiesta stessa, debba emanare il seguente
 "decreto art. 43.

"Letta la richiesta n. 8, del tenore seguente:

"9. Le ore di servizio straordinario dovrebbero essere retribuite in ragione
 "di due milioni dello stipendio lordo annuo e per ogni ora".

"Considerato che il principio della retribuzione del lavoro straordinario
 "è fatto dagli impiegati è già riconosciuto dagli articoli 46, 47, 48 e 49
 "del Regolamento organico generale e che trattasi soltanto di migliorare al
 "quanto la portata economica degli articoli stessi;

"Considerato, altresì, che l'impiegato destinato attualmente alla gestione
 "amministrativa o spedizione degli atti presso gli Uffici centrali è costretto in
 "ogni caso a prolungare di molto ore la sua permanenza in Ufficio, e che al
 "momento deve dirsi per l'impiegato di ordine, per la dattilografa, per l'addetto
 "e per l'elementare, e quella presenza necessaria di quella, per turno,
 "e disposizione della Segreteria e degli Uffici, nonché per personale addetto
 "al tutto, che, per tutto, presta servizio di guardia nei giorni festivi;

"Ritengo che tale migliore servizio, indistintamente al detto personale,
 "deba essere equamente compensato, non che con abbu al carattere valutato;
 "per gli altri impiegati, il principio dell'obbligazione della permanenza
 "in ufficio all'interno dell'orario e senza compenso, nei casi previsti dall'
 "art. 65 del Regolamento organico generale;

"Ritengo pertanto che, mentre non è il caso di stabilire un compenso
 "ad ore, secondo è stato richiesto, si possa, d'altra parte, concedere un'indennità
 "fissa al suddetto personale;

"Ritengo che tale indennità possa essere equamente determinata in lire
 "tre 150 mensili per l'impiegato d'ordine addetto attualmente al protocollo

7)

in lire 10 e lire 6 giornaliere, rispettivamente, per l'impiegato e per la detta
 "soggetta, del servizio giornalistico di turno per la firma, a disposizione della De-
 "putazione in lire 5 per ciascuno per l'incendio o per l'inserviente, i quali per
 "turno, restano in servizio fino alla chiusura dell'ufficio, o per l'incendio e
 "per l'inserviente, i quali, anche per turni, prestano servizio di guardia nei
 "giorni festivi;

"Mantenuto che, aumentati del 33% gli stipendi e salari, debba essere equa-
 "lizzato l'ammontare da lire 6000 a lire 6000 la somma a disposizione del Presidente
 "del Consiglio per le indennità al personale, che quivi presta servizio;

"Mantenuto che in tali somme debbano essere soddisfatte gli articoli 47, 48 e
 "49 del Regolamento organico generale;

"Letta la richiesta n. 2;

"9. Così pure il servizio prestato nell'abituale periodo feriale dovrebbe
 essere retribuito con doppio stipendio".

"Mantenuto che non sia da raccogliere tale richiesta, perché altamente ver-
 "rebbe ad essere valutato il principio sancito dall'art. 65 del Regolamento, con-
 "fermando così, quando le esigenze del servizio lo richiedano, all'impiegati come ob-
 "bligati a prestare l'opera loro senza nessuna speciale indennità o compenso;

"Letta la richiesta n. 10;

"10. La pensione dovrebbe essere liquidata sull'ultimo stipendio mensile
 "effettivamente percepito, e non sulla metà dell'ultimo biennio".

"Considerato ciò, per quanto riguarda il trattamento delle pensioni, gli
 "impiegati dipendenti da questa Provincia si possono distinguere nelle seguenti
 "categorie

"1°. In quelli nominati anteriormente al 1° ottobre 1914, i quali sono sot-
 "tosti al regime del Regolamento per le pensioni degli impiegati provinciali, appro-
 "vato con la deliberazione consiliare del 13 maggio 1905.

"2°. In quelli nominati dopo il 1° ottobre 1914, dopo il cui esito in vigore
 "del nuovo Regolamento organico generale, i quali sono iscritti alla Cassa na-
 "zionale di previdenza per le pensioni agli impiegati provinciali e comunali, in
 "conformità di quanto prescrive l'art. 56 del Regolamento stesso.

"3°. In quelli costituenti il personale ordinato di seconda, vigiliante
 "ed affidi del Municipio, dei quali, quelli nominati anteriormente al 1° ottobre 1914, sono sot-

7128

"per l'inserviente, i quali, anche per tutto, prestano servizio di guardia nei giorni festivi;

"Ritenerlo che, ai sensi del 33, gli stipendi e salari, debba essere eguale tanto all'inserviente da lire 600 a lire 600 la somma a disposizione del Presidente del Consiglio per le indennità al personale, che quella posta servizio;

"Ritenerlo che in tali anni debbano essere soddisfatti gli articoli 47, 48 e

"49 del Regolamento organico generale;

"Letta la richiesta n. 93;

"5. Con il servizio prestato nell'abituale periodo feriale dovrebbe essere retribuito con doppio stipendio".

"Ritenerlo che non sia da esigere tale richiesta, perché altrimenti verrebbe ad essere violato il principio sancito dall'art. 65 del Regolamento, secondo cui, quando le esigenze del servizio lo richiedano, gli impiegati sono obbligati a prestare l'opera loro senza nessuno speciale indennizzo o compenso;

"Letta la richiesta n. 10;

"10. La pensione dovrebbe essere liquidata nell'ultimo stipendio mensile effettivamente percepito, e non sulla scala dell'ultimo biennio".

"Considerato che, per quanto riguarda il trattamento delle pensioni, gli impiegati dipendenti da questa Provincia di possono distinguere nelle seguenti categorie:

"1°. In quelli nominati anteriormente al 1° ottobre 1914, i quali sono sotto il regime del Regolamento per le pensioni degli impiegati provinciali, approvato con la deliberazione comunale del 12 maggio 1905.

"2°. In quelli nominati dopo il 1° ottobre 1914, e con il cui ordinario in vigore il nuovo Regolamento organico generale, i quali sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni degli impiegati provinciali e comunali, in conformità di quanto prescrive l'art. 66 del Regolamento stesso.

"3°. In quelli costituenti il personale salariato di custodia, vigilanza ed affidi del manicomio, dei quali, quelli nominati anteriormente al 1° gennaio 1912 (opera dell'approvazione del Regolamento speciale ed organico di quell'istituto) usufruiscono del proprio Regolamento pensionale del 13 luglio 1904, mentre quelli nominati dopo la suddetta opera debbono essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, ai termini dell'art. 67 del suddetto Regolamento speciale ed

7123

8)

"organico (Testo unico);

"Ritanto che la richiesta possa essere accolta per gli impiegati, che sono attualmente sotto il regime del Regolamento per le pensioni del 18 maggio 1895, e che, nei casi della richiesta stessa, debba essere conseguentemente modificato l'art. 9 del detto Regolamento, e, infine, per gli impiegati nominati dopo il 1° ottobre 1914, non è possibile modificare le disposizioni previste dalla legge sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza, alla quale essi sono obbligatoriamente iscritti;

"Ritanto, quanto al personale assunto dal municipio, assunto prima del 1° gennaio 1912; che il Regolamento speciale del 13 luglio 1914 per le pensioni di quegli impiegati forma un tutto organico inalienabile, e che, di conseguenza, la detta richiesta non possa essere applicata agli anzidetti impiegati;

"Ritanto infine che per tutto il personale, che non finisce del beneficio degli anzidetti Regolamenti pensionali, e che, invece, inserito alla cassa nazionale di previdenza per le pensioni, la richiesta non trova la sua pratica applicazione, e quindi non può essere concessa, ma che alla richiesta si possa ricorrere opportunamente verso l'istituzione di una Cassa di previdenza, come sarà detto in appresso;

"Letta la 11ª richiesta;

"11. La condotta indigena di buona uscita dovrebbe essere concessa in tutta misura per ogni categoria d'impiegati e salariati.

"Considerato che, effettivamente, da molti anni a questa parte, l'ordinamento è stato solita concedere agli impiegati, che vengono collocati a riposo, un premio di buona uscita, non solo come ricompensa dello servizio prestato, ma anche per esonerarli dal versamento del premio della pensione di attività a quella di riposo;

"Considerato che si possa opportunamente rendere analogo tale premio, che è stato, finora, concessa discrezionalmente dall'Amministrazione, concedendo, però, un'indennità che sia proporzionale al tempo, durante il quale l'impiegato è stato in servizio dal 25° anno in poi;

"Letta la richiesta n. 12;

"12. Quelli che hanno compiuto 25 anni di servizio dovrebbero essere ammessi

"Visto l'art. 9 del detto Regolamento, mentre, per gli impiegati nominati dopo il 1° ottobre 1914, non è possibile risolvere le disposizioni previste dalla legge sull'istituzione della Cassa Nazionale di previdenza, alla quale essi sono obbligatorieamente iscritti;

"Ritenuto, quanto al personale assunto dal ministero, nominato prima del 1° gennaio 1912; che il Regolamento speciale del 13 luglio 1914 per le pensioni di degli infermieri forma un tutto organico inalienabile, e che, da conseguenza, la detta richiesta non possa essere applicata agli amministratori infermieri;

"Ritenuto infine che per tutto il personale, che non finisce del servizio degli cosiddetti Regolamenti pensionali, e cioè, invece, inserito alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni, la richiesta non trova la sua logica di ripieno, e perciò non può essere esentata, ma che alla richiesta si possa sopprimere opportunamente senza l'istituzione di una Cassa di previdenza, come sarà detto in appresso;

"Letta la 11ª richiesta;

"V. la condotta dell'unità di buona uscita dovrebbe essere consegnata in forma piena per ogni categoria d'impiegati e salienti".

"Considerato che, effettivamente, da molti anni a questa parte, l'istituzione è stata solita concedere agli impiegati, che vengono collocati a riposo, un premio di buona uscita, non solo come ricompensa delle fatiche prestare sin poi dell'andamento stesso, ma anche per esserli nel momento del passaggio dalla posizione di attività a quella di riposo;

"Considerato che ai casi convenientemente rendere ogni tale facoltà, che è stata, finora, esercitata discrezionalmente dall'amministrazione, concedendo, perciò, un'indennità che sia proporzionata al tempo, durante il quale l'impiegato è stato in servizio dal 25° anno in poi;

"Letta la richiesta n. 12;

"V. quindi che hanno compiuto 25 anni di servizio dovrebbero essere ammessi a chiedere il collocamento a riposo, con l'altra limitazione".

"Ritenuto che il colloco porta a riposo, degli impiegati di nomina interinale al 1° ottobre 1914 dev'essere fatto secondo le norme dettate dal citato Regolamento per le pensioni del 13 luglio 1914, il quale non è il caso di modificare, e che il collocamento a riposo degli impiegati nominati dopo il 1° ottobre

1944, i quali sono iscritti alla Casa nazionale di previdenza, dove essere fatto in conformità delle disposizioni previste dalla legge istituzionale della Casa nazionale;

«Piacente, in conseguenza, che non era da accogliere la richiesta;
«letto in risposta:»

Alto in argento n. 3 e 149 del teatro nazionale

"13. Nel calcolo dell'ammortamento del patrimonio della posizione dovrebbe essere compreso il valore di tutti gli immobili esistenti per conseguire il titolo "accensione di un nuovo fuoco".

[illegible]

Ritenuto che valgono per lo appunto le ragioni addotte in
fatto per la richiesta n. 12, a parte il fatto che non vi sono ragioni
che farrebbero più bilioso della domanda l'anno di cui si tratta della
"diagnosi nel suo esclusivo interesse, si pare di poterlo presumere, e di
conseguenza non solo non nel pubblico interesse.

"Ritornate, per tali ragioni, alle lo ricordate del numero 13 e in non siano
"In occasione;

Section 1a, 2nd Edition, p. 154

"5. Per tutti i dipendenti dell'Amministrazione sono iscritti alla Cassa di Previdenza, e quelli già iscritti un contributo annuo di lire 100,00 in luogo dei versamenti iscritti alla Cassa di pensioni della Provincia, e non potendosi però giovare dei miglioramenti previsti dalla legge, è giusto che l'Amministrazione ottenga, verso adeguati versamenti di contributi a suo carico, un trattamento pensionistico più proporzionato e più dignitoso, come ha già provveduto il Municipio di Napoli".

[illegible]

1759

10.10.1954

"13. Nel calcolo dell'anzianità per conseguimento della pensione dovrebbe essere compresa gli anni di stato di invalidità o di inabilità per conseguimento il titolo di "comandante di divisione agli uffici, come già pratica lo Stato.

"14. Così pure dovrebbe essere preso in considerazione il tempo di servizio per tutti quelli, che hanno prestato non meno di un anno di servizio militare, durante la guerra".

Ritengo che valgono per le anzianità pensionarie le medesime considerazioni fatte per la pensione n. 12, e però si deve che non vi sarebbe nessun motivo di far gravare nel bilancio della provincia l'onore di stati compiuti dall'impiegato nel suo esclusivo interesse, al pari di qualsiasi altro cittadino, e di darvi così allo Stato nel pubblico interesse.

Ritengo, per tali ragioni, che la pensione dei numeri 13 e 14 non siano da escludere;

"Letta la relazione n. 153

"15. Per tutti i dipendenti dell'amministrazione sono iscritti alla cassa di previdenza, i quali già soffrono una esosa dispendio in confronto dei loro colleghi più anziani iscritti alla cassa di pensioni della provincia, e non potremo però giovare del miglioramenti lavoro richiesti, è giusto che l'amministrazione ne ottenga, nonchè adeguati aumenti di contributi a suo carico, un sostanzioso aumento le più proporzionato e più degno, come ha già provveduto il Municipio di Napoli".

7127

"Comprendo che l'iscrizione degli impiegati di questa provincia alla cassa nazionale di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli enti locali non venga deliberata volontariamente da parte di quest'amministrazione. Ma - la quale già aveva il proprio regolamento per le pensioni del 18 maggio 1895 - se viene imposta dalla legge comunale e provinciale, che non può obbligarli alle Province di ripartire i diritti acquistati dagli impiegati in relazione al regolamento speciale provinciale.

Ritengo, pertanto, che, in tali condizioni, non sia da parlare di esonero di spesa per gli impiegati assunto in servizio prima del 1° ottobre 1914 e quelli, che sono stati assunti dopo tale data, e che verranno assunti in seguito; Comprendo, però, che, effettivamente, la cassa nazionale di previdenza

90

"di un trattamento pensionale non corrispondente ai bisogni degli impiegati che vanno in quiescenza, di tal che è egno avviare ai mesi, nei quali sopprimere a tale deficienza;

"ricordato che è stato costante proposito di quest'amministrazione di provvedere all'istituzione di una cassa di previdenza a favore di tutti gli impiegati stipendiati e salariati della Provincia; e che a tale proposito era già detto forma concreta, quando, con la deliberazione del 13 dicembre 1911, concessa agli impiegati stipendiati la somma di lire 20.000 quale concorso per la costituzione di una Casapativa fra gli stessi - con l'altra deliberazione a pari data concessa ai salariati la somma di lire 10.000 nel medesimo scopo - con la deliberazione del 23 ottobre 1914, ratificata dal Consiglio nella seduta del 20 marzo 1915, concessa la somma di lire 5.000 per la costituzione di una Cassa per prestiti fra gli infermi del Municipio - con la deliberazione del 17 gennaio 1907 concessa lire 5000 per la costituzione di una Cassa di previdenza per gli agenti straordinari, e, infine, con l'altra deliberazione del 3 febbraio 1917, fece eguale concessione per l'istituzione di una identica Cassa fra meccanici, fuochisti e addetti ai compressori straordinari;

"ritenuto che la richiesta del personale potrebbe essere piena e piena, qualora l'amministrazione consegnasse per l'istituzione di tale cassa un equo fondo, per una volta tanto, per costituire il capitale d'impiego della stessa e conoscesse poi con un annuo contributo all'esercizio dell'originario Istituto il quale dovrebbe avere, oltre gli scopi minori, quello precipuo d'integrare le pensioni insufficienti degli impiegati, che andrebbero in pensione;

"ritenuto che, essendo il principio dell'istituzione della Cassa di previdenza, potrà deliberare l'attuazione con separato provvedimento, nel quale siano determinate tutte le modalità del funzionamento della stessa;

"Visto che, essente così l'elenco delle richieste di ordine generale, si possa passare all'esame di quelle di ordine particolare;

"letta la 1^a richiesta;

"1. I nuclei del Municipio domandano che l'indennità di guardia sia aumentata a lire 5 alanno, e che sia loro corrisposta l'indennità di via nella stessa misura, in cui è corrisposta agli altri impiegati.

"Ritenuto che, effettivamente, dato l'attuale costo della vita, l'indennità

"forma concreta, quando, con la deliberazione del 13 dicembre 1911, concessa a
 "gli impiegati stipendiati la somma di lire 20.000 quale contributo per la costruzione
 "di una Caserma fra gli stadi - con l'altra deliberazione a pari data
 "concessa ai salariati la somma di lire 10.000 per lo stesso scopo - con la delibe-
 "razione del 3 ottobre 1914, ratificata dal Consiglio nella seduta del 20 marzo
 "del 1915, concessa la somma di lire 5.000 per la costruzione di una Caserma per
 "prestiti fra gli infermieri del Policlinico - con la deliberazione del 17 gennaio
 "1907 concessa lire 5000 per la costruzione di una Caserma di previdenza per gli
 "agenti stradali, e, infine, con l'altra deliberazione del 3 febbraio 1917, fece
 "eguale concessione per l'istituzione di una identica Caserma fra meccanici, fuo-
 "chisti e addetti ai congressi stradali;

"ritenuto che la richiesta del personale potrebbe avere piena soddisfazione,
 "qualora l'amministrazione assegnasse per l'istituzione di tale Caserma un equo
 "fondo, per una volta tanto, per costituire il capitale d'ingresso della stessa
 "e concedesse poi con un esatto contributo all'esercizio dell'esigendo Istituto
 "il quale dovrebbe avere, oltre gli scopi minori, quello preciso d'integrare le
 "pensioni insufficienti degli impiegati, che andrebbero in pensione;

"ritenuto che, assunto il principio dell'istituzione della Caserma di previdenza,
 "si potrà deliberare l'attuazione con separato provvedimento, nel quale siano
 "determinato tutto le modalità del funzionamento della stessa;

"visto che, esaurito così l'elenco delle richieste di ordine generale, si
 "poteva passare all'elenco di quello di ordine particolare;

"Letta la 1^a richiesta;

"1. X modello del modello domandato che l'indennità di guardia sia annua-
 "tata a lire 5 alanno, e che sia loro corrisposta l'indennità di via nella stessa
 "sa misura, in cui è corrisposta agli altri impiegati.

"Ritenuto che, effettivamente, dato l'attuale costo della vita, l'indennità
 "di giornaliera di vita di lire 10 corrisposta al medico, che presta servizio di
 "guardia, per tutto, nel Policlinico è da riconoscersi insufficiente, e può, di con-
 "seguenza, essere accolta la domanda, modificandola nel senso di fissare l'indennità
 "mensile accolta in lire 15 per l'anno 1922, dando però facoltà alla Direzione
 "di determinarla, d'anno in anno, per l'avvenire, e in proporzione del costo della

"La vita e nel oltre le lire 25;

"Riconfermato che non è egualmente giusta la richiesta dei redditi di conseguire un'indennità di via per loro servizio al Municipio, in quanto essi, nel dare di far parte del corpo sanitario di quell'istituto, già erano in precedenza in quelle sedi debbono recarsi a prestare il loro servizio, ed in quanto lo stipendio assegnato al posto deve intendersi comprensivo di tutte le spese occorrenti per l'espletamento della funzione;

"Ritenuto che, adottandosi la prima parte della richiesta, debba analogamente modificarsi l'art. 14 del Regolamento speciale ed organico del Municipio (desto unico);

"Letta la richiesta n. 2;

"2. Gli impiegati amministrativi addetti al Municipio chiedono che l'attuale indennità sia via sia almeno raddoppiata".

"Considerato che, a differenza dei redditi, gli impiegati amministrativi del Municipio non formano un ruolo a parte con destinazione fissa presso quell'ufficio, ma vengono scelti, a volta a volta, secondo i bisogni e le esigenze del servizio, fra il personale degli Uffici centrali, di tal che il loro spostamento dalla sede dei dotti Uffici, e la conseguente destinazione presso la Segreteria del Municipio, importa per essi un notevole disagio ed una spesa non preveduta;

"Ritenuto, per le sopradette considerazioni, che sia equo rimborsare il suddetto personale amministrativo della spesa effettiva di viaggio, che sostiene per l'andata e per ritorno, per la tratta provinciale - escluso ogni rimborso di spesa per il trasporto delle linee di città - con che agli stipendiati sia rimborsato il maggior delle 1° classe ed al malati quello della 3° classe;

"Ritenuto che, adottandosi tale progetto, debba analogamente modificarsi la Tabella II, annessa al Regolamento speciale ed organico del Municipio (desto unico);

"Letta la richiesta n. 3.

"3. I procuratori dell'Ufficio di Avvocatura domandano che i compensi di nulla siano attribuiti per intero, ed anche nel caso di transizione, ai componenti dell'Ufficio, e che per ogni minuta di contratto sia stabilito uno speciale compenso a carico di chi contratti con l'Amministrazione;

"Ritenuto che, essendo stata presentata al Consiglio la seguente proposta

7126

regolando secondo il posto deve intendersi complessivo di tutte le spese occorrenti per l'espletamento della funzione;

«Tuttavia che, addestando la prima parte della richiesta, debba analogamente modificarsi l'art. 14 del Regolamento speciale ed organico del Municipio (desto unico);

«Letta la richiesta n. 2;

«2. Gli impiegati amministrativi addetti al Municipio chiedono che l'attuale uniformità sia via via almeno maldegnata».

«Considerato che, a differenza dei medici, gli impiegati amministrativi del Municipio non formano un ruolo a parte con destinazione fissa presso quell'Ufficio, ma vengono scelti, a volta a volta, secondo i bisogni e le esigenze del servizio, fra il personale degli Uffici centrali, di tal che il loro spostamento dalla sede dei detti Uffici, e la conseguente destinazione presso la Segreteria del Municipio, importa per essi un notevole disagio ed una spesa non preveduta; «Tuttavia, per le sopradette considerazioni, che sia equo rimborsare il suddetto personale amministrativo della spesa effettiva di viaggio, che sostiene per l'andata e per ritorno, per la tratta provinciale - eccetto agli rimborsi di spesa per il tramway delle linee di città - con che agli stipendiati sia rimborsato il biglietto della 1ª classe ed al salariato quello della 3ª classe;

«Tuttavia che, adottandosi tale proposta, debba analogamente modificarsi

«La Tabella II, annessa al Regolamento speciale ed organico del Municipio (desto unico);

«Letta la richiesta n. 3.

«3. I procuratori dell'Ufficio di Avvocatura domandano che i compensi di multa siano attribuiti per intero, ed anche nel caso di trasmissione, al componente dell'Ufficio, e che per ogni minuta di contratto sia stabilito uno speciale compenso a carico di chi contratti con l'Amministrazione».

«Tuttavia che, essendo stata presentata al Consiglio la sopradetta proposta di modificazione del Regolamento speciale ed organico dell'Avvocatura, si da rinviare a quella sede la trattazione di qualsiasi richiesta del genere;

«Letta la richiesta n. 4;

«4. Gli applicati domandano l'economia della copertura degli atti di ufficio.

7126

12)

"Considerato che le mansioni dagli applicati sono tentativamente determinate dall'art. 20 del Regolamento organico generale e che fin lo stesso vi è anche l'obbligo della copiatura degli atti di ufficio e delle tenute dei registri, mentre, qualora tale obbligo fosse eliminato, gli impiegati non potrebbero essere assenti almeno se non quella di condurre i negativi, il che non risponderebbe né al concetto isti usivo dell'ufficio loro, né al titolo di studio di ammissione al posto - titolo che determina preventivamente la capacità del candidato;

"Ritenuto pertanto che non sia da accogliere la richiesta;

"Letta la richiesta n. 5;

"I copisti domandano di essere denominati "ufficiali di ordine"

"Ritenuto che la categoria dei copisti ha l'esclusiva mansione della tenuta e revisione di tali che una diversa denominazione del loro ufficio potrebbe indurre in confusioni, che è bene evitare;

"Ritenuto, in conseguenza, che sia da respingere la richiesta;

"Letta la richiesta n. 6;

"6. Le dattilografe domandano di essere stabilmente nominate ai posti che occupano, oltre ai sensi dell'art. 23 dell'attuale Regolamento organico generale".

"Tenuto presente il suddetto art. 23, nel quale è dichiarato che le dattilografe vengono assunte in servizio a titolo provvisorio, potendo in ogni tempo essere licenziate dalla Soprintendenza, senza che questa abbia l'obbligo di giustificare i motivi;

"Considerato che ragione prevale della norma, che stabilisce la provvisorietà del posto delle dattilografe, su quella di tenere disciplinate quel personale, in modo da rendere sempre nel titolo il lavoro e da impedire che questo, grazie alla stabilità dell'ufficio, divenga meno precario;

"Considerato però che, almeno di più, per le auto-contabili dell'Ufficio della Ragioneria, con la deliberazione del 7 maggio 1920, ratificata dal Consiglio nella seduta del 12 giugno - il principio della stabilità nell'ufficio, fino a quando conservino lo stato stabile, non possa il principio stesso non essere esteso anche alle dattilografe;

"Letta la richiesta n. 7 del tenore seguente:

"7. I salariati dipendenti

"mentre, qualora tale obbligo fosse eliminato, gli indagati non potrebbero essere citate altre mandate se non quella di condurre i soggetti, il che non si spiegherebbe né al concetto istiativo dell'ufficio loro, né al titolo di studio
"Il ministero al posto - titolo che determina preventivamente la capacità del candidato;

"L'istituto pertanto che non sia da raccogliere la richiesta;

"Letta la richiesta n.5;

"I copisti domandano di essere denominati "ufficiali di ordine"

"L'istituto che la categoria dei copisti ha l'esclusiva mercede della tras
"scrivono di tal che una diversa denominazione del loro ufficio potrebbe in
"durre in confusioni, che è bene evitare;

"L'istituto, in conseguenza, che sia da respingere la richiesta;

"Letta la richiesta n.6;

"6. Le dattilografe domandano di essere stabilmente nominate ai posti che occupano, abrogandosi l'art.23 dell'attuale regolamento organico generale".

"Tenuto presente il suddetto art.23, nel quale è dichiarato che le dattilografe vengono ascritte in servizio a titolo provvisorio, potendo in ogni tempo essere licenziate dalla deputazione, senza che questa abbia l'obbligo di giustificare i motivi;

"Considerato che ragione prescrive della norme, che stabilì la provvisorietà del posto delle dattilografe, in quella di tenere disciplinate quel personale, in modo da renderne sempre nel inizio il lavoro e da impedire che questo, senza tutta la stabilità dell'ufficio, divenga meno produttivo;

"Considerato però che, essendo di più, per le muto-contabili dell'ufficio della Ragioneria, con la deliberazione del 7 maggio 1920, ratificata dal Consiglio nella seduta del 12 giugno - il principio della stabilità nell'ufficio, fino a quando conservino lo stato stabile, non possa il principio stesso non essere applicato anche alle dattilografe;

"Letta la richiesta n.7 del tenore seguente:

"7. I salariati domandano;

"a) che l'orario di servizio abbia la durata di 8 ore giornaliere;

"b) che sia corrisposta una congrua indennità agli inservienti addetti al servizio di posta;

"c) che tutti gli inservienti siano provvisti, oltre che degli abiti di

13)

"che sia di stivalotti all'anno;

"a) che ciascun salariato gada di una licenza di almeno 20 giorni all'anno;

"b) che non riconoscimenti utili agli effetti pensionali e degli arretrati per i licenziati gli anni di servizio prestati in altra sede, se agli stipendi della "stessa Amministrazione".

"Sul Capo 22

"Considerato che, in conformità dell'art. 66 del Regolamento organico generale, l'orario di servizio del personale è determinato dalla esigenza dell'Ufficio, le quali nel comporterebbero l'applicazione delle otto ore di lavoro;

"Considerato, altresì, che all'eventuale maggior lavoro degli uscieri ed inservienti del turno serale presso gli Uffici della Sanità già si provvede in base alla richiesta n. 63;

"Ritenuto pertanto che sia da respingere la domanda;

"Sul Capo 23

"Considerato che, invece di assegnare una indennità speciale agli inservienti addetti al servizio della distribuzione della corrispondenza, sia il caso di fornire a due di essi, per turno ed a scelta, a spese dell'Amministrazione, l'abbonamento sulle linee cittadine, per solo che il servizio possa essere fatto più calorosamente e con loro minore disagio;

"Sul Capo 24

"Ritenuto che non sia da prendere in nessuna considerazione la proposta dei salariati di essere provvisti, oltre che degli abiti, anche di due paia di stivalotti all'anno, per non limitare l'abito uniforme contribuito per salariati un obbligo imposto ad essi da Regolamento e non già il diritto di essere vestiti a spese dell'Amministrazione;

"Sul Capo 25

"Ritenuto che possa accogliersi in parte la richiesta, aumentando da 9 a 15 giorni di annuale licenza assegnata a ciascun salariato, e modificando anche l'art. 75 del Regolamento organico generale;

"Sul Capo 26

"Rilevato che la questione è stata già deliberata a proposito della 5ª richiesta di ordine generale, e che, risolta quella, non vi sia nessun bisogno di provvedere sulla presente;

7123

"indolici gli anni di servizio prestati in altra sede, le agli stipendi della
"notosa Amministrazione".

"Sal Capo 01

"Considerato che, in conformità dell'art. 66 del Regolamento organico generale
"Lo, l'orario di servizio del personale è determinato dalle esigenze dell'uffici-
"zio, le quali nel comportere l'applicazione dello stesso ore di lavoro;

"Considerato, altresì, che all'eventuale maggior lavoro degli usurai ed in-
"servienti di turno serale presso gli uffici della Delegazione già in provvede-
"ria base alla richiesta n. 3;

"Ritenuto pertanto che sia da respingere la domanda;

"Sal Capo 01

"Considerato che, invece di assegnare una indennità speciale agli "intervien-
"ti addetti al servizio della distribuzione della corrispondenza, sia il caso
"di fornire a due di essi, per turno ed a scelta, a spese dell'amministrazione,
"l'abbonamento sulle linee cittadine, per nota che il servizio non essere fat-
"to più celosamente e con loro minore disagio;

"Ul Capo 01

"Ritenuto che non sia da prendere in nessuna considerazione la proposta del
"militari di essere provvisti, oltre che degli abiti, anche di due paia di sti-
"valotti all'anno, perché l'indossare l'abito uniforme costituisce per salariati
"un obbligo imposto ad essi da Regolamento e non già il diritto di essere vesti-
"ti a spese dell'amministrazione;

"Sal Capo 01

"Ritenuto che possa accogliersi in parte la richiesta, aumentandola da 0 a
"15 giorni di annuo licenza assegnata a ciascun salariato, e modificando esse
"logamento l'art. 73 del Regolamento organico generale;

"Sal Capo 01

"Rilevato che la questione è stata già deliberata a proposito della 5ª ri-
"chiesta di ordine generale, e che, risolta quella, non vi sia nessun bisogno
"di provvedere alla presente;

"Letta la richiesta 6ª, relativa alle domande di ordine particolare aventi
"te del personale di es interna e di vigilanza del Municipio, del tenore seguente:

"Gli inferiori domandano:

"a) che, nel caso di malattia, sia corrisposto immediatamente l'intero me-

7123

14)

"ario;

"b) che gli esponenti inferiori diventino per altro effettivi dopo due anni ed
"anno, anche in mancanza di analogo disposto del Parlamento e successivamente delibo-
"ratorio di natura;

"c) che ad otto-capi sia attribuito stabilmente l'incarico ricercato, e sia re-
"sponsabile un secondo incarico di ordine;

"d) che l'indennità di vitto sia aumentata a lire 5;

"e) che il vino sia fornito in natura e, in mancanza, al prezzo corrente;

"f) che il periodo di servizio utile agli effetti pensionali sia ridotto a
"25 anni per gli uomini ed a 20 anni per le donne;

"g) che la pensione sia attribuita al coniuge superstito ed al figlio mino-
"rante".

"Considerato che già il suddetto personale, in seguito alla deliberazione
"consigliare del 16 luglio 1961, ha ottenuto notevoli vantaggi economici;

"Considerato che quest'amministrazione è pure disposta a paragonare tali
"vantaggi con quelli, che è sul punto di conferire al rimanente personale dell'am-
"ministrazione, ma che non può fare alla classe degli inferiori una peculiare con-
"cessione di privilegio, né concedere loro altri vantaggi, che, in compenso, de-
"rebbero giustamente richiesti dagli altri impiegati;

"Visto che, posteriormente allo presentamento dei disegni di tutto il per-
"sonale, fatta a mezzo della Federazione degli impiegati provinciali, gli inferiori
"fecero pervenire un memoriale unico, redatto dalla Federazione italiana fra il per-
"sonale esonerato degli ospedali e municipali, nel quale venivano vengono formulate
"alcune altre richieste;

"Considerato che, dalle richieste contenute nel memoriale unico, talune sono
"di carattere generale e coinvolgono questioni riguardanti tutti i municipali d'Ita-
"lia, le quali, pertanto, vanno risolte d'accordo con tutte le altre amministra-
"zioni provinciali;

"Considerato, invece, che le questioni minori, di carattere strettamente lo-
"cale, possono essere prese in esame e valutate con la maggiore benevolenza verso
"il personale, pur tutelando le ragioni e l'interesse dell'amministrazione;

"Riconfermato che tutte le anzidette richieste e questioni sono state lungamente
"discusse e valutate in parecchie riunioni, alle quali questa deputazione ha fatto

"minore di nome;

"c) che si sottraggono al contributo stabilito l'importo ricevuto, o sia il

"pagamento una speciale indennità di corso;

"d) che l'indennità di visto sia aumentata a lire 5;

"e) che il visto sia fornito in natura e, in mancanza, al prezzo corrente;

"f) che il periodo di servizio utile agli effetti pensionistici sia ridotto a 25 anni per gli uomini ed a 20 anni per le donne;

"g) che la pensione sia distribuita al coniuge superstite ed ai figli minorati.

"Considerato che già il suddetto personale, in seguito alla deliberazione del Consiglio del 16 luglio 1944, ha ottenuto notevoli vantaggi economici;

"Considerato che quest'amministrazione è pure disposta a paragonare tali vantaggi con quelli, che il posto di conferire al rimanente personale dell'amministrazione, ma che non può fare alla classe degli'inferiori una peculiare come migliore al privilegio, né concedere loro altri vantaggi, che, in omaggio, non avrebbero giustamente richiesti dagli altri impiegati;

"Visto che, posteriormente alla presentazione del documento di tutto il personale, fatta a mezzo della Federazione degli'impiegati provinciali, gli'inferiori possono pervenire un materiale unico, redatto dalla Federazione Italiana fra il personale salariato degli Ospedali e Mendicanti, nel quale materiale vengono formulate ancora altre richieste;

"Considerato che, dalle richieste contenute nel materiale unico, taluno sono gli carattere generale e coinvolgono questioni riguardanti tutti i diversi uffici, le quali, pertanto, vanno risolte d'accordo con tutte le altre amministrazioni provinciali;

"Considerato, invece, che le questioni minori, di carattere strettamente locale, possono essere prese in esame e valutate con la maggiore benevolenza verso il personale, pur tutelando le ragioni e l'interesse dell'amministrazione;

"Ritenuto che tutte le anzidette richieste e questioni sono state lungamente discusse e vagliate in parecchie riunioni, alle quali questa Delegazione ha fatto intervenire anche i rappresentanti della classe degli'inferiori;

"Visto che le conclusioni, alle quali si è pervenuto e che hanno soddisfatto interamente la categoria degli'inferiori, sono state inviate in apposito verbale, in data 19 volgente, che è stato sottoscritto anche dai rappresentanti degli

Inferiori;

"Ritenuto per tale, che la conclusione stessa si era da proporre all'approvazione del Consiglio;

"Votata la richiesta n. 3;

"N. Gli agenti stradali domandano;

"a) che, nel caso di malattia, sia corrisposto illimitatamente l'intero salario;

"b) che al Capo d'arte sia corrisposta un'indennità chilometrica sulle strade, come saranno di alcuni metri di trasporto;

"c) che siano congruamente aumentate le indennità dovute al personale addetto alle macchine".

"Sul Capo di

"Ritenuto che la richiesta è necessaria, ma che bene si può applicare agli agenti stradali ed al personale delle macchine addetto alla manutenzione stradale lo stesso trattamento, che viene fatto in simili casi agli infermieri del Pronto Soccorso, cioè quello stabilito dall'art. 66 del quel Regolamento speciale ed organico (testo unico).

"Sul Capo di

"Ritenuto che per la parità di trattamento con gli altri, convalidando al Capo d'arte addetto al servizio stradale al Capo d'arte addetto al servizio di manutenzione di via, che si può congruente determinare in lire 50 mensili, nonché badando alla indennità necessaria e sufficiente all'alloggio 2 esenti, 3, 4, 5, dell'art. 13 del Regolamento organico speciale per gli agenti stradali;

"Sul Capo di

"Riconosciuto, inoltre, che, nelle attuali condizioni ⁷¹²che, le indennità diarie assegnate al personale addetto alle macchine per la manutenzione stradale sono insufficienti e che sia giusto raddoppiarle, nell'importo analogo a come i comandi, o c, dell'art. 11 del relativo Regolamento organico speciale;

"Ritenuto che, essendone l'opportunità delle proposte, che la Deputazione fa al Consiglio in seguito all'esame dei desiderata d'ordine generale e di ordine particolare avanzati dal personale, sia opportuno, in questa sede, cominciare anche quali altre riforme o modifiche, addizionate necessarie dall'esperienza o da esigenze di servizio, siano da introdurre nel Regolamento organico generale e nei Regolamenti speciali.

"9. Gli agenti stradali dovranno:

"a) che, nel caso di malattia, sia corrisposta illimitatamente l'intera retribuzione;

"b) che, nel caso di malattia, sia corrisposta illimitatamente l'intera retribuzione;

"c) che, nel caso di malattia, sia corrisposta illimitatamente l'intera retribuzione;

"che nessuno di questi tre casi si verifichi;

"e) che, nel caso di malattia, sia corrisposta illimitatamente l'intera retribuzione, ma che tale si può applicare agli agenti stradali ed al personale delle macchine addette alla compressione stradale, e lo stesso trattamento, che viene fatto in simili casi agli infermieri del Reparto, cioè quello stabilito dall'art. 66 del regolamento speciale ed applicato (testo unico).

"Sul Capo 2:

"Ritenuto che la richiesta è eccessiva, ma che deve si può applicare agli agenti stradali ed al personale delle macchine addette alla compressione stradale lo stesso trattamento, che viene fatto in simili casi agli infermieri del Reparto, cioè quello stabilito dall'art. 66 del regolamento speciale ed applicato (testo unico).

"Sul Capo 3:

"Ritenuto che possa parzialmente accogliere la richiesta, concedendo ai Capiservizi addetti al servizio stradale ed al Capo d'arte addetto al servizio stradale una indennità di via, che si può equamente determinare in lire 50 mensili, nonché raddoppiando la indennità sussistente e raddoppiando analogamente i corsi, a, b, c, d, dell'art. 13 del regolamento organico speciale per gli agenti stradali.

"Sul Capo 4:

"Riconosciuto, inoltre, che, nelle attuali condizioni ~~organiche~~, le indennità di via assegnate ai periti addetti alla raccolta per la compressione stradale sono insufficienti e che sia giunto momento di rivederle, modificando analogamente i corsi a, b, c, d, dell'art. 13 del regolamento organico speciale;

"Ritenuto che, emulando l'emozione delle proposte, che la Delegazione fa al Consiglio in seguito all'ordine del giorno generale e di ordine particolare emanati dal personale, sia opportuno, in questa sede, esaminare anche quali altre riforme e modifiche, addizionate necessariamente dall'esperienza o da esigenze di servizio, siano da introdurre nel regolamento organico generale e nei regolamenti speciali.

"Considerato che, stante ciò, secondo l'art. 15 del regolamento organico generale, l'Ufficio dell'ordine della Instruzione centrale è affatto competente e distinto da quello dell'ordine del Reparto, per modo che ogni l'ordine

16)

"L'azione non ha il diritto di trasferire quel consenso dall'alto alla base, secondo le esigenze e i bisogni del momento;

"Altrimenti, invece, che per dare maggiore libertà di movimento all'amministrazione, sia indispensabile che i suoi membri siano liberi, oltre che nel grado, come effettivamente sono al presente, anche nello sviluppo;

"Visto che in tal modo, assegnando alle funzioni di direzione una completa libertà di azione, ed il diritto all'oggetto di direzione, l'amministrazione potrà liberamente disporre di quell'atto 2° e 3° e l'altro funzione secondo le proprie attribuzioni del personale, e secondo le esigenze e condizioni del servizio;

"Visto che, nel senso delle sue competenze costituzionali, l'alto è come sempre esigibile i corrispondenti art. 15 del Regolamento organico di art. 15 del 41 e 42 del Regolamento organico ed organico del personale;

"Visto, altresì, che, per l'art. 19 del Regolamento organico speciale in vigore per l'Ufficio tecnico provinciale, ad appartenere il Consiglio tecnico viene corrisposta una indennità di lire 30 per persona, per ogni anzianità nelle cariche e per un mese sopra luogo;

"Considerato che, per quanto i componenti del Consiglio tecnico non siano da preferire ed integrati, pure, essendo stata migliorata la condizione economica di questi ultimi, sia come personale in servizio sia come l'indennità ai suddetti componenti, stabilimento che l'indennità massima venga portata a lire 40 per persona sopra di quanto sopra luogo;

"Visto che in questi sensi dalla legge 1904 approvata dal Consiglio, l'articolo 1° pari, che era stato portato da lire 400 a lire 600 2° e 3° articolo senza alcuna modifica nell'art. 15 del Regolamento organico ed organico del personale, da ripartire fra i membri costituiti al funzionamento nella scuola degli insegnanti;

"Visto il decreto Rossi;

"Visto il parere del Consiglio quanto segue:

"1. Gli stipendi e salari assegnati con la deliberazione del 10 aprile 1950 al personale di grado superiore ed inferiore degli uffici centrali della Amministrazione, dell'Ufficio tecnico, dell'avvocatura o del personale sono aumentati nella misura del 3%.

- "Risultato, invece, che, per dare maggiore libertà di movimento all'Amministrazione, sia indispensabile che a suo fianco siano raggruppate, oltre che nel grado, come effettivamente sono al presente, anche nelle attribuzioni, l'idea che in tal modo, assegnando all'Amministrazione destinata al finanziamento una congrua indennità di carica, ed in riferimento all'articolo durante la destinazione, l'Amministrazione potrà liberamente destinare il servizio di quell'istituto l'uno o l'altro funzionario secondo le speciali esigenze del servizio, e secondo le esigenze e convenienze del servizio;
- "Intanto che, nel caso dello stesso provvedimento, debba essere modificati i corrispondenti art. 15 del Regolamento organico generale ed articolo 41 e 42 del Regolamento speciale ed organico del ministero;
- "Quindi, altresì, che, per l'art. 13 del Regolamento organico speciale in vigore per l'Ufficio tecnico provinciale, ai componenti il Consiglio tecnico viene corrisposta una indennità di lire 35 per ciascuna, per ogni intervento nelle sedute o per un lavoro sopra luogo;
- "Conoscendo che, per quanto i componenti del Consiglio tecnico non siano da parificare ad ingegneri, pure, essendo stata migliorata la condizione economica di questi ultimi, sia egua aumentare in congrua misura anche l'indennità ai suddetti componenti, stabilendosi che l'indennità massima venga portata a lire 40 per ciascuna seduta o lavoro sopra luogo;
- "Risultando che in questi casi debba farsi proposta al Consiglio;
- "Risultando che sia dato porre da lire 400 a lire 600 l'indennità annua unica fissata nell'art. 15 del Regolamento speciale ed organico del ministero, da ripartire fra i vari distretti all'assegnamento nella scuola degli insegnanti;
- "Anche il deputato Rossi;
- "Delibera proporre al Consiglio quanto segue:
- "1. Gli stipendi e salari congrui con la deliberazione del 10 aprile 1950 al personale di grado superiore di inferiore degli uffici centrali della Amministrazione, dell'Ufficio tecnico, dell'avvocatura e del ministero sono aumentati nello stesso del 3%.
- "Peraltro l'importo suddetto, per quanto riguarda il personale delimitato di vigilanza, verifichino ed affini del ministero, esclusi gli eventuali compensi nella Tabella V del Regolamento speciale ed organico di quell'istituto, sarà effettuato sul salario-base netto di lire 2600 per gli insegnanti e di lire 1300

17)

"per lo donne, congiungendo nell'importo stesso quello già conseguito con la detrazione condilione del 16 luglio 1921.

"gli avvenimenti compresi nell'annidetta Tabella V. (lavandole, rattoppino, cucchiare) viene invece aumentata di una lira al giorno la mercede, che attualmente corrisponde.

"Sono aumentati nella misura del 33% anche gli stipendi ed i salari del personale amministrativo, di servizio e di officine del R. Istituto tecnico "C. della Porta" di Napoli, del R. Istituto tecnico "Dono degli Aranci" di Napoli, del R. Istituto tecnico "Mare Duxio" di piano di armento e del R. Istituto tecnico "Francesco Caracciolo" di Brindisi.

"Adunque, nell'applicarsi la percentuale del 33% agli stipendi e salari di ciascuna categoria, grado e classe, risulta che la complessiva cifra sia rappresentata da una frazione, la frazione stessa però aumentata fino a raggiungere, in ogni caso, il centinale superiore, se eccede le lire 50, o sarà diminuita fino al precedente centinale, se la frazione risulta minore delle lire 50.

"È dato pertanto alla Reggenza di procedere all'applicazione del suddetto aumento sullo stipendio e salario di ciascun impiegato.

"VII. Gli stipendi ed i salari individuali di tutto il personale indicato nel precedente paragrafo I si aumentano del decimo ogni due anni per due bienni consecutivi, e del decimo ogni tre anni per otto ulteriori periodi.

"In tali sensi restano modificati l'art. 40 del Regolamento organico generale e le relative Tabelle organiche.

"XII. A ciascun impiegato saranno pure del personale ¹²³ stesso nel paragrafo I. viene riconosciuto il diritto al conseguimento di due decimi biennali e di otto decimi triennali, dal giorno della sua entrata in servizio dell'Amministrazione con regolare nomina, ed i decimi stessi saranno raggiunti agli stipendi e salari individuali stabiliti dalla presente deliberazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1922 ed escluso nel modo più esplicito la corrispondenza di qualsiasi arretrato.

"IV. Gli articoli 12 e 19 del Regolamento organico generale sono così redatti:

"Art. 12. Il resto di tutto l'organico viene conferito dalla Reggenza, a

"sento provvedono.

"Sono esentati dalla misura del 33% anche gli stipendi ed i salari del personale amministrativo, di servizio e di officina del R. Istituto tecnico".

"2. della lista" di Napoli, del R. Istituto tecnico "Don degli Ingegni" di Napoli, del R. Istituto tecnico "Vincenzo" di Milano di servizio e del R. Istituto tecnico "Francesco Caracciolo" di Napoli.

"Adesso, nell'applicazione del 33% agli stipendi e salari di ciascuna categoria, entro o oltre, risulta che la complessiva cifra sia rappresentata da una frazione, la frazione stessa sarà aumentata fino a raggiungere, in cifra tonda, il centesimo superiore, se esatto lo lire 50, e sarà di 1/1000 fino al precedente centesimo, se la frazione risulta minore dello lire 50.

"E' dato ordinato alla Direzione di procedere all'applicazione del suddetto aumento sullo stipendio e salario di ciascun impiegato.

"II. Gli stipendi ed i salari iniziali di tutto il personale indicato nel precedente paragrafo I si aumentano del decimo ogni due anni per due bienni consecutivi, e del decimo ogni tre anni per otto ulteriori periodi.

"I tali aumenti restano modificati l'art. 19 del Regolamento organico generale e lo relativo Tabella organico.

"III. A ciascun impiegato formale parte del personale tecnico nel paragrafo I. viene riconosciuto il diritto al conseguimento di due decimi biennali e di otto decimi triennali, dal giorno della sua entrata in servizio dell'Amministrazione con regolare ordine, ed i decimi stessi saranno raggiunti agli stipendi e salari iniziali stabiliti dalla presente deliberazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1922 ed esclusa nel modo più esplicito la corrispondenza di qualsiasi arretrato.

"IV. Gli articoli 12 e 19 del Regolamento organico generale sono così modificati:

"Art. 12. Il posto di primo Segretario viene conferito dalla Direzione, a scelta tra i segretari, sotto il parere della Commissione consultiva, di che è parola nell'art. 13. Nella scelta la Direzione dovrà tenere conto non solo della capacità nel funzionamento, ma anche di tutti gli altri requisiti necessari per espletare il posto. Il giudizio della Direzione è insindacabile, e la Direzione

CH

Division of the Intelligence of the Department of the Army
Washington, D. C.

Revision non in tempo alla nostra società, vi si addice
 essere conosciuti tutti gli uomini, perché la nostra stabilità negli affari
 non è 6, 10 e 11.

"Nov. 19. Il posto di assistenza capo viene trasferito dalla Divisione, a quello fra gli esultanti, sotto il nome della commissione 'conoscitiva'. Nella "novella la disposizione dovrà essere tanto più facile della sua uscita dal "posto di aiuto di tutti gli altri membri necessari per occupare il posto. Il "giudizio della disposizione è indispensabile, e la disposizione stessa non la "volge al servizio in base a quali criteri non avviene di una disposizione.

London non si preoccupa di nulla per la sua esistenza, e in un
momento di estremo pericolo, quando lo stesso popolo inglese
non sa più che fare, si rivolge al suo re, il quale è sempre lì,
in piedi, a riceverlo con le braccia aperte.

Londra 24 giugno 1870

Mr. Buzard of the Department also was present with Mr. McMillan.

est. 4). Nel caso di nuova incursione, il primo aumento periodico del decimo dallo stipendio o salario comincia a decorrere dal giorno successivo a quello, in cui cessa il giorno dell'intervento in servizio.

"Noi pensiamo di un impiegato, che sia già in servizio ad un posto di governo o di classe superiore, nel quale questi lo subentrino o almeno lui, non necessariamente il resto degli uomini parziali, dei quali l'impiegato stesso può essere un impiegato in servizio, o tale da lui, del governo o dell'ammministrazione, ma non necessariamente, con l'aggiunta dello stesso o dello stesso titolo attribuito per un certo periodo.

The following information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

ATT. L. 1074 del 2022 Regolamento europeo generale di dati modificato:

[illegible]

questo articolo pubblico commenta, secondo le norme stabilite negli articoli 5, 6, 10 e 11.

"Art. 19. Il testo di regolamento deve essere approvato dalla deputazione, a tre quarti dei componenti, entro il termine della sessione ordinaria. Nella sessione straordinaria deve essere approvato a maggioranza dei due terzi. Il testo deve essere approvato a tre quarti dei componenti per essere approvato. Il regolamento della deputazione è inattuabile, e la deputazione stessa non ha l'obbligo di spiegare in base a quali criteri sono stati approvati o non approvati."

"Art. 20. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti, vi si può intervenire in qualsiasi momento, secondo le norme stabilite negli articoli 5, 6, 10 e 11."

"Art. 21. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti."

"Art. 22. Nel caso di nuova sessione, il primo articolo dell'articolo del decreto sullo stipendio e salario dovrebbe essere approvato dal giorno successivo a quello, in cui esista il bilancio dell'ente in questione."

"Art. 23. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti, che sia già in corso ad un posto di governo o di classe superiore, poi quale esista lo stipendio o salario minimo, non deve essere il punto degli articoli precedenti, dei quali l'articolo stesso già esista, ma l'articolo lo stesso, e tutti decisi, dal giorno dell'approvazione del regolamento, saranno approvati, e tutti approvati dallo stipendio o salario minimo stabilito nel nuovo posto."

"Art. 24. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti, che venga nominato ad un posto di classe superiore, poi quello sia nominato un stipendio o salario minimo, poi quello stabilito dal giorno stabilito nel posto, che sia approvato."

"Art. 25. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti."

"Art. 26. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti, che venga nominato ad un posto di classe superiore, poi quello sia nominato un stipendio o salario minimo, poi quello stabilito dal giorno stabilito nel posto, che sia approvato."

"Art. 27. Il regolamento deve essere approvato a tre quarti dei componenti, che venga nominato ad un posto di classe superiore, poi quello sia nominato un stipendio o salario minimo, poi quello stabilito dal giorno stabilito nel posto, che sia approvato."

(15)

"liquidare mediante regolare parcella alla fine di ciascun mese.

"Una indennità diaria di lire 5 per ciascuno viene corrisposta all'uomo ed all'inserviente, i quali, ogni sera, per turno, restano in servizio fino alla chiusura dell'ufficio, ed all'uomo ed inserviente, i quali, per turno, prestano il servizio di guardia nei giorni festivi.

"Per agevolare il servizio di distribuzione della corrispondenza e per gli altri eventuali servizi, saranno acquistati due abbonamenti annui viaggi sulle linee della città, da intendersi ai due inservienti, che, di trimestre in trimestre, saranno all'uopo destinati.

"La destinazione e l'abbonamento non esonerano gli altri inservienti dall'obbligo di prestare analogo servizio, se richiesti, e senza diritto a nessuno speciale compenso".

"VII. L'anno compenso di lire 4000, assegnato con l'art. 9 agli impiegati addetti alla segreteria del Consiglio, è aumentato ad anno lire 6000.

"VIII. L'art. 9 del Regolamento per le pensioni degli impiegati della Provincia, approvato con la deliberazione del 13 maggio 1905, che è applicabile soltanto agli impiegati nominati anteriormente al 1° ottobre 1914, con espressa salvaguarda dei loro diritti già acquistati, viene così modificato:

"Art. 9. L'assegno di pensione sarà calcolato sullo stipendio che si percepisce all'atto del collocamento a riposo, esclusi i maggiori assegni, le indennità di alloggio e di vestiario, ed altri simili vantaggi annessi al servizio attivo".

"Sono rispettati i diritti già acquistati dal personale, che fruisce del detto Regolamento.

"IX. All'art. 100 del Regolamento organico generale viene aggiunto il seguente:

"L'impiegato che viene collocato a riposo e abbia prestato non meno di 35 anni compiuti di servizio, sarà corrisposta una indennità pari a sei mensili dello stipendio o salario di attività. Una indennità pari a quattro mesi di stipendio o salario sarà corrisposta all'impiegato, che abbia servito per oltre 30 anni; ma che non abbia raggiunto i 35 anni di servizio, ed una indennità di due mensili di stipendio o salario sarà corrisposta a chi, avendo servito per più di 25 anni, non abbia raggiunto i 30 anni di servizio.

7122

"vino fino alla chiusura dell'ufficio, ed all'uscita ed inserviente, i quali, per turno, prestano il servizio di guardia nei giorni festivi.

"Per regolare il servizio di distribuzione delle corrispondenze e per gli altri eventuali servizi, saranno acquistati due abbonamenti annuali trentini alle linee della città, da intestarsi ai due inservienti, che, di trimestre in trimestre, saranno all'uopo destinati.

"La destinazione e l'abbonamento non escono gli altri inservienti dall'ordine di prestare analogo servizio, se richiesti, e senza diritto a nessuno specie di compenso".

"VII. L'anno compenso di lire 4000, assegnato con l'art. 2 agli impiegati edotti alla Segreteria del Consiglio, è aumentato ad anno lire 6000.

"VIII. L'art. 2 del Regolamento per le pensioni degli impiegati della Provincia, approvato con la deliberazione del 18 maggio 1895, che è applicabile soltanto agli impiegati nominati anteriormente al 1° ottobre 1914, con esplicita salvaguardia dei loro diritti già acquistati, viene così modificato:

"Art. 2. L'assegno di pensione sarà calcolato sullo stipendio che si percepisce all'atto del collocamento a riposo, esclusi i maggiori assegni, le indennità di alloggio e di vestiario, ed altri simili vantaggi annessi al servizio attivo".

"Sono rispettati i diritti già acquistati dal personale, che finisce del detto Regolamento.

"IX. All'art. 103 del Regolamento organico generale vengono aggiunte le seguenti cose:

"1. L'impiegato che viene collocato a riposo e abbia prestato non meno di 35 anni compiuti di servizio, sarà corrisposta una indennità pari a sei mensili dello stipendio o salario di attività. Una indennità pari a quattro mesi di stipendio o salario sarà corrisposta all'impiegato, che abbia servito per oltre 30 anni; ma che non abbia raggiunto i 35 anni di servizio, ed una indennità di due mensili di stipendio o salario sarà corrisposta a chi, avendo servito per più di 25 anni, non abbia raggiunto i 30 anni di servizio.

"Nel caso l'impiegato, che si trovi in tali condizioni, muoia in attività di servizio, la suddetta indennità, liquidata nelle medesime proporzioni, sarà devoluta a beneficio degli aventi diritto alla pensione".

"X. A beneficio del personale stipendiato o salariato alla diretta ed im-

7122

«data dipendenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, e precisamente del
 «pericolo indicato nel 1° comma del paragrafo I. del presente provvedimento, è
 «istituita una Cassa di previdenza, la quale funzionerà secondo le norme, che
 «saranno stabilite nell'apposito Statuto, che sarà approvato con separato prov-
 «vedimento».

«Come fondo iniziale per la detta Cassa la Provincia concede la somma di li-
 «bre 100.000, per una sola volta da corrispondersi in rate uguali in quattro e
 «sestenni, e stanzia la prima rate di lire 25.000 nel bilancio di previsione del
 «1922».

«Al detto fondo iniziale verranno aggiunto anche la somma di lire 20.000,
 «che fu assegnata, con la deliberazione del 13 dicembre 1911, a beneficio della
 «Cooperativa degli impiegati provinciali, e l'altra di lire 10.000, che venne
 «assegnata, con la deliberazione di pari data, a beneficio della Cooperativa dei
 «salariati. Verranno aggiunti, altresì le lire 5000 concesse con la deliberazio-
 «ne del 13 ottobre 1914 per la costituzione di una Cassa, di prestiti per gli
 «infermieri del Municipio, nonché le lire 10.000 concesse, complessivamente,
 «con le due deliberazioni del 17 gennaio 1917 per la costituzione della Cassa
 «di previdenza dei Capitani d'arte, Capitani cantonieri e cantonieri stradali, e per la
 «costituzione della Cassa di previdenza per meccanici e fuochisti adetti ai
 «congressori stradali».

«II. L'indennità di vitto ai medici di 2° categoria, che prestano servizio
 «di guardia di 4 ore, per turno, nel Municipio - ai quali con l'art. 14 del
 «Regolamento ed organico tale indennità era originariamente assegnata nella mi-
 «nuta di lire 5, e che perciò fu aumentata a lire 10 con la deliberazione con-
 «siliare del 19 giugno 1919 - viene aumentata, provvisoriamente, per tutto
 «l'anno 1922 ed in vista dell'attuale progressivo rincaro della vita a lire 15».

«Il dato mandato alla Deputazione di rivelare ogni anno la misura di tale
 «indennità, per diminuirla, se del caso, in relazione al costo medio della vi-
 «ta; ma con assoluto divieto di aumentarla senza averne ottenuto espressa ap-
 «provazione dal Consiglio».

«L'indennità annua di lire 400 fissata nell'art. 15 del suddetto Regolamento
 «speciale di organico del Municipio (Testo unico) a favore dei medici, o dei
 «medici in servizio dell'Amministrazione nella Scuola degli Infermieri, è aumentata

"vedimento.

"Come fondo iniziale per la dotazione Cassa la Provincia concede la somma di lire 100.000, per una sola volta da corrispondersi in rate uguali in quattro e mensili, o stanzia la prima rata di lire 25.000 nel bilancio di previsione del 1922.

"Al detto fondo iniziale verranno aggiunte anche la somma di lire 20.000, che fu assegnata, con la deliberazione del 13 dicembre 1911, a beneficio della "Cooperativa degli impiegati provinciali, e l'altra di lire 10.000, che venne assegnata, con la deliberazione di pari data, a beneficio della Cooperativa dei "balnearii. Verranno aggiunte, altresì le lire 5000 concesse con la deliberazione del 13 ottobre 1914 per la costituzione di una Cassa, di prestiti per gli "infermieri del "Luniconio, nonché le lire 10.000 concesse, complessivamente, con le due deliberazioni del 17 gennaio 1917 per la costituzione della Cassa. "di previdenza dei Uapi d'arte, Gapi-Cantieri e cantonieri stradali, e per la "costituzione della Cassa di previdenza per macchinisti e fuochisti addetti ai "compressori stradali.

"XI. L'indennità di vitto ai medici di 1^a categoria, che prestano servizio "di guardia di 4 ore, per turno, nel "Luniconio - ai quali con l'art. 14 del "Regolamento ed organico tale indennità era originariamente assegnata nella misura di lire 5, e che perciò fu aumentata a lire 10 con la deliberazione consiliare del 19 giugno 1919 - viene aumentata, provvisoriamente, per tutto l'anno 1922 ed in vista dell'attuale progressivo rincaro della vita a lire 15. "E' dato mandato alla Delegazione di rivedere ogni anno la misura di tale "indennità, per diminuirla, se del caso, in relazione al costo medio della vita; ma con assoluto divieto di aumentarla senza averne ottenuta espressa approvazione del Consiglio.

"L'indennità annua di lire 400 fissata nell'art. 15 del suddetto Regolamento speciale ed organico del "Luniconio (Testo unico) a favore del medico, o dei "medici inserienti dell'insegnamento nella Scuola degli "infermieri, è aumentata a lire 800.

"XII. Alla nota I seguita nella Tabella II annessa al Regolamento speciale ed organico del "Luniconio (Testo unico) è sostituita la seguente:

"Nota I. Il personale amministrativo addetto alla Divisione amministrativa

24)

"Va del territorio fa parte della pianta organica degli uffici centrali dell'Amministrazione (art. 13 del Regolamento). Gli stipendi e salari del personale mediano sono quelli segnati nello Tabello annesso al Regolamento organico generale.

"Il segretario che, in virtù dell'articolo 3 del Regolamento organico generale, viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso la Segreteria del territorio, ed al quale, durante tale destinazione, è attribuito il grado di capo ufficio, in virtù della responsabilità inerenti al suo grado ed alla funzione, viene corrisposto l'annuo ammontare di lire 1000.

"Il segretario, il regiduttore, l'archivista, gli applicati, i copisti e la dattilografa, destinati temporaneamente al territorio, hanno diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio di andata e di ritorno in 1° classe sulla linea della ferrovia provinciale Porta Capuana-Capellaccia, e gli usciari e gli "infermieri" hanno diritto al rimborso dello stesso spazio per la 3° classe.

"Il rimborso sarà eseguito alla fine di ciascun mese, in base alla esibizione dei regolari parcellari."

"VIII. All'art. 13 del Regolamento organico generale è sostituito il seguente:

"Le dattilografe vengono assunte in servizio per pubblico concorso per esame, e debbono essere munite della licenza conseguita presso una Scuola professionale femminile di 1° grado ovvero presso una scuola media inferiore, governativa o paragonata; debbono essere nubili e debbono possedere tutti i requisiti prescritti dall'art. 6.

"La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di dattilografe sarà composta dal Presidente della Delegazione provinciale e di un deputato provinciale da lui delegato, che la presiederà, il segretario generale e l'archivista capo.

"Le prove di esame saranno scritte, e consistranno in un componimento italiano, in una prova dattilografata - nella quale sarà tenuto conto della celerità, nitidezza e precisione della scrittura - e di una prova calligrafica.

"Le dattilografe dovranno iscriversi alla Cassa di previdenza per la pensione ai segretari ed impiegati comunali, di cui è parola nel successivo articolo 15, pagando la corrispondente ritenuta, mentre l'Amministrazione pagherà la quota, posta per legge a proprio carico.

7121

"Le, viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso la Segreteria del Ministero, ed il quale, durante tale destinazione, è attribuito il grado di capo di ufficio, in vista della responsabilità inerenti al suo grado ed alla funzione, viene corrisposto l'indennità annua di lire 1800.

"Il segretario, il ragioniere, l'archivista, gli applicati, i copisti e le dattilografe, destinati temporaneamente al Ministero, hanno diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio di andata e di ritorno in 1° classe sulla linea della tratta provinciale Porto Cervo-Capellabene, e gli ucieri e gli inservienti hanno diritto al rimborso delle stesse spese per la 3° classe.

"Il rimborso sarà acciuto alla fine di ciascun mese, in base alla esibizione di regolare contabile."

"XIII. All'art. 23 del Regolamento organico generale è sostituito il seguente:

"Le dattilografe vengono assunte in servizio per pubblico concorso per co-
"corso, e debbono essere munite della licenza conseguita presso una Scuola profes-
"sionale femminile di 2° grado ovvero presso una scuola media inferiore, governa-
"tiva o parastatale; debbono essere nubili e debbono possedere tutti i requisiti
"prescritti dall'art. 5.

"La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di dattilografe sarà
"composta dal Presidente della Delegazione provinciale e di un deputato provinciale
"e da lui delegato, che la presiederà, dal Segretario generale e dall'archivista
"capo.

"Le prove di esame saranno scritte, e consisteranno in un componimento ita-
"liano, in una prova dattilografata - nella quale sarà tenuto conto della
"la esattezza, nitidezza e precisione della scrittura - e di una prova calligrafica.

"Le dattilografe dovranno iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni
"e ai segretari ed impiegati comunali, di età di parola nel successivo articolo
"25, pagando la corrispondente ritenuta, mentre l'amministrazione pagherà la quo-
"ta, posta per legge a proprio carico.

"Qualora una dattilografa passi a marito, s'intenderà immediatamente e volon-
"tariamente dimissionaria dall'Ufficio; ma sarà ammessa, in tal caso, a liquidare
"presso l'Annullata Cassa nazionale di previdenza quanto potrà spettarle dalla me-
"desima. La dattilografa che cessa di prestare servizio per qualsiasi causa non

7121

"dipendente da fatto disciplinare, senza che sia in grado di liquidare alcun assegno presso la Cassa di previdenza, l'amministrazione concederà, per suo conto, tanti consigli dello stipendio di attività quanti sono i bilanci di esercizio prestatati".

"XIV. Le auto-contabili, che facciano a merito, saranno dichiarate ammissionarie dimissionarie; ma sarà fatto loro lo stesso trattamento stabilito per la dettatura con l'ultimo governo del precedente paragrafo XIII.

"XV. Il permesso annuale di 10 giorni, del quale godono ora i militari, diventa l'art. 75 del Regolamento organico generale, viene aumentato a giorni 15.

"XVI. Il personale di vigilanza ed assistenza ed assistenti del medico, oltre le concessioni già fatte nei numeri precedenti, dovrà a tutte le persone che dipendono dalla Provincia, vengono fatte le seguenti altre concessioni:

"a) L'indennità di vitto agli infermieri nei giorni di quarantena, della quale è stato nell'art. 66 del Regolamento speciale ed organico del medico (Costo unico) e nell'annesso nota XIII, è aumentata da lire .20 a lire 4 per gli uomini e da lire 2 a lire 3.50 per le donne, sotto l'espresso condizione che il suddetto personale rimborsi all'assegno mensile di lire 5 per gli uomini e di lire 4 per le donne, ed esso finora concesso in luogo della corrispondenza del vino in natura, nei giorni nei quali prendono i loro pasti nell'Istituto.

"b) Fanno rimborsamento nella sua assenza l'art. 66 del Regolamento speciale ed organico (Costo unico), nei casi di malattia constatata nei modi stabiliti dall'articolo stesso, all'infermiere sarà corrisposto l'intero salario per due mesi consecutivi, e perdurando la malattia, sarà corrisposta la metà del salario per altri due mesi successivi.

"c) E' aumentata a giorni 5 la durata del permesso annuale, cui il personale di vigilanza, di assistenza e perquisizione affino del medico ha diritto in base all'art. 64 del Regolamento speciale ed organico, e di tale permesso il personale potrà usufruire in uno o più periodi, secondo le esigenze del servizio.

"d) In relazione a quanto è stabilito nell'art. 61 del Regolamento speciale ed organico, viene dichiarato che al personale militare effettivo, regolamentato inquadrato nella giunta stabile, verranno corrisposti il vestiario e gli indumenti a spese dell'amministrazione.

"vino prodotto".

"XIV. Le auto-contabili, che pagano a merito, saranno dichiarate anche come dimissionarie; in ogni fatto loro lo stesso trattamento stabilito per le datilografate con l'ultimo capoverso del precedente paragrafo XIII.

"XV. Il personale annuale di 10 giorni, del quale godono ora i malati, giurati l'art. 15 del Regolamento organico generale, viene aumentato a giorni 15.

"XVI. Il personale di vigilanza ed assistenza ed affari del laboratorio, oltre le concessioni già fatte nei numeri precedenti, comuni a tutto il personale dipendente della Provincia, vengono fatte le seguenti altre concessioni:

"a) L'indennità di vitto agli infermieri nei giorni di famiglia, della quale è come nell'art. 53 del Regolamento speciale ed organico del medico (retto unico), e nell'annesso nota XIII, è aumentata da lire .30 a lire 4 per gli uomini e da lire 2 a lire 3.50 per le donne, sotto l'esclusa condizione che il suddetto personale rinunci all'alloggio mensile di lire 5 per gli uomini e di lire 4 per le donne, ed esso dovrà essere in luogo della concessione del vino in natura, nei giorni nei quali prendono il loro posto nell'Istituto.

"b) Fanno riferimento nella sua stessa l'art. 56 del Regolamento speciale ed organico (retto unico), nei casi di malattia congedati nei soli stabilimenti dell'articolo stesso, all'infermiere sarà corrisposto l'intero salario per due mesi consecutivi, e per tutto la malattia, sarà corrisposta la metà del salario per altri due mesi successivi.

c) L'anzianità a giorni 5 la durata del periodo annuale, cui il personale di vigilanza, di assistenza e personale affari del laboratorio ha diritto in base all'art. 54 del Regolamento speciale ed organico, e di tale pernessa il personale potrà usufruire in uno o più periodi, secondo le esigenze del servizio.

"d) La relazione e quanto è stabilito nell'art. 51 del Regolamento speciale ed organico, viene dichiarato che al personale salariato effettivo, regolamento che riguarderà nella pianta stabile, verranno corrisposti il vestiario e gli indumenti a spese dell'amministrazione.

"Tale vestiario ed indumenti consisteranno per gli uomini in un vestito uniforme di panno ogni due anni, in un vestito di tela e due paia di scarpe ogni anno, ed in un capotto di panno ogni sei anni. Gli indumenti di biancheria consisteranno in tre camicie, tre reglie di cotone, tre mutande, dieci

23)

"Tale di calzini e tre asciugamani di cotone ogni anno.

"Le donne, poi, avranno un vestito di lana ogni due anni, un vestito di seta ogni anno, ed uno scialle ogni sei anni. Come biancheria avranno tre camicie, tre reglie di cotone, tre paia di mutande, dieci paia di calze e tre ascie ogni anno.

"In relazione a tale disposizione resta abolito l'art. 62 del Regolamento Speciale ad organico.

"6) La eccedenza giornaliera, che attualmente percepiscono le lavandaie, la trattoppine ed il cochiliere, viene rispettivamente aumentata di una lira al giorno. La mercede analizzata continuerà ad essere corrisposta nei soli giorni di effettivo lavoro.

"7) Resta invariato l'orario di dieci ore di lavoro, stabilito con la deliberazione consiliare del 16 luglio 1911, salvo che non venga modificato da provvedimenti legislativi, in base ai progetti di legge in corso di studio, ovvero che non sia altrimenti deciso in base ad accordi, che potranno intervenire fra tutte le Province del Regno e la Federazione italiana dei sindacati copedalieri in seguito a quanto sarà stabilito nell'apposito convegno presso l'Unione delle Province in Roma, che è stato convocato dall'Amministrazione provinciale di Napoli.

"8) Qualunque altra richiesta del personale degli infermieri, non contenuta nella presente provvedimento, deve ritenersi come non fatta o respinta.

"Nella II paragrafo 2° dell'art. 36 del Regolamento organico del servizio degli agenti stradali della Provincia, approvato dal Consiglio nella seduta del 27 gennaio 1907, viene modificato nel seguente modo:

"Gli agenti stradali in pianta stabile, colpiti da infermità debilitante e accertata, sarà corrisposto il salario durante due mesi dell'infermità; nel caso quando si prolunghi, la Deputazione, tenuto conto dei buoni precedenti dell'infermo, nonché delle altre circostanze, e, previa novella visita medica, potrà concedere la metà del salario per due altri mesi.

"Nel caso l'infermità si prolunghi oltre i quattro mesi, il salario dovrà essere corrisposto collocato in aspettativa, la quale sarà regolata secondo le norme dettate dagli articoli 30 e seguenti del Regolamento organico generale.

"In ogni anno, ed uno nel 1910, tre anni. Come bisbetaria vanno tre o sei
"cio, tre regie di cotone, tre pini di cotone, dieci pini di cotone e tre pini
"grandi ogni anno.

"In relazione a tale disposizione resta abolito l'art. 62 del Regolamento
"speciale al servizio.

"0) Le mercede giornaliera, che attualmente percepiscono le lavandaie, le
"trattoppino ed il cocchiere, viene rispettivamente aumentata di una lira al giorno.
"no. La mercede annua continuerà ad essere corrisposta nei soli giorni di
"effettivo lavoro.

"f) Resta invariato l'orario di dieci ore di lavoro, stabilito con la de-
"liberazione consiliare del 16 luglio 1911, salvo che esso non venga modificato
"da provvedimenti legislativi, in base ai progetti di legge in corso di studio,
"ovvero che non sia altrimenti deciso in base ad accordi, che potranno intervenire
"tra tutte le Province del Regno e la Federazione italiana dei salaristi
"comunalieri in seguito a quanto sarà stabilito nell'apposito convegno presso
"l'Unione delle Province" in Roma, che è stato convocato dall'Amministrazione
"provinciale di Napoli.

"g) Qualunque altra richiesta del personale degli infermieri, non conten-
"tata nel presente provvedimento, deve ritenersi come non fatta o respinta.

"VIII Il paragrafo 2° dell'art. 36 del Regolamento organico per servizio
"degli agenti straordinari della Provincia, approvato dal Consiglio nella seduta
"del 27 gennaio 1907, viene modificato nel seguente modo:

"Gli agenti straordinari in pianta stabile, colpiti da infermità debilitante
"e accertata, sarà corrisposto il salario durante due mesi di infermità;
"nel caso questa si prolunghi, la Delegazione, tenuto conto dei lavori prece-
"denti dell'inferno, nonché delle altre circostanze, e, previa novella visita me-
"dica, potrà concedere la metà del salario per due altri mesi.

"Nel caso l'infermità si prolunghi oltre i quattro mesi, il salario
"dovrà essere versato collocato in aspettativa, la quale sarà regolata se-
"condo le norme fissate dagli articoli 30 e seguenti del Regolamento organico
"generale.

"Eccetto il tempo assegnato per l'aspettativa, si procederà al liquidazione
"mento del salario, e qui favore sarà liquidato quanto deve essere corrisposto.

"Uguale trattamento sarà fatto ai macchinisti e fuochisti e così sarà
"modificato l'art. 11 del relativo Regolamento organico speciale.

24)

"VIII. Ai quattro Capi d'arte addetti ai quattro discordi del servizio di sorveglianza per la manutenzione stradale ed al Capo d'arte addetto alla manutenzione del maneggio è assegnata un'indennità di via di lire 50 mensili, ed in questi sensi viene modificato l'art. 13 del Regolamento organico del servizio dei Capi d'arte, Capi cantonieri e cantonieri stradali, approvato con la deliberazione comunale del 17 gennaio 1917.

"IX. Per l'adempimento le indennità necessarie fissate a favore degli Agenti stradali nei paragrafi a, b e c del suddetto art. 13.

"XII. Le indennità necessarie fissate a favore dei meccanici e fuciliati nei paragrafi a, b e c dell'art. 11 del Regolamento organico del personale addetto al servizio dei compressori stradali, approvato con la deliberazione comunale del 21 febbraio 1917, sono raddoppiate.

"In questi sensi viene modificato il suddetto art. 11.

"XIII. Lo stipendio nel posto di Isonzo degli Ufficiali viene fissato in una misura eguale a quella assegnata nel posto di Isonzo del Isonzo. L'amministrazione può destinare all'uno o all'altro Uffizio, o trasferire dall'uno all'altro a sua scelta, i due comandi, secondo le speciali attribuzioni di ciascuno di essi e secondo le esigenze e le convenienze dell'Amministrazione.

"All'Uffizio destinato a prestare servizio presso il maneggio, durante il tempo in cui perano nella destinazione, viene corrisposta l'indennità di servizio di somme lire 1000. Egli, inoltre, durante la destinazione, ha l'obbligo di dimorare nel maneggio e l'amministrazione gli assegna un quarto per sé e per la sua famiglia, in una delle due palerine poste sul davanti dell'edificio, senza diritto a nobilitazione e con diritto all'illuminazione ed all'acqua.

"La somma stabilita per gli Ufficiali nell'art. 15 del Regolamento organico generale viene fissata in lire 30.000, tanto se prestino servizio presso gli Agenti stradali che presso il maneggio.

"In questi sensi vengono modificati i corrispondenti articoli 15 del Regolamento organico generale e 40 del Regolamento speciale ed organico del maneggio, rimanendo invariato lo altre norme contenute nella deliberazione comunale del 16 luglio 1911.

visito dei Dapi d'arte, capi cantonieri o cantonieri stradali, approvato con
la deliberazione consiliare del 17 gennaio 1917.

"Sono poi riepilogate le indennità economiche fissate a favore degli
agenti stradali nei paragrafi 8, 9 e 10 del suddetto art. 13.

"XII. In materia economica fissate a favore dei ispettori e fucili
negli art. 14, 15 e 16 dell'art. 11 del Regolamento organico del personale
addetto al servizio dei componenti stradali, approvato con la deliberazione
consigliare del 23 febbraio 1917, come riepilogato.

"In quest'ordine viene modificato il suddetto art. 11.

"XIII. In seguito al posto di lavoro degli uffici centrali viene fis-
sato in una misura eguale a quella assegnata nel posto di lavoro del perso-
nale. L'assegnazione puo' destinare all'uno o all'altro ufficio, a trasferta
tra dall'uno all'altro o con scelta, i due economi, secondo le speciali atti-
vita di ciascuno di essi e secondo le esigenze o le convenienze dell'ufficio
che lo richiedano.

"XIV. Il concorso destinato a prestare servizio presso il municipio, durante
il tempo in cui per due nella destinazione, viene corrisposta l'indennita di
trasferta di lire 3000. Gli, inoltre, durante la destinazione, ha l'obbliga-
to di dimorare nel municipio o l'assegnazione gli assegna un quartiere
per se e per la sua famiglia, in una delle due palazzine poste sul davanti
dell'edificio, senza diritto a mobilia; se con diritto all'assegnazione ed
all'arredo.

"La somma stabilita per gli economi nell'art. 15 del Regolamento organico
generale viene fissata in lire 30.000, tanto se prestino servizio presso gli
uffici centrali che presso il municipio.

"In questi casi vengono corrisposti i corrispondenti articoli 15 del Re-
golamento organico generale e 40 del Regolamento speciale ed organico del mu-
nicipio, ritenendo invariante le altre norme contenute nella deliberazione con-
sigliare del 16 luglio 1911.

"Rimangono, altresì, in vigore le norme speciali riguardanti l'ufficio
del Vice-economo, stabilite negli articoli 43 e 44 del Regolamento speciale
del organico del municipio.

"XV. L'indennita' diaria di lire 30, fissata nei componenti il Consiglio

25)

"Glio tecnico provinciale nell'art. 19 del Regolamento organico, speciale dell'Ufficio tecnico provinciale, è aumentata da lire 30 a lire 40.

"Le indennità di viaggio da corrispondere ai componenti il suddetto Consiglio continueranno ad essere liquidate in base alla Tabella approvata con la deliberazione consiliare del 6 Luglio 1951.

"Tutti i miglioramenti e le disposizioni contenute nel presente provvedimento avranno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1952, e la spesa del corrente sarà stanziata nel bilancio di previsione del detto esercizio.

"Tutte le richieste non contemplate nella parte dispositiva del presente provvedimento, debbono intendersi come non presentate, o respinte.

"E' dato mandato alla Commissione d'interferenza nel Regolamento organico generale ed in tutti i Regolamenti organici speciali le disposizioni approvate col presente provvedimento e con gli anteriori non annullati dallo stesso, facendo per ciascuno dei detti Regolamenti un Testo unico".

Presidente -- Apre la discussione generale della proposta.

Orbort -- E' in nessun favorevole alla proposta; ma crede che il Consiglio dovrebbe un vero atto di giustizia, se intendesse a tutto il resto del personale la concessione già fatta agli inquirenti del Sindacato, ai quali si aumentato il salario nella proporzione del 25% con decorrenza dal 1° luglio 1951.

Si rende perfetta ante conto dello difficoltà finanziaria, che possono opporsi all'applicazione di un simile provvedimento; ma, se esso venisse adottato, si eviterebbe una divergenza di trattamento fra l'uno e l'altro personale, tutto dipendente dalla stessa Amministrazione, e non si dovrebbe al personale medesimo la parazione che soltanto quelle e seggio d'impiegati, che si agitano, ottengono vantaggi e che il personale, che resta tranquillo, viene negletto.

de Martino Senonico -- non'egli è favorevole alla proposta, alla quale non si può muovere altre osservazioni all'infuori del termine di ~~septuaginta~~ ^{dieci} giorni da concedere.

Per conto suo opinò che tutti, indistintamente, i funzionari dipendenti dall'Amministrazione debbano godere del beneficio accordato agli inquirenti, cioè che i miglioramenti economici abbiano a decorrenza dal 1° luglio 1951. Non vale apporre difficoltà di ordine finanziario, perchè, a suo modo di vedere, la soluzione di dette ingrate questioni deve essere adottata dalla Amministrazione in base

deliberazione conclusiva del 6 luglio 1921.

"XXIII. Tutti i miglioramenti e le disposizioni contenute nel presente provvedimento avranno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1922, e la spesa occorrente sarà stanziata nel bilancio di previsione del detto esercizio.

"XXIV. Tutte le richieste non contemplate nella parte dispositiva del presente provvedimento, debbono intendersi come non presentate, o respinte.

"XXV. Il dato recitato alla Reputazione d'introduzione nel Regolamento organico generale ed in tutti i regolamenti organici speciali le disposizioni approvate col presente provvedimento o con gli anteriori non annullati dallo stesso, formano per ciascuno dei detti Regolamenti un Testo unico".

Presidente -- Apre la discussione generale della proposta.

Grobet -- 1° in maniera favorevole alla proposta; ha creduto che il Consiglio comprenda un vero atto di giustizia, se entendesse a tutto il resto del personale la concessione già fatta agli infermieri del Policlinico, ai quali fu aumentato il salario nella proporzione del 25% con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Si rende perfetta ante tutto dello difficoltà finanziaria, che possono opporsi ad all'applicazione di un simile provvedimento; ma, se esso venisse adottato, si eviterebbe una diversità di trattamento fra l'uno o l'altro personale, tutto dipendente dalla stessa amministrazione, e non si darebbe al personale medesimo la percezione che soltanto quello o quelle d'impiegati, che si agitano, ottengono vantaggi e che il personale, che resta tranquillo, viene negletto.

de Martino Tecnico -- non'egli è favorevole alla proposta, alla quale non ed una nuova altra osservazione all'infuori del termine di *impiegati* del miglioramenti da concedere.

Per conto suo opina che tutti, indistintamente, i funzionari dipendenti dall'amministrazione debbano godere del beneficio accordato agli infermieri, cioè che i miglioramenti economici abbiano a decorrenza dal 1° luglio 1921. È da vale opporre difficoltà di ordine finanziario, perché, a suo modo di vedere, la soluzione di determinate questioni deve essere adottata dalla Deputazione in modo radicale. Se, infatti, l'amministrazione ha stimato doveroso di migliorare gli stipendi e i salari del personale dipendente, perché ha ritenuto che gli stessi non rispondono più alle esigenze della vita, non se esagera per quel ragione si debba usare un diverso trattamento a quella parte del personale, che

25)

non si è agitata; essa ha avuto fiducia nell'Amministrazione, mentre l'Alina ha ottenuto i miglioramenti con decorrenza dal 1° luglio 1921, unico esempio che si è avuto nelle sedi un pubblico servizio, ha avuto prestazioni, al costo non lodevoli, varie l'Amministrazione.

Conviene pertanto, della giustizia della sua proposta, a nome suo e di altri consiglieri, presentare il seguente ordine del giorno:

"I sottoscritti propongono che sia eletto a tutti i dipendenti della Provincia il 1° defizio già nominato agli Infermeri del Sanatorio, per modo che il 21, sia compreso anche agli altri con la decorrenza dal 1° luglio 1921.

"De Martino - E. Vitelli

"Giacchi - G. Scarpini

Per copia conforme

IL SINDACO GENERALE



Scarpini

Geranium hirsutum

1) <i>Ingens</i> Caps	1
<i>Ingens</i> I large	3
W. II large	3
<i>gerani</i> I large	6
<i>gerani</i> II large	6
<i>argentea</i> hirsutum	2

Geranium urtic

<i>Abies</i>	18
<i>Geranium</i>	10
<i>Cassini</i> rubra	3
<i>Cassini</i> rubra	3
<i>laetivius</i>	1

7113

Provincia -

1	Segretario generale
1	Primo segretario
5	Segretari
4	Vice segretari
2	Avvocati procuratori
1	Ragioniere capo
1	1° Ragioniere
4	Ragionieri
4	Vice Ragionieri
8	Aiuto contabili
2	Economi
1	Archivista capo
3	Archivisti
4	Applicati di 1ª classe
8	applicati di 2ª classe
10	ufficiali

$$24800 : 12 =$$

$$2400 : 6 = 400$$

$$8.400 : 12 =$$

$$4200$$

$$29.890 : 12 =$$

$$10.945 : 6 = 1824,50$$

$$42900$$

$$17160$$

$$8580$$

$$107.2500$$

$$125$$

$$107.25$$

$$85.80$$

$$193.05$$

$$125$$

$$100.10$$

$$125000$$

$$125.1250$$

$$100.10$$

$$225.225$$

7114

COMPENSI PERIODICI VARIIMPIEGATI STATALI

E' chiamato premio di operosità e rendimento. Viene corrisposto alla fine di ogni semestre dell'esercizio finanziario nella misura determinata dal Ministero delle Finanze in relazione alla qualifica assegnata all'impiegato. Varia da un minimo di circa L.15 mensili a un massimo di L.60 mensili.

Istituito con R.D.L. del 23 ottobre 1919 n. 1971. Ogni Ministero, alla fine dell'esercizio finanziario, stanziava una somma che doveva essere ripartita tra i suoi dipendenti, in relazione al grado e alla qualifica. Per l'esercizio finanziario in corso, l'Intendenza di finanza corrisponderà ai suoi dipendenti la somma corrisposta agli stessi alla fine del semestre scorso, basandosi sulle qualifiche (o giudizi) attribuiti nello scorso esercizio. Su tale somma sarà applicato separatamente l'aumento del 70, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare prefettizia n. 20781/3 del 6-5-1944.

Si riportano alcuni esempi di premi di operosità e rendimento pagati alla fine dell'ultimo semestre:

Gruppo B		
Grado	Qualifica	Somma corrisposta
VII	Eccezionale	L. 377.-
VIII	"	" 313.-
IX	"	" 272.-
IX	lodevole	" 254.-
X	"	" 225.-
XI	"	" 204.-
Gruppo C		
Grado	Qualifica	Somma corrisposta
IX	eccezionale	L. 274.-
X	"	" 218.-
XI	"	" 186.-
XI	lodevole	" 177.-
XII	normale	" 163.-
XII	eccezionale	" 132.-
XII	lodevole	" 127.-
XIII	normale	" 122.-
XIII	eccezionale	" 127.-
XIII	lodevole	" 113.-
XIII	normale	" 97.-

Indennità per famiglia al personale dell'ospedale psichiatrico provinciale

Il personale di assistenza dell'ospedale psichiatrico provinciale ha diritto al visto in natura.

Per giorni in cui il detto personale non presta servizio per la famiglia (I turni sono per 48 ore di permanenza nell'istituto e per 48 ore di famiglia) ha diritto ad una indennità giornaliera « Indennità per famiglia » e rappresenta l'importo in denaro del mancato vivere.

Tale indennità era originariamente:

- a) per il personale maschile 2.4 al giorno
- b) per il personale femminile 2.350 id.

ora tale indennità è diminuita e corrisponde come per legge.

$$-12 - 12 + 8 + 8 + 2 = 10 + 110\% \text{ Incremento}$$

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ESEMPI A DIMOSTRAZIONE DELLE DIFFERENZE DI CRITERIO
FRA I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE

7112

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Esempi a dimostrazione delle differenze di stipendi fra i vari gradi dell'Amministrazione

Segretario - 1) Stipendio massimo per ammogliato senza prole con residenza a Napoli

=====	a) stipendio e aumenti periodici	£. 1.831.15
(Laurea in giu- risprudenza)	b) servizio attivo	" 143.60
	c) assegno temporaneo di guerra	" 110.=
	d) Aggiunta di famiglia	" 272.25
	Totale	£. 2.357.=

Aumento di cui all'Ordine Regionale n.2 sulle suddette competenze

(70% decrescente) " 1.407.10

Totale complessivo £. 3.764.10

2) Indennità di presenza per mese di 30 giorni

30 x 24.50 (le £.24.50 sono risultate dalla fusione di 1/3 della diaria e 1/2 dell'aggiunta di famiglia giornaliera (£.20 + 4.50) £. 735.=

Aumento di cui all'Ordine Regionale n.2 sulla indennità di presenza (70% decrescente come all'aumento sulle competenze di cui al n.1

" 211.30

Totale £. 946.30

Totale complessivo £. 4.710.40

3) Premio mensile per lavoro straordinario in base a 75 ore

75 ore a £.4 (paga oraria per gruppo A effettivi-laureati)

£. 300.=

Aumento di cui all'Ordine Regionale n.2 sul premio mensile

70% decrescente

" 60.=

" 360.=

Totale generale lordo £. 4.070.40

=====

Inserviente o 1) Salari
=====

a) (uomo di fatica) b) c) d)

Aumento di cui all'Ordine

(70% decrescente)

2) Indennità

30 x

Aumento di cui all'Ordine senza (70% decrescente o di cui al n.1)

3) Premio75
salari

Aumento di cui all'Ordine

70% decrescente

Dai suddetti esempi si rileva che, prima della istituzione dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia tra le competenze dei due posti era rilevante (lettore A) e B) dei numeri 1) £.1.974.75 e 1.009.45 (il salario dell'1). Ora tale differenza è diventata insignificante £.421.95 (£.4.070.40 - £.3.648.65) differenza che scompare quasi del tutto l'aliquota di Ricchezza Mobile per i due gradi è diversa 8.70% per il posto di Segretario e 4.08% per il posto di

Se si considera poi che il personale di servizio oltre ad essere provvisto di indennità speciali (indennità per degli automobili, alloggio ai custodi con economia di energia elettrica e valore locativo) ha diritto anche alle div

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ai gradi dell'Amministrazione

e con residenza a Napoli

S. 1.831.15

" 143.60

" 110.=

" 272.25

Totale S. 2.357.=

stenze

" 1.407.10

complessivo

S. 3.764.10

funzione di 1/3

di famiglia

S. 735.=

" 211.30

Totale S. 946.30

complessivo S. 4.710.40

e a 75 ore

ivi-laureati)

S. 300.=

" 60.= " 360.=

erale lordo S. 4.070.40

Inserviente o 1) Salario massimo per agnogliato senza prole con residenza a Napoli
custode

(uomo di fatica)

a) salario e aumenti periodici

S. 952.20

b) servizio attivo

" 57.25

c) assegno temporaneo di guerra

" 110.=

d) aggiunta di famiglia

" 245.=

Totale S. 1.364.45

Aumento di cui all'Ordine Regionale n.2 sulle suddette competenze

(70% decrescente)

" 918.65

Totale complessivo S. 2.203.10

2) Indennità di presenza per mese di 30 giorni

30 x 22 (le lire 22 rappresentano l'indennità

minima da corrispondersi)

S. 660.=

Aumento di cui all'Ordine Regionale n.2 sulla indennità di pre-
senza (70% decrescente come nell'aumento sulla competenza di

cui al n.1)

" 328.70 " 1.068.70

Totale complessivo S. 3.331.80

3) Premio mensile per lavoro straordinario in base 75 ore75 ore a S.3.25 (paga oraria per gruppo D effettivi-
salaristi)

S. 243.75

Aumento di cui all'Ordine Regionale n.2 sul premio mensile

70% decrescente

" 73.10 " 316.85

Totale generale lordo S. 3.648.65

dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia (indennità quasi uguali tra i diversi gradi) la differenza
D) dei numeri 1) S.1.974.75 e 1.009.45 (il salario dell'inserviente poco più della metà dello stipendio del Segretario).
4.070.40 - S.3.648.65) differenza che scompare quasi del tutto se si calcolano al netto le competenze per i due posti in quan-
8.70% per il posto di Segretario e 4.08% per il posto di inserviente.

ad essere provvisto di indennità speciali (indennità per guardie per la chiusura degli uffici, indennità per la conduzione
la elettrica e valore locativo) ha diritto anche alle divise, tale lieve differenza è assorbita del tutto.

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

COMPETENZE DEL PERSONALE - PERCENTUALE DI AUMENTO DAL 1° DICEMBRE 1943

Gli aumenti di cui all'Ordine Regionale n.2, nella misura decrescente del 70%, sono corrisposti:

- a) sull'ammontare degli stipendi, dei salari, dell'indennità di servizio attivo e dell'aggiunta di famiglia, riunite tutte in una sola cifra complessiva;
- b) sull'indennità di presenza considerata separatamente dalle competenze di cui alla lettera a).

Per il mese di febbraio 1944 gli aumenti su detta indennità vennero calcolati unitamente alle competenze di cui alla lettera e), sempre nella misura decrescente del 70%.

- c) sui premi mensili per lavoro straordinario;

Questi premi, si corrisponderanno prossimamente, con effetto dal 1° gennaio 1944. Ciò stante, non ancora è stabilito se su tali premi l'aumento sarà corrisposto separatamente o previo conglobamento con le competenze di cui alla lettera e).

Si fa però rilevare che se l'aumento si applica previo conglobamento con le altre competenze, si verificherà il caso che un funzionario di grado più elevato percepirà un premio mensile globale inferiore a quello degli impiegati di grado meno elevato.

Napoli, 7 giugno 1944.



7110

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Risposte a richieste di notizie e di dati fatti dalla Commissione

Alliata di Controllo Labor Sub-Commission

INDENNITA' SPECIALI CHE SI CORRISPONDONO AL PERSONALE

1) Indennità all'Avvocato Procuratore Arciano per le funzioni di Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

2) Indennità agli uscieri ed inservienti incaricati della conduzione delle automobili provinciali.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

3) Indennità ai custodi per il prolungamento di orario in confronto del rimanente personale di servizio.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

4) Indennità per franchigie al personale dell'Ospedale psichiatrico provinciale.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

5) Indennità di guardia al personale di servizio per il prolungamento di orario di chiusura degli uffici.

Su questa indennità non viene corrisposto alcun aumento.

6) Indennità per il servizio di protezione antiaerea ai portieri degli stabili di proprietà provinciali.

Su questa indennità non viene corrisposto alcun aumento.

Oltre le suddette indennità non ne vengono corrisposte altre in via normale da questa Amministrazione.

Napoli, 12 giugno 1944

IL PRESIDENTE

L. Altrici



1) Indennità all'Avvocato Procuratore Anziano per le funzioni di Dirigente dell'ufficio di Avvocatura.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

2) Indennità agli usciatori ed incaricati incaricati della conduzione delle automobili provinciali.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

3) Indennità ai custodi per il prolungamento di orario in confronto del rimanente personale di servizio.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

4) Indennità per franchigie al personale dell'Capitale psichiatrico provinciale.

Su questa indennità viene corrisposto l'aumento unitamente alle altre competenze nella misura decrescente del 70%.

5) Indennità di guardia al personale di servizio per il prolungamento di orario di chiusura degli uffici.

Su questa indennità non viene corrisposto alcun aumento.

6) Indennità per il servizio di protezione antisecca ai portieri degli stabili di proprietà provinciali.

Su questa indennità non viene corrisposto alcun aumento.

Oltre le suddette indennità non ne vengono corrisposte altre in via normale da questa Amministrazione.

Napoli, 12 giugno 1944



7103
L. Alaric

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

ESTRATTO

/A

44

dal PROCESSO VERBALE delle deliberazioni adottate dalla Commissione straordinaria

Rettorato nella tornata del dì 23 agosto 1932

con l'intervento del Presidente Comm. Duca avv. Giovan-

ni Niutta

e dei componenti :

1 Claps 5 Morisani

2 Saporito 6 -----

3 Attolico 7 -----

4 ----- 8 -----

1 ----- 2 -----

e con l'assistenza del Sig. Comm. avv. Luigi Accardi,

segretario.

Ritenuto che, per effetto del R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1,

relativo al riordinamento delle circoscrizioni provin-

ciali, col quale disponevasi, tra l'altro, l'annessione

di massima parte della Provincia di Caserta alla Pro-

vincia di Napoli col conseguente passaggio dall'una

all'altra di un certo numero di impiegati e salaria-

ti, si renda indispensabile un largo rimaneggiamento

del vigente organico del personale dipendente dalla

Amministrazione Provinciale di Napoli ai fini di un

più intimo coordinamento tra i vari uffici, numericamente accresciuti in dipendenza del predetto assorbimento di nuovi impiegati della soppressa Provincia di

Caserta, nonché di una maggiore specificazione di funzioni rispetto agli aumentati servizi, di una

più salda in talune categorie di impiegati e

la Oggetto

Uffici Amministrazione Centrale - Riforma Organica.

Div. Sez. N.

Cat. Fasc.

Napoli, li 193

Si trasmette in duplice copia alla R. Prefettura, per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Il Preside

di protocollo

Div. Sez.

Napoli, li 193

IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI NAPOLI

N. di protocollo

Napoli, li 193

Pervenuto oggi il presente estratto.

Rettorato nella tornata del di 23 agosto 19328 Uffici Amministrazione
 con l'intervento del Presidente Comm. Duca avv. Giovan- Centrale - Riforma Cr-
 ni Niutta ganica.

e dei componenti:

1	Clepe	5	Morisani
2	Saporito	6	-----
3	Attolico	7	-----
4	-----	8	-----
1	-----	2	-----

e con l'assistenza del Sig. Comm. avv. Luigi Accardi,
 segretario.

Ritenuto che, per effetto del R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1,
 relativo al riordinamento delle circoscrizioni provin-
 ciali, col quale disponevasi, tra l'altro, l'annessione
 di massima parte della Provincia di Caserta alla Pro-
 vincia di Napoli col conseguente passaggio dall'una
 all'altra di un certo numero di impiegati e salaria-
 ti, si renda indispensabile un largo riassetto
 del vigente organico del personale dipendente della
 Amministrazione Provinciale di Napoli ai fini di un
 più intimo coordinamento tra i vari uffici, numerica-
 mente accesiati in dipendenza del predetto assorci-
 mento di nuovi impiegati della soppressa Provincia di
 Caserta, nonché di una maggiore specificazione di fun-
 zioni rispetto agli aumentati servizi, da una 7.108 Gen-
 sabile falcidia in talune categorie di impiegati e
 di un meno indispensabile, se pur lieve, aumento in
 talune altre, di un più semplice e razionale svolgi-
 mento di carriera e, finalmente, di una opportuna revvi-

Tip. Osp. pub. prov. (61 - 3 - 1937 - 3000)

Div. Sez. N.
 Cat. Fasc.
 Napoli, li 193

Si trasmette in duplice copia
 alla R. Prefettura, per gli effetti
 delle vigenti disposizioni di legge.

Il Preside

R. PREFETTURA

N. di protocollo
 Div. Sez.
 Napoli, li 193

IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 DI NAPOLI

N. di protocollo
 Napoli, li 193
 Pervenuto oggi il presente
 estratto.

./.

sione di talune disposizioni organiche finora conservate, per antica consuetudine, ma non più rispondenti alle mutate condizioni dei tempi. Visto che, impostasi la necessità di un tale rimaneamento organico, venne nominata un'apposita Commissione, composta dal Presidente di quest'Amministrazione, Duca Giovanni Nitti, dai Componenti l'Amministrazione stessa, Comm. Raffaele Rossi, Principe Giannuzzi Savelli di Cerenzia, avv. Bernardo Attolico, dal Segretario Generale Comm. Luigi Accardi, e del Presidente dell'Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego, Marchese Luigi Caracciolo di Santeramo, allo scopo di studiare e proporre le riforme necessarie, e che del risultato dell'ampio, accurato e miratissimo lavoro, compiuto da detta Commissione è stato tenuto conto da quest'Amm.ne.

Richiamati i precedenti regolamenti organici vigenti per funzionari e salariati di quest'Amm.ne e specialmente quello approvato con deliberazione consiliare del 28 maggio 1914, nonché le modifiche apportate al regolamento stesso con le successive deliberazioni consiliari del 27 dicembre 1921 e del 9 luglio 1923.

Tenute presenti le deliberazioni di questa Commissione straordinaria in data 10 luglio 1927 n. 16 e 17 relative all'assunzione di una parte del personale della disciolta Provincia di Caserta presso quest'Amministrazione ed alla nomina dell'Ingegnerettore d'Elia ed Ingegnere Capo aggiunto dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Ritenuto che, in omaggio a precise disposizioni vigenti ed alle direttive del Governo, la riforma organica debba limitarsi ai soli uffici i cui servizi hanno subito variazioni per effetto dell'avvenuta annessione territoriale, e propriamente quelli comprese nelle tabelle del personale di segreteria dell'Amministrazione centrale di avvocatura e tecnico, di ragioneria, di economato, di ordine e del personale di servizio, rimanendo invariate le tabelle di tutti gli altri uffici e categorie, per le quali non sarebbe giustificata la riforma, non concorrendo le ragioni enunciate.

Ritenuto che, siano da fissarsi, in linea di massima, i seguenti criteri

nestessa, Comm. Raffaele Rossi, Principe Giannuzzi Savelli di Cerenzio, Avv. Bernardo Attolico, dal Segretario Generale Comm. Luigi Accardi, e del Presidente dell'Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego, Marchese Luigi Caracciolo di Santaramo, allo scopo di studiare e proporre le riforme necessarie, e che del risultato dell'ampio, accurato e minuzioso lavoro, compiuto da detta Commissione è stato tenuto conto da quest'Amm.ne.

Richiamati i precedenti regolamenti organici vigenti per funzionari e esecutori di quest'Amm.ne e specialmente quello approvato con deliberazione consiliare del 28 maggio 1914, nonché le modifiche apportate al regolamento stesso con le successive deliberazioni consiliari del 27 dicembre 1921 e del 9 luglio 1923.

Tenute presenti le deliberazioni di questa Commissione straordinaria in data 10 luglio 1927 n. 16 e 17 relative all'assunzione di una parte del personale della disiolta Provincia di Caserta presso quest'Ammministrazione ed alla nomina dell'Ingegnere Ettore d'Elia ed Ingegnere Capo aggiunto dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Ritenuto che, in omaggio a precise disposizioni vigenti ed alle direttive del Governo, la riforma organica debba limitarsi ai soli uffici i cui servizi hanno subito variazioni per effetto dell'avvenuta unificazione territoriale, e propriamente quelli comprese nelle tabelle del personale di segreteria dell'Amministrazione centrale di avvocatura e tecnico, di ragioneria, di economato, di ordine e del personale di servizio, rimanendo invariate le tabelle di tutti gli altri uffici e categorie, per le quali non sarebbe giustificata la riforma, non concorrendo le ragioni enunciate.

Ritenuto che, siano da fissarsi, in linea di massima, i seguenti criteri informativi della riforma da attuarsi.

- a) specificazione di funzioni in rapporto alla maggiore estensione dei servizi ed all'accresciuto numero dei servizi.
- b) semplificazione di tutti i servizi al fine di conseguire il massimo rendimento col minimo impiego di persone.

- c) conseguente variazioni delle tabelle organiche, nel senso di ridurre quelle categorie di impiegati risultanti pretoriche, per effetto della fissata semplificazione, e di allargare nei più stretti limiti quelle altre la cui sfera di attività risulta accresciuta per effetto degli allargati servizi.
- d) modificazione di alcune norme di carriera dei singoli impiegati; tra cui principalmente quella di sostituire all'attuale sistema di raddoppiamento degli stipendi di base mediante dieci aumenti decimali fra biennali e triennali, il sistema di un più limitato numero di scatti tutti quadriennali sistema più rispondente a quello in uso nelle amministrazioni statali.
- e) soppressione di tutte le competenze accessorie e le indennità speciali.

Ritenuto che, in applicazione dei suesposti criteri e di tutte le precedenti considerazioni, siano innanzi tutto da apportare le seguenti modifiche nelle tabelle organiche del personale: modifiche che potranno agevolmente desumersi dall'esame comparativo tra le vecchie e le nuove tabelle quali risultano dal prospetto che segue:

NUMERO DEI POSTI

<u>Organico in vigore</u>			Uffici e gradi	Nuovo organico	
Prima Prov. i della aggr. Caserta	Totale	Numero dei posti		Aumenti Diminu- zioni	
1	-	1	<u>Direzione Uffici</u>	1	-
			<u>Ufficio Segreteria</u>		
1	-	1	Primo Segretario	1	-
6	1	7	Segretari	5	-
-	-	-	Vice Segretari	4	2
			<u>Ufficio Avvocatura</u>		
3	-	3	Avvocati procuratori	-	1
			<u>Ufficio Tecnico</u>		

7107.

quella oltre la cui sfera di attività risulta accresciuta per effetto degli allargati servizi.

d) modificazione di alcune norme di carriera dei singoli impiegati; tra cui principalmente quella di sostituire all'attuale sistema di raddoppiamento degli stipendi di base mediante dieci aumenti decimali fra biennali e triennali, il sistema di un più limitato numero di scatti tutti quadriennali sistema più rispondente a quello in uso nelle amministrazioni statali.

e) soppressione di tutte le competenze accessorie e le indennità speciali.

Ritenuto che, in applicazione dei suesposti criteri e di tutte le precedenti considerazioni, siano innanzi tutto da apportare le seguenti modifiche nelle tabelle organiche del personale: modifiche che potranno agevolmente desumersi dall'esame comparativo tra le vecchie e le nuove tabelle quali risultano dal prospetto che segue:

NUMERO DEI POSTI

<u>Organico in vigore</u>		<u>Uffici e gradi</u>		<u>Nuovo organico</u>	
<u>Prima Prov. I</u>	<u>Totale</u>			<u>Numero</u>	<u>Aumenti Diminu-</u>
<u>della</u>	<u>da</u>			<u>dei</u>	<u>zioni</u>
<u>aggr. Caserta</u>				<u>posti</u>	
1	-	1		1	-
			<u>Direzione Uffici</u>		
			<u>Ufficio Segreteria</u>		
1	-	1	Primo Segretario	1	-
6	1	7	Segretarii	5	2
-	-	-	Vice Segretari	4	-
			<u>Ufficio Avvocatura</u>		
3	-	3	Avvocati procuratori	-	1
			<u>Ufficio Tecnico</u>		
			Ingegnere Capo		
1	1	2	Ingegnere Capo aggr.	1	1
3	-	3	Ingegneri 1° classe	3	-
5	2	7	Ingegneri 2° classe	3	4
			"		
			(1° classe 6)	12	1
6	5	11	Geometri (2° classe 6)	6	1

7107.

NUMERO DEI POSTI

Organico in vigore		Uffici e gradi		Nuovo organico	
Prima Prov. della	Totale			Numero Aumenti dei posti	Diminuzioni
esgr. Caserta					
		<u>Ufficio Tecnico</u>			
		Assistenti tecnici	2	2	-
		<u>Ufficio Ragioneria</u>			
1	1	Ragioniere Capo	1	-	-
-	-	Primo Ragioniere	1	1	-
7	7	Ragionieri	6	-	1
6	6	Aiuto contabili	8	2	-
		<u>Ufficio Económico</u>			
1	1	Económico Uff. Centrale	1	-	-
1	1	Económico Osped. Psich.	1	-	-
		<u>Ufficio d'ordine</u>			
1	1	Archivista Capo	1	-	-
3	3	Archivisti	3	-	-
-	-	Applicati 1ª classe	4	4	-
6	16	" 2ª classe	8	-	8
-	-	Ufficiali d'ordine	10	10	-
8	8	Copisti	-	-	8
7	7	Dattilografe	6	-	1
		<u>Personale di servizio</u>			
1	1	Usciere Capo	1	-	-
10	10	Uscieri	10	-	-
9	9	Inservienti	7	-	2
-	-	Commissionari (avv.)	2	2	-
3	3	Portieri urbani	3	-	-
1	2	Portieri secondari	2	-	-
1	1	Pacchino	1	-	-

Ritenuto che per l'avvenuto rapido coordinamento di tutti i servizi del-

<u>Ufficio Tecnico</u>					
	Assistenti tecnici	2	2	-	-
<u>Ufficio Ragioneria</u>					
1	Ragioniere Capo	1	-	-	-
-	Primo Ragioniere	1	1	-	-
7	Ragionieri	6	-	1	-
6	Aluto contabili	8	2	-	-
<u>Ufficio Economato</u>					
1	Economo Uff. Centrale	1	-	-	-
1	Economo Osped. Psich.	1	-	-	-
<u>Ufficio d'ordine</u>					
1	Archivista Capo	1	-	-	-
3	Archivisti	3	-	-	-
-	Applicati 1° classe	4	4	-	-
6	" 2° classe	8	-	8	-
-	Ufficiali d'ordine	10	10	-	-
8	Copisti	-	-	8	-
7	Dattilografe	6	-	1	-
<u>Personale di servizio</u>					
1	Usciere Capo	1	-	-	-
10	Uscieri	10	-	-	-
9	Inservienti	7	-	2	-
-	Commissionari (avv.)	2	2	-	-
3	Portieri urbani	3	-	-	-
1	Portieri secondari	2	-	-	-
1	Faccchino	1	-	-	-

Ritenuto che per l'avvenuto rapido coordinamento di tutti i servizi dell'Ufficio Tecnico, specie in conseguenza dell'unificazione dei due diversi sistemi di manutenzione vigenti per la rete stradale in Napoli e nell'ex provincia di Caserta, si possa senz'altro addivenire alla soppressione di uno dei due posti d'Ingegnere Capo attualmente in servizio (dei quali il secondo istituito con deliberazione 10 luglio 1927) nel senso

di non sostituire in caso di vacanza uno dei due posti, riassumendo nel funzionario che rimarrebbe gli incarichi relativi.

Ritenuto che tutte le altre variazioni nelle tabelle organiche del personale trovano piena giustificazione, sia per quanto riguarda aumento o diminuzione di posti negli accresciuti, diminuiti o comunque modificati rami di servizio, sia per quanto riguarda creazione di nuovi posti in surrogazione di altri, nelle mutate esigenze funzionali dei veri uffici, che per un maggiore rendimento e un più armonico svolgimento di carriera, si è creduto opportuno frazionare e dotare di nuovi organi intermedi.

Considerato, che in rapporto alle sovraindicate modificazioni numeriche e funzionali del personale e ai nuovi criteri di carriera, le tabelle degli stipendi sono da determinarsi nel modo seguente:

<u>Stipendio iniziale</u>	<u>Aumento periodici unitari</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>Massimo conseguibile</u>	<u>Indennità servizio</u>	<u>Totale</u>	
<u>Direzione Uffici</u>						
21.600	6.2700	16.200	Segretario Generale	37.800	4.000	41.800
<u>Segreteria</u>						
15.000	5.2160	10.800	Primo Segretario	25.8000	2.000	27.800
12.000	5.1680	8.400	Segretario	20.000	1.600	22.000
10.500	5.1320	6.600	Vice Segretario	17.100	1.400	18.500
<u>Avvocatura</u>						
12.000	5.1680	8.400	Avvocato procuratore	20.400	1.600	22.000
<u>Ufficio tecnico</u>						
15.000	6.2500	15.000	Ingegnere Capo	34.000	3.000	37.000
12.000	5.1680	8.400	Ingegnere 1° classe	20.400	1.600	22.000
11.000	5.1500	7.500	Ingegnere 2° classe	18.500	1.500	20.000
9.500	5.1320	6.500	Geometri 1° classe	16.100	1.300	17.400
8.500	5.1270	6.350	Geometri 2° classe	14.800	1.150	16.000
7.000	5.960	4.800	Assistente tecnico	11.800	900	12.700
<u>Ragioneria</u>						

personale trovano piena giustificazione, sia per quanto riguarda aumento o diminuzione di posti negli accresciuti, diminuiti o comunque modificati rami di servizio, sia per quanto riguarda creazione di nuovi posti in surrogazione di altri, nelle mutate esigenze funzionali dei vari uffici, che per un maggiore rendimento e un più armonico svolgimento di carriera, si è creduto opportuno frazionare e dotare di nuovi organi intermedi.

Considerato, che in rapporto alle sovraindicate modificazioni numeriche e funzionali del personale e ai nuovi criteri di carriera, le tabelle degli stipendi sono da determinarsi nel modo seguente:

Stipendio iniziale	Aumento periodici unitari	Totale	QUALIFICA	Massimo conseguibile	Indennità servizio	Totale
<u>Direzione Uffici</u>						
21.600	6.2700	16.200	Segretario Generale	37.800	4.000	41.800
<u>Segreteria</u>						
15.000	5.2160	10.800	Primo Segretario	25.8000	2.000	27.800
12.000	5.1680	8.400	Segretario	20.000	1.600	22.000
10.500	5.1320	6.600	Vice Segretario	17.100	1.400	18.500
<u>Avvocatura</u>						
12.000	5.1680	8.400	Avvocato procuratore	20.400	1.600	22.000
<u>Ufficio tecnico</u>						
19.000	6.2500	15.000	Ingegnere Capo	34.000	3.000	37.000
12.000	5.1680	8.400	Ingegnere 1° classe	20.400	1.600	22.000
11.000	5.1500	7.500	Ingegnere 2° classe	18.500	1.500	20.000
9.500	5.1320	6.500	Geometri 1° classe	16.100	1.300	17.400
8.500	5.1270	6.350	Geometri 2° classe	14.800	1.150	16.000
7.000	5.960	4.800	Assistente tecnico	11.800	900	12.700
<u>Ragioneria</u>						
18.000	6.2200	13.200	Ragioniere Capo	31.200	3.000	34.200
12.500	5.1560	7.400	Primo Ragioniere	20.300	1.700	22.000
11.000	5.1500	7.500	Ragioniere	18.500	1.500	20.000
9.500	5.1320	6.600	Vice Ragioniere	16.100	1.300	17.400
7.200	5.980	4.900	Aiuto contabile	12.100	1.000	13.100

<u>Stipendio iniziale</u>	<u>Aumenti unitari</u>	<u>periodici totali</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>Massimo compensabile</u>	<u>Indennità servizio</u>	<u>Totale</u>
12.000	5.1680	8.400	Economo	20.400	1.600	22.000
10.000	5.1320	6.600	Ufficio d'ordine			
9.000	5.1260	5.300	Archivista Capo	16.600	1.400	18.000
9.000	5.1260	6.300	Archivista	15.300	1.200	167500
8.500	5.1200	6.000	Applicato 1° classe	15.300	1.200	16.500
6.800	5.960	4.800	Applicato 2° classe	14.5000	1.100	15.600
5.200	5.780	3.900	Ufficiale d'ordine	11.600	900	12.500
			Dattilografa	9.100	700	9.800
7.200	5.980	4.900	Personale servizio			
6.800	5.960	4.800	Usciere Capo	12.100	1.000	13.100
5.800	5.840	4.200	Uscieri	11.600	800	12.400
			Inservienti	10.000	600	10.600
			Commissionari avven.			
5.800	5.840	4.200	Portieri urbani	10.000	600	10.600
4.000	5.560	2.800	Portieri secondari	6.800	400	7.200
5.000	5.720	3.600	Faccchino	8.600	500	9.100

lire dieci ciascuno per
ogni giornata di effet-
tivo lavoro

Considerato che il lieve aumento negli stipendi iniziali e nelle indennità di servizio attivo dei singoli impiegati trova spiegazione, oltre che nella soppressione delle cennate competenze accessorie ed indennità speciali varie, nella necessità di assicurare agli impiegati stessi, dato il diminuito numero degli scatti decimali, il massimo della carriera in più ristretto periodo di tempo.

Ritenuto che, in conseguenza delle stabilite variazioni delle tabelle organiche del personale, si rende indispensabile, per quanto riguarda la nomina e la promozione del personale, correlativamente coi dati di

<u>Ufficio d'ordine</u>						
10.000	5.1320	6.600	Archivista Capo	16.600	1.400	18.000
9.000	5.1260	6.300	Archivista	15.300	1.200	167500
9.000	5.1260	6.300	Applicato 1 ^a classe	15.300	1.200	16.500
8.500	5.1200	6.000	Applicato 2 ^a classe	14.500	1.100	15.600
6.800	5. 960	4.800	Ufficiale d'ordine	11.400	900	12.500
5.200	5. 780	3.900	Dattilografa	9.100	700	9.800
<u>Personale servizio</u>						
7.200	5. 980	4.900	Usciere Capo	12.100	1.000	13.100
6.800	5. 960	4.800	Uscieri	11.600	800	12.400
5.800	5. 840	4.200	Inservienti	10.000	600	10.600
Commissionari avven.						
lire dieci ciascuno per						
ogni giornata di effettivo lavoro						
5.800	5. 840	4.200	Portieri urbani	10.000	600	10.600
4.000	5. 560	2.800	Portieri secondari	6.800	400	7.200
5.000	5. 720	3.600	Pacchino	8.600	500	9.100

Considerato che il lieve aumento negli stipendi iniziali e nelle indennità di servizio attivo dei singoli impiegati trova spiegazione, oltre che nella soppressione delle cennate competenze accessorie ed indennità speciali varie, nella necessità di assicurare agli impiegati stessi, dato il diminuito numero degli scatti decimali, il massimo della carriera in più ristretto periodo di tempo.

Ritenuto che, in conseguenza delle stabilite variazioni delle tabelle organiche del personale, si rende indispensabile, per quanto riguarda la nomina e la promozione del personale, correlativamente coi posti di nuova istituzione, la modifica o l'aggiunzione di analoghe disposizioni regolamentari, tenuto conto delle norme de date del vigente regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale sulla obbligatorietà del pubblico concorso per la nomina ai posti vacanti, quando non possa vedersi per promozione.

Ritenuto che siano da sancirsi speciali disposizioni, in conformità del

principi organici generali, per quanto riguarda le modificazioni, da appor-
tare alle norme di carriera in conseguenza della presente riforma.

Ritenuto che, per effetto della decisa soppressione di tutte le competen-
ze accessorie ed indennità varie relative a mansioni speciali, implicanti,
prolungamento di orario regolamentare, a turni di servizio festivo ed a
prestazioni di opere straordinarie in occasione di interventi obbligato-
ri a pubbliche cerimonie, siano da sopprimersi correlativamente tutte le
vigenti disposizioni regolamentari ed organiche che tali competenze acces-
sorie ed indennità varie contemplano.

Ritenuto peraltro che all'avvocato procuratore anziano, in considerazione
delle funzioni da esso disimpegnate di Capo dell'Ufficio legale, sia da
elevare ad annue lire 1800 l'indennità speciale di lire 600 di cui at-
tualmente gode per effetto del provvedimento n. 43 del 6 luglio 1923.

Ritenuto altresì che agli chauffeurs addetti al servizio delle automobi-
li provinciali, in vista del maggior lavoro da essi disimpegnato rispet-
to a quello degli uscieri, alla cui categoria appartengono, e, in cambio
delle trasferte loro spettanti per servizio fuori l'ambito della Provi-
ncia ed in ore prolungate della sera, sia il caso di elevare per ciascuno
di essi, ad annue lire 2400 la speciale indennità di lire 720 di cui at-
tualmente godono per effetto del provvedimento 6 luglio 1923 n. 43.

Ritenuto inoltre che al portiere destinato alla custodia del palazzo
provinciale in Piazza Plebiscito, per la specialità del relativo servi-
zio comune a quello attinente agli Uffici ed all'alloggio dell'Alto
Commissariato nel palazzo medesimo, e per il servizio dell'ascensore nel-
le ore serali e nei giorni festivi sia il caso di elevare ad annue
lire 1800, la speciale indennità di L. 1200 di cui attualmente gode per
effetto del provvedimento 6 luglio 1923 n. 43.

Ritenuto che al facchino dell'Ann. ne, per gli speciali servizi che pre-
sta presso l'Alto Commissariato e per altre cause sia da corrisponde-
re una indennità fissa nella misura di annue lire 600.

Ritenuto che vadano mantenute altresì le speciali inue nità assegnate
agli impiegati e salariati dell'Amministrazione centrale e dell'Uffri-

prolungamento di orario regolamentare, a turni di servizio festivo ed a prestazioni di opere straordinarie in occasione di interventi obbligatori a pubbliche cerimonie, siano da sopprimersi correlativamente tutte le vigenti disposizioni regolamentari ed organiche che tali competenze accessorie ed indennità varie contemplano.

Ritenuto peraltro che all'avvocato procuratore anziano, in considerazione delle funzioni da esso disimpegnate di Capo dell'Ufficio legale, sia da elevare ad annue lire 1800 l'indennità speciale di lire 600 di cui attualmente gode per effetto del provvedimento n. 43 del 6 luglio 1923.

Ritenuto altresì che agli chauffeurs addetti al servizio delle automobili provinciali, in vista del maggior lavoro da essi disimpegnato rispetto a quello degli uscleri, alla cui categoria appartengono, e, in cambio delle trasferte loro spettanti per servizio fuori l'ambito della Provincia ed in ore prolungate della sera, sia il caso di elevare per ciascuno di essi, ad annue lire 2400 la speciale indennità di lire 720 di cui attualmente godono per effetto del provvedimento 6 luglio 1923 n. 43.

Ritenuto inoltre che al portiere destinato alla custodia del palazzo provinciale in Piazza Plebiscito, per la specialità del relativo servizio comune a quello attinente agli Uffici ed all'alloggio dell'Alto Commissariato nel palazzo medesimo, e per il servizio dell'ascensore nelle ore serali e nei giorni festivi sia il caso di elevare ad annue lire 1800, la speciale indennità di L. 1200 di cui attualmente gode per effetto del provvedimento 6 luglio 1923 n. 43.

Ritenuto che al facchino dell'Amm.ne, per gli speciali servizi che presta presso l'Alto Commissariato e per altre cause sia da corrispondere una indennità fissa nella misura di annue lire 600.

Ritenuto che vadano mantenute altresì le speciali indennità assegnate agli impiegati e salariati dell'Amministrazione centrale e dell'ufficio tecnico destinati a prestare servizio presso l'Ospedale Provinciale Psichiatrico.

Ritenuto inoltre che, armonicamente con la soppressione delle competenze di cui sopra, ed anche in analogia di quanto opera lo Stato, vada conservato il fondo speciale per lavori straordinari stanziato nei bilanci

annuali, per destinarlo permanentemente a premi di operosità a favore degli impiegati che se ne renderanno meritevoli.

Ritenuto che la disposizione di cui all'art. 30 del regolamento organico, per quanto giustificata da criteri di opportunità e di sana amministrazione, che si riflettono sul delicato e regolare funzionamento di tutti i servizi, debba essere limitata in più ristretti confini, che possano garantirne la rigorosa applicazione e che pertanto il divieto di coesistenza nell'Amministrazione provinciale di parenti ed affini per tutte le future ammissioni in pianta organica, anziché al 4° grado, debba essere limitato al 3° grado.

Ritenuto che nell'interesse del servizio e per assicurarne il normale andamento, debba sancirsi il personale di servizio contemplato nella presente deliberazione l'obbligo di risiedere in Napoli.

Ritenuto, sciogliendo così la riserva fatta con la deliberazione 10 luglio 1927, n. 16, che in occasione della presente riforma organica e della istituzione dei posti di Vice Segretari e Vice Ragionieri, sia necessario ed equo dare agli impiegati provenienti dall'annessione dell'ex Provincia di Caserta, i quali già avevano tali qualifiche, giusto riconoscimento dell'acquisita funzione, inquadrandoli senz'altro nei suddetti posti di nuova creazione, sempre però che abbiano il titolo di studio prescritto.

Ritenuto altresì che sia opportuno stabilire norme transitorie per lo inquadramento nei posti che risulteranno vacanti nelle singole categorie del rimanente personale, nonché per i posti che risulteranno in soprannumero.

Ritenuto la opportunità di modificare, per il personale da assumersi in pianta organica, posteriormente all'approvazione del presente provvedimento, la disposizione dell'art. 43 del regolamento organico vigente approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 27 dicembre 1921, nel senso di armonizzarla con le analoghe disposizioni in vigore presso l'Amministrazione dello Stato.

Ritenuto che in base alla presente riforma si ravvisa la necessità di addizionare alla compilazione di un nuovo testo del regolamento organi-

tutti i servizi, debba essere limitata in più ristretti confini, che possano garantirne la rigorosa applicazione e che pertanto il divieto di coesistenza nell'Amministrazione provinciale di parenti ed affini per tutte le future ammissioni in pianta organica, anziché al 4° grado, debba essere limitato al 3° grado.

Ritenuto che nell'interesse del servizio e per assicurarne il normale andamento, debba sancirsi il personale di servizio contemplato nella presente deliberazione l'obbligo di risiedere in Napoli.

Ritenuto, sciogliendo così la riserva fatta con la deliberazione 10 luglio 1927, n. 16, che in occasione della, presente riforma organica e della istituzione dei posti di Vice Segretari e Vice Ragionieri, sia necessario ed equo dare agli impiegati provenienti dall'annessione dell'ex Provincia di Caserta, i quali già avevano tali qualifiche, giusto riconoscimento dell'acquisita funzione, inquadrandoli senz'altro nei suddetti posti di nuova creazione, sempre però che abbiano il titolo di studio prescritto.

Ritenuto altresì che sia opportuno stabilire norme transitorie per lo inquadramento nei posti che risulteranno vacanti nelle singole categorie del rimanente personale, nonché per i posti che risulteranno in soprannumero.

Ritenuto la opportunità di modificare, per il personale da assumersi in pianta organica, posteriormente all'approvazione del presente provvedimento, la disposizione dell'art. 43 del regolamento organico vigente approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 27 dicembre 1921, nel senso di armonizzarla con le analoghe disposizioni in vigore presso l'Amministrazione dello Stato.

Ritenuto che in base alla presente riforma si ravvisa la necessità di addivenire alla compilazione di un nuovo testo del regolamento organico 28 maggio 1914.

Relatore il Presidente.

A voti unanimi e segreti adottando i poteri del Consiglio

D E L I B E R A

1) Approvare le tabelle numeriche degli impiegati, gli stipendi, gli au-

menti periodici e le indennità di servizio attivo risultanti dalla seguente tabella:

Stipendio iniziale	Incrementi periodici mensili	Importo	Qualifica	Massimo indennità conseguibile vizio attivo	Totale
21.600	6	2.700	Direzione uffici 1. Segretario Generale	37.800	41.600
15.000	5	2.160	Segreteria 1. Primo Segretario	25.800	27.800
12.000	5	1.680	5. Segretari	20.400	22.000
10.500	5	1.320	4. Vice Segretari	17.100	18.500
12.000	5	1.680	Avvocatura 2. Avvocati procurat.	20.400	22.000
19.000	6	2.500	Ufficio Tecnico 1. Ingegnere Capo	34.000	37.000
12.000	5	1.680	3. Ing. di 1° classe	20.400	22.000
11.000	5	1.500	3/ " 2° classe	18.500	20.000
9.500	5	1.320	6. Geometri 1° cl.	16.100	17.400
8.500	5	1.270	6. Geom. 2° classe	14.850	16.000
7.000	5	960	2. Assistenti tec. i	11.800	12.700
18.000	6	2.200	Ragioneria 1. Ragioniere Capo	34.200	34.200
12.500	5	1.560	1. Primo Ragioniere	20.500	22.000
11.000	5	1.500	6. Ragionieri	18.500	20.000
9.500	5	1.320	2. Vice Ragionieri	16.100	17.400
7.200	5	980	8. Aiuto contabili	12.100	13.100
12.000	5	1.680	Economi 2. Economi	20.400	22.000
10.000	5	1.320	Ufficio d'ordine 1. Archivista Capo	16.600	18.000
9.000	5	1.260	3. Archivisti	15.300	16.500
9.000	5	1.260	4. Applic. 1° classe	15.300	16.500
8.500	5	1.200	8. Appl. 2° classe	14.500	15.600

710A

Stipendio Iniziale	Aumenti Annuali	Periodici Totali	QUALIFICA	Massimo conse- guibile	Indeuni- ta ser- vizio attivo	totale
	N.	importo	Direzione uffici			
21.600	6	2.700	1. Segretario Generale	37.800	4.000	41.800
			<u>Segreteria</u>			
15.000	5	2.160	1. Primo Segretario	25.800	23.000	27.800
12.000	5	1.680	5. Segretari	20.400	1.600	22.000
10.500	5	1.320	4. Vice Segretari	17.100	1.400	18.500
			<u>Avvocatura</u>			
12.000	5	1.680	2. Avvocati procurat.	20.400	1.600	22.000
			<u>Ufficio Tecnico</u>			
19.000	6	2.500	1. Ingegnere Capo	34.000	3.000	37.000
12.000	5	1.680	3. Ing. di 1° classe	20.400	1.600	22.000
11.000	5	1.500	3/ " 2° classe	18.500	1.500	20.000
9.500	5	1.320	6. Geometri 1° cl.	16.100	1.300	17.400
8.500	5	1.270	6. Geom. 2° classe	14.850	1.150	16.000
7.000	5	960	2. Assistenti tec. i	11.800	900	12.700
			<u>Regioneria</u>			
18.000	6	2.200	1. Ragioniere Capo	34.200	3.000	37.200
12.500	5	1.560	1. Primo Ragioniere	20.500	1.700	22.000
11.000	5	1.500	6. Ragionieri	18.500	1.500	20.000
9.500	5	1.320	2. Vice Ragionieri	16.100	1.300	17.400
7.200	5	980	8. Aiuto contabili	12.100	1.000	13.100
			<u>Economo</u>			
12.000	5	1.680	2. Economi	20.400	1.600	22.000
			<u>Ufficio d'ordine</u>			
10.000	5	1.320	1. Archivista Capo	16.600	1.400	18.000
9.000	5	1.260	3. Archivistati	15.300	1.200	16.500
9.000	5	1.260	4. Applic. 1° classe	15.300	1.200	16.500
8.500	5	1.200	8. Appl. 2° classe	14.500	1.100	15.600
6.800	5	960	10. Ufficio d'ordine	11.600	900	12.500
5.200	5	780	6. Dattilografe	9.100	700	9.800

710A

Stipendio		Aumenti periodici unitari totali		QUALIFICA		Massimo conse- guibile	Indenni- tà ser- vizio	Tota- le
<u>Personale servizio</u>								
7.200	5	980	4.900	1. Usciere Capo		12.100	1.000	13.100
6.800	5	960	4.800	10. Uscieri		11.600	800	12.400
5.800	5	840	4.200	9. Intervienti		10.000	600	10.600
2. Commissioneri								
avv. a L. 10 cia-								
scuno per ogni								
giornata di la-								
voro effettivo.								
5.800	5	840	4.200	3. Portieri urbani		10.000	600	10.600
4.000	5	560	2.800	2. Portieri second.		6.800	400	7.200
5.000	5	720	3.600	1. Facchino		8.600	500	9.100

2° - E' soppressa ogni indennità o competenza accessoria contemplata

sia nelle norme organiche in vigore, sia in speciali e singole delibera-
zioni anteriori alla data del presente provvedimento eccettuate.

a) le indennità di servizio attivo singolarmente menzionate nelle ta-
belle che precedono.

b) il maggiore assegno ad personam risultante da differenze in meno
tra gli stipendi che risulteranno dalla prima applicazione del presen-
te provvedimento e quelli precedentemente goduti. Tale maggiore asse-
gno sarà utile agli effetti pensionali.

c) all'avvocato procuratore anziano in corrispettivo delle funzioni
di Capo dell'Ufficio le ale è assegnata una speciale indennità di annue
lire 1.800.

d) a ciascuno degli chauffers addetti al servizio delle automobili pro-
vinciali, in corrispettivo del maggior lavoro da essi disimpegnato in
confronto degli uscieri, ed in cambio della trasferte ad essi spettanti
pei servizi fuori l'ambito della Provincia ed in ore prolungate della
sera è assegnata una speciale indennità di annue lire 2.400. Sarà inol-

6.800	5	960	4.800	10. Uscieri	11.500	800	12.400
5.800	5	840	4.200	9. Inservienti	10.000	600	10.600
				2. Commissionari			
				avv. a L. 10 cisa-			
				scuno per ogni			
				giornata di le-			
				voro effettivo.			
5.800	5	840	4.200	3. Portieri urbani	10.000	600	10.600
4.000	5	560	2.800	2. Portieri second.	6.800	400	7.200
5.000	5	720	3.600	1. Facchino	3.600	500	9.100

2° - E' espressa ogni indennità o competenza accessoria contemplata sia nelle norme organiche in vigore, sia in speciali e singole deliberazioni anteriori alla data del presente provvedimento eccettuate.

a) le indennità di servizio attivo singolarmente menzionate nelle tabelle che precedono.

b) il maggiore assegno ad personam risultante da differenze in meno tra gli stipendi che risulteranno dalla prima applicazione del presente provvedimento e quelli precedentemente goduti. Tale maggiore assegno sarà utile agli effetti pensionali.

c) all'avvocato procuratore anziano in corrispettivo delle funzioni di Capo dell'Ufficio legale è assegnata una speciale indennità di annue lire 1.800.

d) a ciascuno degli chauffers addetti al servizio delle automobili provinciali, in corrispettivo del maggior lavoro da essi disimpegnato in confronto degli uscieri, ed in cambio delle trasferte ad essi spettanti per servizi fuori l'ambito della Provincia ed in ore prolungate della sera è assegnata una speciale indennità di annue lire 2.400. Sarà inoltre corrisposta la sola indennità diaria in caso di pernottamento fuori del Comune di Napoli.

e) al portiere destinato alla custodia del palazzo provinciale per la specialità del relativo servizio, comune anche a quello attinente agli

uffici ed alloggio dell'Alto Commissariato, nonché per l'assistenza all'ascensore nelle ore serali e dei giorni festivi è assegnata una speciale indennità di annue lire 1.600.

f) al facchino dell'Ann. ne per gli speciali servizi anche presso l'Alto Commissariato e per altre cause è assegnata una speciale indennità di annue lire 600.

g) sono mantenute per tutto indistintamente il personale, compreso quello dell'Ufficio Tecnico, le indennità di trasferta nella misura e con le norme fissate per gli impiegati dello Stato con il R. Decreto legge 20 febbraio 1921 n. 221.

h) sono mantenute in vigore le speciali indennità assegnate agli impiegati e salariati dell'Amministrazione centrale e dell'Ufficio tecnico destinati a prestar servizio presso l'Ospedale P.P.

i) è infine conservato in bilancio il fondo speciale per lavoro straordinario, da destinare alla corrispondenza di premi di operosità a favore degli impiegati e salariati che ne saranno ritenuti meritevoli.

L'ammontare di tale fondo sarà determinato con il provvedimento di approvazione del bilancio.

3° - L'art. 42 del regolamento organico in vigore è così modificato; "Gli stipendi e salarii iniziali assegnati agli impiegati dell'Amministrazione, nonché il numero e l'ammontare degli aumenti periodici sono quelli stabiliti nella tabella organica suddetta: essi vengono corrisposti per dodicesimi posticipati".

"Gli stipendi iniziali del Segretario Generale, dell'Ingegnere Capo e del ragioniere Capo si accrescono nella misura stabilita ogni 4 annilimitatamente a 6 periodi quadriennali consecutivi. Gli stipendi ed i salari degli altri impiegati i cui posti sono stabiliti nella menzionata tabella si accrescono nella misura stabilita ogni quattro anni limitatamente a cinque periodici quadriennali consecutivi.

"Per il rimanente personale a carico dell'Amministrazione, gli stipen-

7103

speciale indennità di annue lire 1.800.

f) al facchino dell'Amministrazione per gli speciali servizi anche presso l'Alto Commissariato e per altre cause è assegnata una speciale indennità di annue lire 500.

g) sono mantenute per tutto indistintamente il personale, compreso quello dell'Ufficio Tecnico, le indennità di trasferta nella misura encon le norme fissate per gli impiegati dello Stato con il R. Decreto legge 20 febbraio 1921 n. 221.

h) sono mantenute in vigore le speciali indennità assegnate agli impiegati e salariati dell'Amministrazione centrale e dell'Ufficio tecnico destinati a prestar servizio presso l'Ospedale P.P.

i) è infine conservato in bilancio il fondo speciale per lavoro straordinario, da destinare alla corresponsione di premi di operosità a favore degli impiegati e salariati che ne saranno ritenuti meritevoli.

L'ammontare di tale fondo sarà determinato con il provvedimento di approvazione del bilancio.

3° - L'art. 42 del regolamento organico in vigore è così modificato; "Gli stipendi e salarii iniziali assegnati agli impiegati dell'Amministrazione, nonché il numero e l'ammontare degli aumenti periodici sono quelli stabiliti nella tabella organica suddetta: essi vengono corrisposti per dodicesimi posticipati".

"Gli stipendi iniziali del Segretario Generale, dell'Ingegnere Capo e del ragioniere Capo si accrescono nella misura stabilita ogni 4 anni limitatamente a 6 periodi quadriennali consecutivi. Gli stipendi ed i salari degli altri impiegati i cui posti sono stabiliti nella menzionata tabella si accrescono nella misura stabilita ogni quattro anni limitatamente a cinque periodici quadriennali consecutivi.

"Per il rimanente personale a carico dell'Amministrazione, gli stipendi, i salari, gli aumenti periodici ecc. sono quelli stabiliti dalle disposizioni organiche attualmente in vigore".

4° - L'art. 43 del regolamento organico è così modificato;

"Nel caso di nuova nomina il primo aumento periodico sullo stipendio e salario comincerà a decorrere dal giorno successivo a quello in

"cui scade il quadriennio dalla data di entrata in servizio.
 "La promozione di un impiegato salariato che sia già in servizio
 "ad un posto di grado o di classe superiore per il quale cambi lo
 "stipendio o salario iniziale fa cessare gli aumenti periodici
 "dei quali l'impiegato stesso già gode e cominceranno invece a de-
 "correre i nuovi aumenti col nuovo stipendio salario del giorno suc-
 "cessivo a quello in cui scade il quadriennio dalla data dell'avvenu-
 "ta promozione.

"Uguale trattamento sarà fatto all'impiegato di servizio della Pro-
 "vincia che venga nominato ad un posto di grado superiore pel quale
 "sia fissato uno stipendio o salario iniziale maggiore di quello sta-
 "bilito pel posto che lascia.

"Quando però l'impiegato abbia fra stipendio o salario e decimi già
 "requisiti, complessivamente una somma maggiore dello stipendio asse-
 "gnato al nuovo posto conferitogli, godrà della differenza a titolo
 "di assegno ad personam, il quale sarà man mano assorbito dai succes-
 "sivi aumenti a qualsiasi titolo concessi e non sarà suscettibile di
 "ulteriore aumento periodico".

5) Il posto di Ragioniere Capo si conferisce mediante pubblico concor-
 so eccetto che l'Amministrazione non ritenga di poter promuovere al
 detto posto il primo ragioniere purché munito del prescritto titolo
 accademico.

6) Il posto di Primo Ragioniere viene conferito a scelta tra i ragio-
 nieri udito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 32
 del Regolamento. Nella scelta si dovrà tener conto non solo della ca-
 pacità del funzionario, ma anche di tutti gli altri requisiti necessa-
 ri per coprire il posto. Il giudizio è insindacabile e l'Amministra-
 zione non ha obbligo di spiegare in base ai quali criteri essa addi-
 viene al suo pronunziato.

Qualora non si proceda alla nomina per scelta tra i Ragionieri, vi si addi-
 verrà mediante pubblico concorso a norma del regolamento.

7) I posti di Segretario, di Ragionieri, di Ingegneri di prima classe,
 di applicati di prima classe, e di Geometri di prima classe saranno

"correre i nuovi aumenti col nuovo stipendio salario del giorno successivo a quello in cui scade il quadriennio dalla data dell'avvenuta promozione.

"Uguale trattamento sarà fatto all'impiegato di servizio della Provincia che venga nominato ad un posto di grado superiore pel quale sia fissato uno stipendio o salario iniziale maggiore di quello stabilito pel posto che lascia.

"Quando però l'impiegato abbia fra stipendio o salario e decimi già "equisiti, complessivamente una somma maggiore dello stipendio assegnato al nuovo posto conferitogli, godrà della differenza a titolo di assegno ad personam, il quale sarà man mano assorbito dai successivi aumenti a qualsiasi titolo concessi e non sarà suscettibile di ulteriore aumento periodico".

5) Il posto di Ragioniere Capo si conferisce mediante pubblico concorso eccetto che l'Amministrazione non ritenga di poter promuovere al detto posto il primo ragioniere purché munito del prescritto titolo accademico.

6) Il posto di Primo Ragioniere viene conferito a scelta tra i ragionieri udito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 32 del Regolamento. Nella scelta si dovrà tener conto non solo della capacità del funzionario, ma anche di tutti gli altri requisiti necessari per coprire il posto. Il giudizio è insindacabile e l'Amministrazione non ha obbligo di spiegare in base ai quali criteri essa adduce viene al suo pronunziato.

Qualora non si proceda alla nomina per scelta tra i Ragionieri, vi si addurrà mediante pubblico concorso a norma del regolamento.

7) I posti di Segretari, di Ragionieri, di Ingegneri di prima classe, di applicati di prima classe, e di Geometri di prima classe saranno conferiti mercé concorso interno per merito comparativo rispettivamente tra i Vice Segretari, Vice Ragionieri, Ingegnere di 2^a classe, Geometri ed applicati di seconda classe.

8) I posti vuoti di applicati di seconda classe, ove non si possa provvedere per mancanza di candidati, per merito comparativo fra gli uffici-

ciali d'ordine che abbiano il titolo di studio richiesto, conferiti per pubblico concorso con le norme del regolamento organico generale.

9) I posti vuoti di archivista data la specialità delle funzioni si conferiscono tra gli applicati di seconda classe per merito comparativo, tenendo presenti le speciali attitudini a tali funzioni.

10) I posti vuoti di assistente tecnico si conferiscono per pubblico concorso, per esami e per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dall'Amministrazione e fissate nel relativo bando.

I candidati ai posti di assistenti debbono obbligatoriamente essere muniti della licenza ginnasiale o complementare o di altro titolo equipollente.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal Presidente dell'Amministrazione, o chi per lui, dall'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale e dal Segretario dell'Amministrazione Provinciale. Le prove di esame per i concorsi a posto di assistente tecnico saranno scritte ed orali in base a programma che sarà stabilito col bando di concorso.

11. I posti di ufficiale d'ordine si conferiscono mediante pubblico concorso per esami scritti ed orali, secondo le norme stabilite per il conferimento dei posti dell'abolita classe dei copisti.

12) L'art. 30 del regolamento organico generale è modificato nel senso che il divieto in esso espresso è limitato al terzo anziché al quarto grado di parentela ed affinità.

13) È fatto obbligo al personale di servizio menzionato nel presente provvedimento di stabilire la residenza nell'ambito del territorio del Comune di Napoli.

14) Entro il termine di tre mesi dall'approvazione definitiva del presente provvedimento si procederà alla compilazione di un nuovo testo unico del regolamento organico generale, introducendo nel testo del 1914 tutte le variazioni successivamente deliberate.

15) È revocata ogni disposizione contraria alle norme sancite con il presente provvedimento.

7102

tivo, tenendo presenti le speciali attitudini e tali funzioni.

10) I posti vuoti di assistente tecnico si conferiscono per pubblico concorso, per esami e per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dall'Amministrazione e fissate nel relativo bando. I candidati ai posti di assistenti debbono obbligatoriamente essere muniti della licenza ginnasiale o complementare o di altro titolo equipollente.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal Presidente dell'Amministrazione, o chi per lui, dall'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale e dal Segretario dell'Amministrazione Provinciale. Le prove di esame per i concorsi a posto di assistente tecnico saranno scritte ed orali in base a programma che sarà stabilito col bando di concorso.

11. I posti di ufficiale d'ordine si conferiscono mediante pubblico concorso per esami scritti ed orali, secondo le norme stabilite per il conferimento dei posti dell'abolita classe dei copisti.

12) L'art. 30 del regolamento organico generale è modificato nel senso che il divieto in esso espresso è limitato al terzo anziché al quarto grado di parentela ed affinità.

13) E' fatto obbligo al personale di servizio menzionato nel presente provvedimento di stabilire la residenza nell'ambito del territorio del Comune di Napoli.

14) Entro il termine di tre mesi dall'approvazione definitiva del presente provvedimento si procederà alla compilazione di un nuovo testo unico del regolamento organico generale, introducendo nel testo del 1914 tutte le variazioni successivamente deliberate.

15) E' revocata ogni disposizione contraria alle norme sancite con il presente provvedimento.

NORME TRANSITORIE

1.

Sino a quando non si renderà vacante nel ruolo dell'Ufficio Tecnico uno dei due posti di ingegneri Capi, continueranno a prestare l'opera loro gli attuali ingegneri Capi Gr. Uff. Ing. Giuseppe Tortora e Cav. Ing. Ettore d'Elia, in base alle disposizioni organiche in vigore.

2.

I signori Riccio Vincenzo e Monticelli dott. Vittorio, attualmente applicati, sono inquadrati nel ruolo dei Vice Segretarii, avendo il titolo di studio prescritto per il conferimento di tali posti di nuova creazione.

3.

Similmente i signori rag. Mellone Giuseppe e Angiello Pasquale, attualmente applicati, sono inquadrati nei due posti vacanti di Vice Ragionieri, avendo il titolo prescritto per tali posti di nuova creazione.

4.

L'archivista Montanaro Luigi é trasferito nel ruolo degli applicati, in seguito a sua domanda.

5.

L'applicato Indolfi Arturo, risultando in possesso del titolo di studio prescritto é trasferito nel ruolo degli Archivisti al posto che risulterà vacante nella prima applicazione del presente provvedimento.

6.

Il sig. De Martino Pasquale, attualmente copista, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, é trasferito nel ruolo degli applicati di seconda classe al posto che potrà risultare vacante nella prima applicazione del provvedimento presente.

7.

I due nuovi posti di aiuto contabili saranno conferiti alle attuali dattilografe Altavilla Emma e Dragoni Maria che da anni esercitano di fatto, con soddisfazione dell'Amministrazione, le relative funzioni, riservando altresì gli esecutori relativi.

1830

titolo di studio prescritto per il conferimento di tali posti di nuova creazione.

3.

Similmente i signori rag. Mellone Giuseppe e Angiello Pasquale, attualmente applicati, sono inquadrati nei due posti vacanti di Vice Ragionieri, avendo il titolo prescritto per tali posti di nuova creazione.

5.

L'archivista Montanaro Luigi è trasferito nel ruolo degli applicati, in seguito a sua domanda.

5.

L'applicato Indolfi Arturo, risultando in possesso del titolo di studio prescritto è trasferito nel ruolo degli Archivisti al posto che risulterà vacante nella prima applicazione del presente provvedimento.

6.

Il sig. De Martino Pasquale, attualmente copista, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, è trasferito nel ruolo degli applicati di seconda classe al posto che potrà risultare vacante nella prima applicazione del provvedimento presente.

7.

I due nuovi posti di aiuto contabili saranno conferiti alle attuali dattilografe Altavilla Emma e Dragoni Maria che da anni esercitano di fatto, con soddisfazione dell'Amministrazione, le relative funzioni, percependo altresì gli emolumenti relativi ai posti di aiuto contabili.

8.

I copisti Ritucci Francesco, Scurto Alfredo, Pellegrino Vincenzo, Marcello Gennaro e Casella Gennaro saranno senz'altro trasferiti nel ruolo degli Ufficiali d'ordine con la graduatoria l'anzianità che attualmente.

mente conservano nel ruolo dei copisti.

9.

I posti di ufficiali d'ordine che risulteranno vacanti alla prima applicazione del presente provvedimento saranno conferiti per concorso interno per merito comparativo fra i diurnisti comunque addetti ai vari uffici dell'Amministrazione, perché assunti anteriormente al 1° gennaio 1927 e alla data di apertura del concorso abbiano l'età prescritta per l'ammissione ai posti di organico di quest'Amministrazione e non abbiano alla stessa data superata la età di anni 55.

Ai vincitori del concorso non sarà a nessuno effetto riconosciuto il servizio prestato in qualità di avventizior.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, da un Componente della Commissione stessa designato e dal Segretario Generale dell'Amministrazione.

La Commissione potrà aggregarsi, con voto consultivo, quei Capi di servizio da cui dipendono i concorrenti.

10.

Sino a quando non si renderanno vacanti nell'Ufficio Tecnico e nell'Avvocatura i posti soppressi in esecuzione del presente provvedimento continueranno a prestare servizio tutti gli attuali Ingegneri ed Avvocati, senza alcun pregiudizio dei diritti da essi acquisiti.

11.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i due posti vacanti di assistenti tecnici creati nell'Ufficio Tecnico Provinciale saranno conferiti ai signori Crisoi Luigi e Grisolia Gabriele che li occupano attualmente in qualità di diurnisti e che hanno il prescritto titolo di studio. Ad essi non verrà ad alcun ef-

applicazione del presente provvedimento saranno conferiti per concorso interno per merito comparativo tra i diurnisti comunque addetti ai vari uffici dell'Amministrazione, perché assunti anteriormente al 1° gennaio 1927 e alla data di apertura del concorso abbiano l'età prescritta per l'ammissione ai posti di organico di quest'Amministrazione e non abbiano alla stessa data superata la età di anni 55.

Ai vincitori del concorso non sarà a nessuno effetto riconosciuto il servizio prestato in qualità di avventizio.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, da un Componente della Commissione stessa designato e dal Segretario Generale dell'Amministrazione.

La Commissione potrà aggregarsi, con voto consultivo, quei Capi di servizio da cui dipendono i concorrenti.

10.

Sino a quando non si renderanno vacanti nell'Ufficio Tecnico e nell'Avvocatura i posti soppressi in esecuzione del presente provvedimento continueranno a prestare servizio tutti gli attuali impiegati ed avvocati, senza alcun pregiudizio dei diritti da essi acquisiti.

11.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i due posti vacanti di assistenti tecnici creati nell'Ufficio Tecnico Provinciale saranno conferiti ai signori Crisci Luigi e Grisolia Gabriele che li occupano attualmente in qualità di diurnisti e che hanno il prescritto titolo di studio. Ad essi non verrà ad alcun effetto riconosciuto il servizio straordinario prestato finora.

12/

I ragionieri attualmente in pianta organica, essendo in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso Istituti Tecnici del Regno, possono aspirare ai posti superiori, anche se non sono for-

niti del prescritto titolo di dottore in scienze economiche e commerciali.

13.

Per gli impiegati attualmente in pianta stabile continueranno ad applicarsi le norme dell'art. 43 del regolamento organico generale secondo il Testo sinora vigente senza tener conto della modificazione apportata dal presente provvedimento.

14.

Il personale di servizio che risultasse domiciliato fuori del territorio del Comune di Napoli sarà affidato a stabilire entro un congruo termine non superiore a sei mesi dalla data dell'affida a trasferire la propria residenza nel territorio del Comune. Qualora non vi ottemperi nel termine assegnato sarà senz'altro dichiarato dimissionario. Uguale trattamento sarà fatto al personale di servizio di nuova nomina, qualora risultasse domiciliato fuori del territorio del Comune di Napoli.

15.

Al personale attualmente in pianta stabile che alla data del presente provvedimento risultasse in difetto con le norme sancite dall'art. 30 del regolamento generale non si applicheranno le sanzioni stabilite con l'articolo medesimo.

Il presente provvedimento avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà divenuto esecutivo. Soltanto per quanto riguarda la decorrenza degli stipendi e salari la decorrenza avrà effetto dal 1° luglio 1928/

La presente deliberazione è stata approvata e resa esecutoria dalla G.P.A. il 16 ottobre 1928 n.

1834

Per gli impiegati attualmente in pianta stabile continueranno ad applicarsi le norme dell'art. 43 del regolamento organico generale secondo il Testo sinora vigente senza tener conto della modificazione apportata dal presente provvedimento.

14.

Il personale di servizio che risultasse domiciliato fuori del territorio del Comune di Napoli sarà affidato a stabilire entro un congruo termine non superiore a sei mesi dalla data dell'affida a trasferire la propria residenza nel territorio del Comune. Qualora non vi ottemperi nel termine assegnato sarà senz'altro dichiarato dimissionario. Uguale trattamento sarà fatto al personale di servizio di nuova nomina, qualora risultasse domiciliato fuori del territorio del Comune di Napoli.

15.

Al personale attualmente in pianta stabile che alla data del presente provvedimento risultasse in difetto con le norme sancite dall'art. 30 del regolamento generale non si applicheranno le sanzioni stabilite con l'articolo medesimo.

Il presente provvedimento avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà divenuto esecutivo. Soltanto per quanto riguarda la decorrenza degli stipendi e salari la decorrenza avrà effetto dal 1° luglio 1928/

La presente deliberazione è stata approvata e resa esecutoria dalla G.P.A. il 16 ottobre 1928 n.

VISTO

IL PRESIDE

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO GENERALE

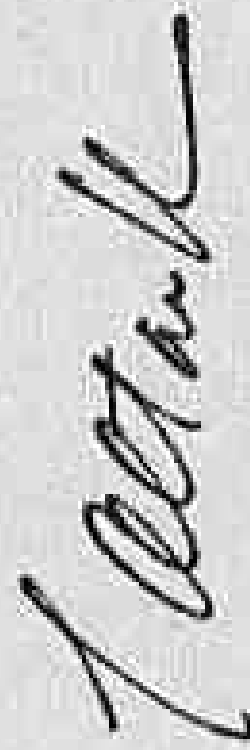
a) Ufficio di Segreteria (Div. 4^a Sez. 1^a) Patrimonio e contratti

1) Avv. Gennaro Mauro - Segretario	£. 2.500.=
2) Memola Capece - Applicato	" 750.=
3) Giordano Umberto - Applicato	" 600.=
4) Di Lorenzo Ernesto - Impiegato straordinario	" 1.000.=
5) La Preta Gina - Impiegata straordinaria	" 1.040.=

c) Ufficio di Segreteria (Div. 4^a Sez. 3^a - Assistenza sociale)

1) Dott. Domenico Scirocco - Segretario	" 1.832.=
2) Dott. Umberto Fratelloni - Applicato	" 600.=
3) Dott. Domenico Cilento - Impiegato straordinario	" 1.715.=
4) Dott. Salvatore Montagna - Impiegato straordinario	" 644.=
5) Achille Santoro - impiegato straordinario	" 735.=
6) Claudia Luongo - Impiegata straordinaria	" 1.470.=
7) La Cava Maria - Impiegata straordinaria	" 1.470.=

IL PRESIDENTE



Campione (Anno)

L'indennità per la casa corrisposta al personale si riduce per la sua prima
mensile in misura oltre l'ordinaria normale e l'indennità "indennità" si
prevede che è della natura originaria di 2.5 l'indennità 5.48%

in quanto indennità a tutti gli usi non è appropriata neppure a meno

nel lavoro straordinario, come è fatto al N. 4 del presente foglio con
verso di liquidazione e pagabile con l'aumento suonerà 5.48%.

7098

Nell'occasione dell'emergenza al personale viene anticipato una
mensilità di stipendio (1) e si fa tale anticipo anticipato per tutti
gli stipendiati - 3/8 - la quale e a tale anticipo e data sopra
per ordine del governo attuale

(1) Anticipo completo sopra indennità di prima

NOTA AGGIUNTIVA ALLA LETTERA DEL 3 GIUGNO 1944 N. 14627

1) Il premio mensile per lavoro straordinario di cui al paragrafo 2.6, a differenza del trattamento usato in altre amministrazioni, non è stato ~~composto~~ corrisposto al personale provinciale fino a tutto il 31 dicembre 1943.

È stato invece istituito col 1° gennaio 1944, a somiglianza di quello adottato dallo Stato per i suoi dipendenti.

Le relative deliberazioni hanno anche riportato l'approvazione della R. Prefettura e sono attualmente in corso di provvedimenti per la liquidazione e per il pagamento dei relativi compensi.

Il suddetto premio sarà liquidato con la tariffa in vigore per gli impiegati statali, con la maggiorazione del 70% decrescente di cui all'Ordine Regionale n. 2.

2) Premio di operosità o di rendimento (paragrafo 7-1).

Si acclude l'elenco di coloro ai quali fu concesso il detto premio nel 1943

3) Diritti di Segreteria (paragrafo 14)

Nell'anno 1943 la somma complessivamente liquidata a favore del Segretario Generale fu di **L. 3.206.95** e nel 1944 a tutt'oggi sono state liquidate complessive

L. 2.215.50 per **22** persone. La somma **L. 2.215.50** è stata in base all'articolo 169 della legge comunale e provinciale n. 2215 del 1935 n. 148.

La liquidazione è fatta in base all'articolo 169 della legge comunale e provinciale n. 2215 del 1935 n. 148.

e pagati i seguenti compensi:

- Comuni)** **1.246.40**
- 1) Com. Luigi Accardi - Segretario Generale** **L. 1.246.40**
- 2) Cav. Giuseppe Guariso - Primo Segretario** **L. 1.450.00**
- 3) Dott. Nigola D'Amato - Segretario** **L. 1.450.00**
- 4) Dott. Umberto Fratelli - Applicato** **L. 550.00**
- 5) Dott. Fernando Del Vecchio - Impiegato straordinario** **L. 550.00**
- b) Ufficio di Segreteria (Div. 2° Opere pubbliche)**
- 1) Avv. Nicola D'Amato - Segretario** **L. 3.500.00**
- 2) Dott. Fernando Del Vecchio - impiegato straordinario** **L. 2.000.00**

Amministrazione della Provincia di Napoli

n° posizione	Grado	trattamento attuale tutto compreso	stipendio base organico 1928	servizio attivo organico 1928	Totale 4+5	Colonna 6 coefficiente 3	Colonna 6 coefficiente 4
1	Segretario Generale	minimo 6.824 =	1.800 =	625 =	2.125 -		
		massimo 8.261 70	3.150 =	625 =	3.775 -		
2	1° Segretario	minimo 4.462 55	1.250 =	167 50	1.417 50		
		massimo 5.600 =	2.150 =	167 50	2.317 50		
3	Segretario	minimo 3.577 =	1.000 =	133 30	1.133 30		
		massimo 4.659 65	1.700 =	133 30	1.833 30		
4	Vice Segretario	minimo 3.345 05	875 =	116 10	991 10		
		massimo 4.241 50	1.425 =	116 10	1.541 10		
5	Iscrivere Procuratori	minimo 3.577 85	1.000 =	133 30	1.133 30		
		massimo 4.659 65	1.700 =	133 30	1.833 30		
6	Ingegnere Capo	minimo 5.485 10	1.583 35	250 =	1.833 35		
		massimo 6.945 65	2.833 30	250 =	3.083 30		
7	Ingegnere II Classe	minimo 3.577 85	1.000 =	133 30	1.133 30		
		massimo 4.659 65	1.700 =	133 30	1.833 30		
8	Ingegnere III Classe	minimo 3.438 95	916 65	125 =	1.041 65		
		massimo 4.461 80	1.541 65	125 =	1.666 65		

709

9	Geometra 1 Classe	minimo	3.176	55	791	65	108	35	900	✓
		massimo	4.079	-	1341	65	108	35	1450	✓
10	Geometra 1 Classe	minimo	2.872	10	708	35	95	85	804	20
		massimo	3.572	25	1237	50	95	85	1333	35
11	Assistente Tecnico	minimo	2.592	-	533	35	75	-	608	35
		massimo	3.091	15	983	35	75	-	1058	35
12	Ragioniere Capo	minimo	3.567	45	1.500	=	250	-	1750	-
		massimo	6.861	40	2.600	=	250	-	2.850	-
13	Primo Ragioniere	minimo	3.039	05	1041	65	141	65	1.183	30
		massimo	5.047	25	1.691	65	141	65	1.833	30
14	Ragioniere	minimo	3.438	95	916	65	125	-	1041	65
		massimo	4.461	80	1.541	65	125	-	1.666	65
15	Vice Ragioniere	minimo	3.177	20	791	65	108	35	900	✓
		massimo	4.079	-	1341	65	108	35	1450	✓
16	Quinto Contabile	minimo	2.640	25	600	=	83	35	683	35
		massimo	3.362	85	1.008	35	83	35	1.091	70
17	Economo	minimo	3.577	85	1.000	=	133	30	1.133	30
		massimo	4.659	65	1.700	=	133	30	1.833	30
18	Archivista Capo	minimo	3.268	25	833	35	116	65	950	✓
		massimo	4.168	-	1383	35	116	65	1500	✓

19	Archivista	minimo								
		massimo								
20	Applicati 1 Classe	minimo								
		massimo								
21	Applicati 2 Classe	minimo								
		massimo								
22	Ufficiale d'ordine	minimo								
		massimo								
23	Dattilografe	minimo								
		massimo								
24	Usciere capo	minimo								
		massimo								
25	Usciere	minimo								
		massimo								
26	Inserente	minimo								
		massimo								
27	Faccchino	minimo								
		massimo								
28	Portiere Urbano	minimo								
		massimo								

900 /	19	Archivista	{	minimo	3.085	20	450	=	100	=	850	-
450 /			}	massimo	3.820	10	1245	=	100	=	1345	-
804 20	20	Applicati Classe	{	minimo	3.085	20	450	=	100	=	850	-
333 35			}	massimo	3.820	10	1245	=	100	=	1345	-
608 35	21	Applicati Classe	{	minimo	2.865	20	408 35		91 65		800	-
058 35			}	massimo	3.688	15	1208 35		91 65		1300	-
1450 -	22	Ufficiale d'ordine	{	minimo	2.559	35	566 65		45 =		641 65	
2.850 -			}	massimo	3.300	=	966 65		45 =		1041 65	
1.183 30	23	Dattilografe	{	minimo	2.193	=	433 35		58 35		492	-
833 30			}	massimo	2.895	60	458 35		58 35		816 40	
041 65	24	Ufficiale capo	{	minimo	2.475	35	600 =		83 35		683 35	
666 65			}	massimo	3.342	50	1.008 35		83 35		1091 40	
900 /	25	Ufficiale	{	minimo	2.630	40	566 65		66 65		633 30	
450 /			}	massimo	3.292	50	966 65		66 65		1033 30	
683 35	26	Inserviente	{	minimo	2.315	20	483 35		50 =		533 35	
091 40			}	massimo	3.014	65	833 35		50 =		883 35	
1.133 30	27	Faccchino	{	minimo	2.236	80	483 35		41 65		525 40	
833 30			}	massimo	2.787	20	416 65		41 65		758 30	
950 /	28	Portiere Urbano	{	minimo	2.315	20	483 35		50 =		533 35	
500 /			}	massimo	3.014	65	833 35		50 =		883 35	

7096

29 Portiere secondario	minimo	2099	=	333	35	33	35	366	40
	massimo	2365	30	566	65	33	35	600	/

Amministrazione della Provincia di Napoli

Comuni di appartenenza per il 1943

1) Comm. Luigi Accardi - Segretario Generale	1.	3.600.-
2) Comm. Ettore Silvestri - Segretario Capo	"	3.600.-
3) Comm. Giovanni Bizzelli - Segretario Capo	"	3.600.-
4) avv. Bartolomeo Telleria - Avvocato Capo	"	2.000.-
5) Sott. Nicola D'Amato - Segretario	"	3.200.-
6) Sott. Giovanni Manno -	"	2.400.-
7) Sott. Nicola Millello -	"	1.000.-
8) Sott. Vincenzo Florio - Archista	"	1.800.-
9) Sott. Domenico Sincero - Segretario	"	400.-
10) Rag. Giovanni De Labor - 1° Ragioniere	"	1.600.-
11) Rag. Antonio De Graupis - Ragioniere	"	1.350.-
12) Rag. Corrado Carlo - 2° Ragioniere	"	1.000.-
13) Rag. Giovanni Florio - Archista	"	1.250.-
14) Rag. Luigi Di Rocco - 1° Ragioniere	"	400.-
15) Rag. Antonio Ricci -	"	400.-
16) Sott. Spinelli - Aiuto contabile	"	400.-
17) Sott. Ippolito -	"	300.-
18) Michele Forte -	"	400.-
19) Emma Ottaviano -	"	400.-
20) Maria Dragani -	"	400.-
21) Cor. Giuseppe Scoto - Archista Capo	"	900.-
22) Rag. Alfio Diollaro - Archista	"	600.-
23) Lancia Mando - uff. I classe	"	300.-
24) Giuseppe De Lami -	"	600.-
25) Francesco Marotta -	"	600.-
26) Francesco De Martino -	"	600.-
27) Michele Giordano -	"	650.-
28) Cor. Giuseppe Granino - 1° Segretario	"	2.000.-

inquadro 2. 35.750.-

By 2-35750-

29	Thomas Marullo -	applicant's charge	2.	600-
30	Luigi Galleggio -	Maffioli's charge	2.	500-
31	Thomas Romano -	nt.	"	600-
32	David Alamo -	nt.	"	400-
33	Luigi Gervasi -	Salvatore's charge	"	500
34	Anna Barbora -	nt.	"	400-
35	Constance Vucelja -	nt.	"	500-
36	Maffioli's (10)	Salvatore's charge	"	10.000
37	Anna Romano	Maffioli's charge	"	500

Total 2. 10850

ALLEGATO 4

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Deliberazione del 25 aprile 1942 n. 8

OGGETTO: Indennità al personale per trasferte fuori dalla sede dell'Ufficio
Div. 1^a n. 19853

Richiamati i provvedimenti di quest'Amministrazione del 26 agosto 1941 n. 145, approvate dalla G.P.A. il 16/2/1932 n. 81927 e 8/1/1935 n. 27 approvato G.P.A. il 26/2/1935 n. 9228 o 8 settembre 1936 n. 23 approvato dalla G.P.A. il 6 aprile 1937 n. 42254, relativi alle indennità da corrispondersi al personale di questa Amministrazione per trasferte fuori dalla sede dell'Ufficio;

Letto il R.D. del 27 febbraio c.a. n. 76 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1942 con il quale vengono stabilite le nuove misure della indennità di missione per l'interno del Regno, a favore del personale statale, a decorrere dal 1° marzo c.a. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra;

Considerata la necessità di provvedere per un aumento delle indennità che attualmente si corrispondono al personale di questa Provincia in correlazione con gli aumenti disposti col citato Decreto;

D E L I B E R A

determinare con decorrenza dal 1° marzo c.a. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, le indennità di trasferta a favore del personale dipendente da quest'Amministrazione come segue:

	Diaria attuale	Aumento da apportare	nuova diaria dal 1/3/42	Somma stabilite dalla G.P.A. con ord. 1/9/1942
1) Segretario Generale	L. 30.=	L. 40.=	L. 120.=	L. 120.=
2) Ing. Capo-Direttore del Genio Civile - Ragioniere Capo e Procuratore aggiunto dell'Avvocatura	" 90.=	" 30.=	" 100.=	" 100.=
3) Direttori Laboratorie Igiene - Primo Segretario - Primo Ragioniere	" 60.=	" 30.=	" 90.=	" 90.=

7093

	Diaria attuale	Aumento da apportare	Nueva dia ria dal 1/3/42	Somma stabilita dalla G.P.A. con ord. 1/9/42
4) Segretario - Ingegnere - Medico, avvocato, ragioniere, scenomo e archivista capo	L. 50.=	L. 30.=	L. 80.=	L. 60.=
5) Vice Segretario - Vice ragione- re - Archivista, geometra, app- plicato ed aiuto-contabile	" 40.=	" 30.=	" 70.=	" 55.=
6) Ufficiale d'ordine e dattilo- grafo	" 30.=	" 25.=	" 55.=	" 45.=
7) Assistente tecnico (delib. 8/1/ - 935 n. 27) Lavori inferiori a 10 g. 50% di L. 30	" 15.=	" 15.=	" 35.=	" 22.50
Lavori durata superiore a 10 g. 75% di L. 30	" 10	" 7.50	" 17.50	" 15.=
8) Infermieri ed affini	" 30.=	" 10.=	" 40.=	" 30.=
9) Salaristi	" 20.=	" 10.=	" 30.=	" 30.=
10) Impiegati straordinari delib. 8.5.36 n. 123	{ Cat. A B del 8/10 1937 n. 3 Cat. C.D. del 8/10 1937 n. 3 ed altri straordinari	" 10.=	" 20.=	" 30.=
		" 10.=	" 10.=	" 20.=
11) Salaristi straordinari delibera- zione 8/2/1936 n. 23	" 8.=	" 8.=	" 16.=	" 16.=

Le indennità suddette si intendono al netto delle riduzioni di cui al R.D. del 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561;

(1) Anche per il doppio decimo delle spese di viaggio, quando dovute, e per le indennità chilometriche pure quando dovute sono abrogate le due riduzioni disposte dai predetti RR.DD. L. 1491 e 561;

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 giornaliera è ridotta

alla nott, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questa avvenga, prima delle ore 12.

Per quanto concerne la spesa di viaggio da rimborsare alle varie categorie di personale suddette nonché la misura delle indennità chilometriche, restare ferme le misure stabilite coi suddetti provvedimenti di questa Amministrazione.

Restano ferme altresì tutte le altre disposizioni contenute nei succitati provvedimenti dell'Amministrazione non contemplate che non siano in contrasto con la presente deliberazione.

Visto

IL PRESIDENTE

F.to

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

(1) U.D. Per effetto della suddetta decisione della C.F.A. sulle indennità di viaggio è dovuto l'importo di un solo decimo anziché di due decimi.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Tale deliberazione rifatta con le modifiche richieste dalla C.F.A. è stata approvata dalla R. Prefettura delib. 7 gennaio 1943 n. 2.

Il ritorno in residenza nella stessa giornata, per chi tra la partenza ed il ritorno decorrono dieci ore - dà diritto al due terzi della indennità.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

7092

Indennità chilometriche L. 1 per Km. a quelli che compiono *viaggi I classe*
(*servizi ordinari*) L. 0.75 per Km a quelli che compiono *viaggi III classe*
(*o viaggi gratuiti*) L. 0.10 per Km a tutti *inferiori*
U. D. *per la I classe ai funzionari* Si uni ai numeri 1/2/3/4

1848